

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

508^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 1986

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3		
DISEGNI DI LEGGE			
Annunzio di presentazione.....	3		
Assegnazione	3		
GOVERNO			
Trasmissione di documenti	3		
CORTE DEI CONTI			
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	4		
SULLA SCOMPARSА DEL PRESIDENTE DEL MOZAMBICO SAMORA MOISÉS MACHEL			
PRESIDENTE	4		
DISEGNI DI LEGGE			
Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:			
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari		di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità» (1997) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
		«Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1986, n. 671, recante assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il quarto trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» (1998):	
		PRESIDENTE..... Pag. 4, 12	
		COLOMBO SVEVO (DC), relatore	4, 10
		* SIGNORINO (Misto-P. Rad.)	5, 10
		ANDERLINI (Sin. Ind.)	7
		DE SABBATA (PCI)	9
		VASSALLI (PSI)	9
		* RAFFAELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	11
		SAPORITO (DC), relatore	12
		SANTUZ, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	12
		Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1968:	
		PRESIDENTE	13
		MURATORE (PSI)	12

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali» (1968) (Relazione orale):

PRESIDENTE.....	Pag. 13, 19, 20
MURATORE (PSI), relatore	13, 19, 20
CALÌ (PCI).....	15
* DONAT CATTIN, ministro della sanità	15, 19
CAROLLO (DC)	20
MERIGGI (PCI)	21

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	21
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE**Discussione e approvazione di questione sospensiva:**

«Misure urgenti per assicurare talune prestazioni di assistenza sanitaria nell'anno 1985» (1602):

PRESIDENTE.....	22, 24, 26
COVI (PRI)	22
DONAT CATTIN, ministro della sanità	22
FERRARI-AGGRADI (DC).....	23
MELOTTO (DC)	24
SIGNORELLI (MSI-DN)	25
MERIGGI (PCI)	26

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno» (1969)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno»:

CONSOLI (PCI)	27 e passim
ZITO (PSI).....	27

URBANI (PCI)	Pag. 29, 33
ROMEI (DC), relatore	31 e passim
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	31 e passim
CAROLLO (DC)	33
ALIVERTI (DC)	39, 49
* DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno	44

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni	50
--------------------	----

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

.....	51
-------	----

DISEGNI DI LEGGE**Discussione:**

«Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare)» (1491)

Approvazione di questione sospensiva:

PRESIDENTE	53
* BISSO (PCI).....	53
* PATRIARCA (DC), relatore	59
DEGAN, ministro della marina mercantile	62
SPANO Roberto (PSI).....	64

INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE	65, 66, 67
BONAZZI (PCI)	65
* GRAZIANI (PCI)	65
GHERBEZ (PCI)	66
Annunzio	67
Da svolgere in Commissione	72

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni	67
------------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 24 OTTOBRE 1986.....

.....	73
-------	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boggio, Bonifacio, Campus, Cavazzuti, De Cataldo, Ferrara Nicola, Imbriaco, Jannelli, Ianni, Mascaro, Miana, Mitterdorfer, Pinto Biagio, Rossi, Santalco, Toros, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giust, a Göteborg, per attività della Commissione rapporti con i Paesi europei non membri del Consiglio d'Europa; Cavaliere, a Parigi, per attività della Commissione agricoltura del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

BOGGIO e MASCAGNI. — «Riordinamento dei corsi di perfezionamento in discipline musicali presso l'Accademia nazionale di S. Cecilia in Roma» (2001).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Attuazione della direttiva CEE n. 85/10, che modifica la direttiva CEE n. 75/106, relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati» (1987) (Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 9^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 — con lettera in data 22 ottobre 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 20 ottobre 1986, con relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1^a Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 22 ottobre 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 3, 16 e 31 luglio 1986, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse — d'intesa col Presidente della Came-

ra dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5^a, 10^a e 11^a.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 ottobre 1986, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici, per gli esercizi 1983 e 1984 (*Doc. XV, n. 117*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Sulla scomparsa del Presidente del Mozambico Samora Moises Machel

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, Samora Moises Machel, Presidente del Mozambico, è scomparso tragicamente, in un incidente aereo verificatosi il 20 ottobre in territorio sudafricano al confine con lo Swaziland e con lo stesso Mozambico, per cause non ancora precisate.

Nato nell'ottobre del 1933 a Lourenço Marques, ora Maputo, entra a 28 anni nel Movimento per la liberazione del suo paese (Frelimo), di cui diviene Presidente nel maggio del 1970. Ottenuta l'indipendenza del Mozambico, ne diviene Presidente nel giugno del 1975.

All'avanguardia dei movimenti per l'indipendenza africana e nella lotta contro l'*apartheid*, ha operato per lo sviluppo economico e sociale del suo paese, anche cercando intese con i paesi confinanti.

Samora Machel deve essere ricordato anche per il contributo determinante dato al dialogo, al di là delle divisioni di parte, per

la soluzione dei drammatici problemi presenti nella attuale situazione internazionale.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisetoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità» (1997) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

«Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1986, n. 671, recante assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il quarto trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» (1998)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisetoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

COLOMBO SVEVO, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge in esame proroga i poteri straordinari che la legge n. 73 del 1985 aveva conferito al Ministro degli affari esteri, con delega ad un Sottosegretario, al fine di predisporre programmi integrati in una o più zone caratterizzate da emergenza

endemica e da alti tassi di mortalità. Tali poteri erano stati conferiti fino all'entrata in vigore della nuova normativa sulla cooperazione allo sviluppo e comunque non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della legge; la loro scadenza era pertanto fissata al 29 settembre 1986.

In realtà, gli adempimenti necessari all'istituzione del servizio speciale previsto dalla legge n. 73 del 1985 e l'individuazione delle stesse aree di intervento hanno comportato tempi più lunghi del previsto. La legge, per la verità, prevedeva che dopo detto periodo vi fosse la possibilità che le somme non liquidate confluissero nel fondo ordinario per la cooperazione; sarebbero però venute meno, in questo caso, le procedure e gli strumenti straordinari che la già citata legge n. 73 del 1985 poneva a sostegno della realizzazione dei programmi stessi, sulla cui urgenza vi era un ampio consenso, provocando quindi un vuoto non tanto nei finanziamenti quanto nelle procedure straordinarie e negli strumenti che ritornerebbero imbrigliati dalla vecchia normativa.

Il decreto presentato dal Governo aveva prorogato i termini in modo indefinito sino all'entrata in vigore della nuova normativa organica in materia di cooperazione allo sviluppo, sottolineando quindi soprattutto la necessità di una saldatura tra vecchie e nuove norme più che l'urgenza dell'attuazione del programma stesso.

Invece il testo che abbiamo davanti, modificato in modo significativo alla Camera, rende più compatibile la decretazione d'urgenza introducendo due limiti precisi: la data del 28 febbraio 1987 (quindi una data molto ravvicinata) e i limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 9 della legge n. 73, i famosi 1900 miliardi stanziati. Sono limiti e vincoli che a nostro avviso si legano alla straordinarietà e all'urgenza dell'intervento e quindi giustificano il ricorso alla decretazione.

Su queste considerazioni e soprattutto su questi vincoli diretti alla realizzazione di un programma limitato, la Commissione a maggioranza ha ammesso l'esistenza dei presupposti di necessità e di urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. (*Applausi dal centro*).

SIGNORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORINO. Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, so che a parlare contro il riconoscimento dei presupposti di costituzionalità di un decreto si annoiano i colleghi e non si ottengono risultati. So anche che le presenze non sono tali da far pensare che questa volta si possa sperare in un esito diverso. Tuttavia si tratta di un problema rilevante che non può essere affrontato dal Senato con sciattezza e cercherò di spiegare, nei limiti stabiliti dal Regolamento, quindi in maniera estremamente sintetica, per quali motivi politici sia consigliabile che questa Assemblea respinga il riconoscimento dei presupposti di necessità e di urgenza del decreto.

So che ci sono due ostacoli principali a che l'Assemblea esprima un giudizio obiettivo sulla costituzionalità del decreto. Il primo ostacolo riguarda la ritualità di queste discussioni, che in genere risultano svuotate di contenuto, vista la prassi della decretazione d'urgenza. A maggior ragione, quando si tratta di affrontare un problema che implica anche considerazioni di carattere extrapolitico, come avviene in questo caso, si preferisce in genere privilegiare il riferimento al contenuto concreto o all'importanza addirittura del problema rispetto invece agli aspetti formali e sostanziali di costituzionalità di esso.

In questo caso specifico l'ostacolo è ancora più grosso, perchè attorno al problema degli aiuti ai paesi sottosviluppati è stata costruita negli anni una barriera di umanitarismo dichiarato, per cui chi si esprime — per esempio come in questo caso — contro il riconoscimento dell'urgenza, della necessità e della straordinarietà del provvedimento, passa ovviamente o per un possibile affamatore di bambini o comunque per un nemico degli aiuti ai paesi sottosviluppati.

Questa non è una considerazione generica, ma deriva sia dai discorsi che sono stati fatti nell'altro ramo del Parlamento, sia da quanto per esempio ha dichiarato in Commissione esteri pochi giorni fa il Sottosegretario delegato al servizio speciale di cui si discute, intervenendo in un dibattito che affrontava

proprio il bilancio politico della sua esperienza. Egli ha dichiarato che si tratta di una missione, non di una politica, che va giudicata quindi in termini appropriati.

A me tutto questo sembra aberrante. Ho invece un'altra esigenza che mi spinge ad essere rigoroso nell'esame del provvedimento in esame e dei suoi presupposti di costituzionalità. Ho una responsabilità politica: quella di far parte di un partito che in questi anni ha sviluppato in maniera prioritaria la battaglia su tale problema ed il provvedimento impropriamente, in maniera che allora rifiutammo di riconoscere come nostra, è comunque un prodotto di quella campagna; non possiamo far finta che di fronte all'opinione pubblica questo provvedimento non passi come un prodotto della campagna radicale, ma dobbiamo stare molto attenti a che questa copertura non serva a far passare azioni che sono in contrasto con quanto abbiamo sostenuto allora.

Per questo voglio richiamare brevemente quali sono state le finalità della legge n. 73 e per quale motivo essa stabiliva un termine preciso, che era di diciotto mesi, non di ventiquattro, dodici o altri. La finalità di quella legge non era creare un canale parallelo a quello della cooperazione tradizionale: era estremamente diversa.

Qualunque sia il giudizio che può essere dato sulla genericità e contraddittorietà delle disposizioni di quella legge, tuttavia risulta chiaro che non si chiedeva al servizio speciale che si istituiva di realizzare interventi paralleli a quelli del Dipartimento, ma di sperimentare un approccio politico diverso. In cosa questo poteva consistere è elemento che la legge abbandonava completamente alla discrezionalità del Sottosegretario delegato. Si può criticare questo punto, ma quella era la finalità.

Per questo motivo è lecito oggi distinguere tra interventi di emergenza — perchè non era questo l'oggetto del provvedimento — e interventi di media o lunga scadenza, poichè di questi si occupa la cooperazione normale, che prevede appunto interventi di media e lunga scadenza, e in nulla il servizio dell'onorevole Forte si discosta da ciò.

Si stabiliva la sperimentazione di un approccio politico nuovo, corroborato anche da uno stanziamento, sia pure inferiore a quello previsto per il Dipartimento, assai notevole, tale da far dubitare che si riuscisse a spenderlo — come è avvenuto — nei diciotto mesi stabiliti. Questo perchè si voleva anche dare il supporto finanziario necessario per sperimentare con efficacia una politica diversa.

Di tutto questo rimane nella legge una traccia, appunto, in una indicazione categorica: la scadenza della legge stessa. Non si stabiliva di iniziare la sperimentazione e poi di andare a vedere come poteva finire. No, si diceva che questa sperimentazione non doveva avere una durata superiore a quella fissata, cioè diciotto mesi. E questo anche perchè — e la delibera del CIPES, successiva all'approvazione della legge, l'ha precisato molto chiaramente — si voleva evitare proprio che si creasse un doppione del Dipartimento, evitando quindi tutti gli interventi a lunga scadenza che rientrano nella normale competenza di quest'ultimo.

Adesso di quella disposizione si propone la modifica, adducendo come giustificazione motivi che sconsigliano invece vivamente di accettare il riconoscimento di tali presupposti.

A parte la sciatteria della formulazione del testo predisposto dal Governo, è inammissibile che si proceda anche nominalisticamente a confusioni del dettato costituzionale, identificando la straordinarietà con la necessità e l'urgenza, quando l'articolo 77 della Costituzione attribuisce la straordinarietà al caso in esame, non certamente alla necessità e urgenza.

Comunque, a parte questi rilievi formalistici, il decreto-legge propone l'opportunità, non la necessità nè l'urgenza, di una proroga di questi poteri e delle procedure previste. Ma non si tratta di una semplice proroga, onorevoli colleghi, si tratta di una scelta politica qualitativamente diversa rispetto alla legge n. 73 del 1985.

Quindi, il Governo ha maturato una posizione politica diversa da quella che è stata formalizzata nella legge e che richiede allora

un altro disegno di legge. Comunque, questo non è base sufficiente per giustificare la sussistenza dei presupposti costituzionali: è una scelta diversa. In pratica, cioè, a questo punto, si va verso l'istituzionalizzazione di un secondo canale della cooperazione. Ora, non si può portare come giustificazione, senatrice Colombo Svevo, il fatto che se non si approva questo decreto-legge gli interventi previsti rischiano di non essere completati; non è possibile questo.

Infatti, la legge n. 73 del 1985 prevede l'ipotesi che esistano interventi da completare al momento della scadenza stabilita dalla legge, regolamentandola in maniera precisa, prevede cioè il passaggio alla gestione ordinaria dei fondi residui, il che non è una semplice operazione contabile ma è una questione politica. Si stabiliva che quei fondi dovevano essere utilizzati soltanto ai fini previsti dalla legge e pertanto ciò implica, politicamente, la necessità che la struttura ordinaria assicuri il completamento degli interventi e il controllo di essi; quindi era una scelta politica chiara. Una proroga, cioè il superamento dei termini stabiliti dalla legge, è una scelta politica diversa. Non mi interessa stabilire in questa sede quale sia la portata pratica di essa e posso anche prevedere che questa proroga sia una delle tante possibili che potranno esservi; posso prevedere che si tenda ad una istituzionalizzazione di due canali, ma ciò non interessa il ragionamento e l'Assemblea in questa sede.

Affermo che non esiste un elemento che possa giustificare la prosecuzione di un'esperienza che doveva, per definizione, essere temporanea e delimitata nel tempo. Invito perciò l'Assemblea, anche se può sembrare una decisione grave, a non trattare con eccessiva disinvoltura questo argomento e a dedicare un minimo di attenzione, in modo che si rispetti la norma e la volontà del legislatore quale è stata espressa nella legge n. 73.

ANDERLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra indipendente ritiene che non esistano le condizioni per riconoscere a questo decreto la sussistenza delle caratteristiche necessarie perchè esso corrisponda al dettato dell'articolo 77 della Costituzione. I colleghi mi consentiranno di motivare rapidamente questa nostra presa di posizione.

La proroga che arriva oggi al nostro esame è una proroga largamente «annunciata» — tanto per citare il titolo di un romanzo recente piuttosto famoso —; negli atti del Senato e della Camera si è annunciata infatti questa proroga almeno una mezza dozzina di volte, a cominciare dai mesi immediatamente successivi all'approvazione della legge. Si disse, da parte di molti colleghi, non solo di quelli dell'opposizione, che molto probabilmente sarebbe arrivato, ad un certo momento, il solito decreto di proroga. Le ragioni della proroga stanno nella legge stessa di un anno e mezzo fa. È così evidente la contraddizione tra il termine di diciotto mesi, assegnati per questo esperimento straordinario, e lo stanziamento, onorevoli colleghi, di 1.900 miliardi: non si tratta di una cifra di poco conto. Questo doveva necessariamente produrre le conseguenze che sta producendo. Del resto, è inveterata ed antica l'abitudine in Italia, e probabilmente anche altrove, che non ci sia niente di più definitivo del provvisorio e dello straordinario, come si dice con un'espressione ricorrente, cioè che il provvisorio finisca, di proroga in proroga, col diventare qualcosa di permanente.

Se questo è vero, allora se ne deve dedurre che non vi era alcuna ragione per fare un decreto. Dove sono i caratteri di straordinarietà se tutto ciò si conosceva già un anno fa o addirittura, come qualcuno potrebbe dire, diciotto mesi fa?

Nel corso di questi diciotto mesi il Governo poteva rendersi benissimo conto di come stavano le cose e approntare un disegno di legge per spostare in avanti il termine del 28 settembre. Non lo ha fatto; si è ridotto, come al solito, all'ultimo minuto, nel tentativo di far valere surrettiziamente i motivi di necessità, e si è presentato con il solito decreto.

Primo punto, dunque: ciò che è da lungo

tempo annunciato non può avere in nessun caso carattere di straordinarietà, e come tale non può avere i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione. Lasciatemi anche dire che l'esperimento che si è fatto nei diciotto mesi è tra i peggiori che si conoscano nella storia italiana: e dire che di esperimenti di cattiva qualità nella nostra storia recente e meno recente ce ne sono a dozzine! Questo è tra i peggiori: sono stati dissipati 1.900 miliardi che il contribuente italiano ha tirato fuori dalle sue tasche, un flusso di risorse piuttosto considerevole che viene dall'erario pubblico. Anche qui la documentazione esiste: sta negli atti del Senato. Qualcuno ha presentato, un mese fa circa, una documentata interpellanza in cui vengono rilevate una serie di gravissime lesioni ai principi fondamentali stabiliti nella legge n. 73 ed alcune evidenti distorsioni nella gestione del pubblico denaro. Come si vede, adopero parole che non stanno nel vocabolario ricorrente quando si fanno pesanti accuse; non parlo nè di peculato nè di malversazione, anche se qualche giurista potrebbe considerare validi termini di questo genere per qualificare alcune delle cose che sono state fatte con i 1.900 miliardi.

Si trattava di impiegare questa somma per venire incontro alle esigenze «di una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e alti tassi di mortalità», quindi il problema era prevalentemente alimentare o sanitario. Ebbene, un quarto delle somme disponibili è stato speso per realizzare una strada in Somalia lunga 400 chilometri e 600 chilometri di piste. Probabilmente i lavori termineranno tra quattro-cinque anni, cioè ben oltre la scadenza della legge, e tutto questo non ha nulla o ben poco a che fare con le questioni relative ai tassi di mortalità, all'emergenza endemica, alimentare o sanitaria.

Potrei continuare parlando del direttore del progetto Somalia; oggi ci si scandalizza del livello raggiunto dalle remunerazioni dei parlamentari ed io sono tra coloro che ritengono sbagliata la decisione presa alla Camera dei deputati, tuttavia il direttore del progetto Somalia, che risiede in Italia, secondo le determinazioni prese dal sottosegretario

Forte, ha una remunerazione di venti milioni al mese.

Siamo dunque di fronte ad una pessima gestione alla quale conviene porre fine ed il Senato compirebbe un atto coraggioso se oggi votasse contro la possibilità dell'ulteriore *iter* di questo provvedimento, ponendo veramente fine a questo modo di procedere e, senza alcuna possibilità di tornare indietro, concludendo un pessimo esperimento che va fatto cessare al più presto.

Qualche collega potrebbe chiedersi che cosa succederebbe. Ebbene, non succederebbe praticamente nulla; se il Senato questa sera decidesse che non esistono i presupposti costituzionali per il provvedimento emanato dal Governo, non succederebbe assolutamente nulla di grave. Si potrà provvedere con una successiva legge a sanare alcune situazioni che si venissero a creare per impegni già presi. Tra l'altro esiste già una struttura operante all'interno del Ministero; non ne voglio fare elogi, altrimenti vengo accusato di essere partigiano di una soluzione anziché di un'altra ed oltretutto non sono affatto convinto di doverne e di poterne fare gli elogi. Esiste però un'altra struttura capace di recepire quel che resta da gestire all'interno della legge n. 73. Questa sarebbe un'ottima ragione per far sì che i colleghi della Camera dei deputati che si occupano di questa materia accelerino i loro lavori nel varare la riforma della legge n. 38. È di oggi la notizia che il comitato ristretto ha concluso il suo esame e che probabilmente nelle prossime settimane la Commissione competente discuterà quel testo in sede referente o addirittura in sede deliberante. Pertanto è molto probabile che, entro poche settimane, anche l'Aula del Senato possa tornare ad occuparsi di questa materia per dare un nuovo indirizzo alla situazione che si è venuta a determinare.

Un nostro no coraggioso di questa sera, come il Senato è in condizione di esprimere — e qualche volta ha compiuto coraggiosamente un gesto del genere — porrebbe fine ad un pessimo esperimento, costituirebbe una sollecitazione rivolta all'altro ramo del Parlamento a fare presto e costituirebbe un modo per dire che su questa materia abbia-

mo deciso di fare a meno delle grandi vociferazioni propagandistiche e pietistiche e che vogliamo metterci a lavorare sul serio, con i piedi per terra, alla creazione di un nuovo rapporto tra l'Italia e i paesi del terzo mondo.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, sono due i motivi che ci inducono a non dare il consenso ai requisiti di urgenza e necessità di questo decreto, ma ve ne è un terzo che ci induce a modificare in astensione l'atteggiamento contrario preso dal Gruppo comunista dell'altro ramo del Parlamento.

Il primo dei due motivi che ci fanno contestare il provvedimento riguarda la responsabilità del Governo nell'aver condotto la situazione, come tante altre volte, a determinare un'esigenza di riproporre un decreto-legge su una materia che potrebbe anche essere diversamente regolata e per la quale è all'esame del Parlamento un provvedimento legislativo ordinario. Il secondo motivo è che non esiste necessità e urgenza per un provvedimento che nel suo testo non contiene una limitazione di tempo e non si può accettare che un decreto-legge provveda per un periodo di tempo non definito. Poichè questa mancanza di limite è, però, stata corretta durante l'esame alla Camera, il Gruppo comunista trasforma la contrarietà in astensione.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Esprimo una certa sorpresa dopo aver ascoltato gli interventi dei senatori Signorino e Anderlini, prima di tutto perchè essi sono largamente entrati nel merito del provvedimento, allorquando si trattava di definirne soltanto la necessità e l'urgenza: basterebbe ricordare il grande appello del senatore Anderlini a «cogliere questa straordinaria occasione» per bocciare una legge già vigente e le critiche che egli ha testè

fatto, appunto, alla legge dell'8 marzo 1985, n. 73. Tutti argomenti di merito circa la bontà della scelta legislativa, argomenti che si fondano addirittura su interpellanze presentate in Senato circa il modo in cui sarebbero stati amministrati — o sui sospetti che si avrebbero sul modo di amministrazione — questi 1.900 miliardi, argomenti sicuramente estranei a quelli che sono, a mio avviso, i compiti a cui ci lega l'articolo 78 del nostro Regolamento.

Vorrei dire al senatore Signorino, il quale ha pure largamente toccato il merito del provvedimento, che non deve avere alcun timore che il Senato tratti con sciattezza questi argomenti o che li riduca a inutili ritualità, perchè molte volte è avvenuto che un ramo del Parlamento — lo ha fatto la Camera, lo potrebbe fare il Senato, ed è stato invocato da alcuni Gruppi che venga fatto questa sera per questo provvedimento — non riconoscesse l'esistenza dei presupposti di necessità e di urgenza. C'è la massima libertà e questa massima libertà prima di tutto rivendichiamo nei confronti di chi ha ritenuto che il Senato sia abituato a fare queste cose alla leggera. Il Senato, viceversa, ha ascoltato la relazione della senatrice Colombo Svevo la quale, pur nella sua stringatezza, ha dato largamente ragione dei motivi per i quali la Commissione affari costituzionali propone di riconoscere i presupposti della necessità e dell'urgenza.

Nè mi pare che l'argomento della previsione di una scadenza della legge n. 73 dopo 18 mesi, addotto per impedire questa breve proroga, possa avere validità. Il senatore De Sabbata ha riconosciuto essere stata messa la proposta proroga in linea con le ragioni proprie di un decreto-legge quando la Camera ha introdotto una data determinata come quella del 28 febbraio 1987. Il senatore Signorino ha invece sostenuto che questo sarebbe un motivo valido ad impedire che, attraverso un decreto-legge, il Governo proponga una proroga. Certamente non sarebbe la prima volta; peraltro questo non fa che comprovare che l'esistenza di una legge temporanea non è motivo sufficiente per negare la costituzionalità della proroga. Le proroghe, purtroppo, sono una delle ragioni più

frequenti della decretazione d'urgenza e una delle loro basi qualche volta più solide è quella che il Parlamento non è arrivato a legiferare ulteriormente nel merito.

Inoltre, non riesco a capire perchè ci sarebbero ragioni di contraddizione con il fatto che è in corso una sostituzione della legge 8 marzo 1985, n. 73.

I poteri straordinari di cui alla legge n. 73 «sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa organica in materia di cooperazione allo sviluppo», proprio per permettere, con maggiore ponderatezza, quelle scelte alle quali lo stesso senatore Anderlini ha fatto riferimento nel suo intervento.

Ebbene, questa nuova legge è in preparazione, abbiamo anzi appreso che sarà presto pronta, e non vedo, pertanto, perchè si dovrebbe creare questo vuoto legislativo invocato dal senatore Anderlini: la nuova normativa è in via di preparazione e la ragione della richiesta proroga sta proprio in questo fatto. Che poi si sottilizzi sul termine «opportunità», mi pare assolutamente fuori di luogo.

Il preambolo del decreto-legge contiene infatti il riferimento preciso alla «straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i poteri straordinari conferiti al Ministro degli affari esteri e delegati ad un Sottosegretario di Stato ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73» ed è soltanto sotto il profilo della necessità di assicurare la continuità degli interventi d'emergenza, secondo le procedure e le modalità previste da quella legge in relazione al fatto che la nuova legge sulla materia di cooperazione e sviluppo non è ancora entrata in vigore, che si fa riferimento al presupposto della necessità e dell'urgenza, chiaramente dichiarato, ripeto, nel preambolo.

SIGNORINO. Non c'è nessun vuoto legislativo. È già previsto tutto dalla legge n. 73.

VASSALLI. No, non è previsto tutto, perchè la legge n. 73 ha una scadenza; si tratta dunque, senatore Signorino, di non creare un vuoto legislativo, trovandoci di fronte ad una elaborazione avanzata di un disegno di legge

al quale abbiamo sentito fare riferimento. In attesa di questo disegno di legge, mi pare che la procedura più normale sia quella proposta dal Governo.

D'altra parte, come è stato rilevato anche dal senatore De Sabbata — che però non è arrivato ad esprimere l'adesione del suo Gruppo al provvedimento — è stato sanato il problema relativo alla mancanza di una data, fissando il duplice limite dell'entrata in vigore della nuova normativa organica in materia di cooperazione allo sviluppo e della data del 28 febbraio 1987, e modificando anzi con ciò quella data più congrua che era stata proposta dal Governo e che era quella del 31 marzo dello stesso anno.

Pertanto, mi pare che ci siano tutti i presupposti affinché il Senato possa tranquillamente approvare — non come un inutile rito, ma con piena consapevolezza — l'esistenza dei presupposti di necessità e d'urgenza. Inoltre, la delicatezza e la gravità della materia e l'importanza di questi interventi nei paesi afflitti dalla fame, cui del resto lo stesso senatore Signorino si è richiamato ricordando i presupposti della legge e le posizioni assunte un tempo dal suo partito, mi pare che rappresentino un ulteriore motivo di conforto per questa deliberazione. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

COLOMBO SVEVO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO SVEVO, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che le argomentazioni adottate dal senatore Signorino e del senatore Anderlini entrino nel merito della questione, cui noi non siamo chiamati in questo momento a dare una definitiva risposta.

Mi pare che le accuse sul fallimento dell'operazione, sulla previsione di due filoni di finanziamento, sulla natura stessa dell'intervento si scontrano con quanto oggi dobbiamo decidere. Oggi, praticamente, senza entrare nel merito, dobbiamo ammettere la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza rispetto ad un decreto che ha il limitato scopo di portare a termine l'esecu-

zione di programmi per i quali erano state anche previste procedure di cui noi rischiamo di pagare in anticipo i prezzi per un avvio che, qualche volta, è stato faticoso, senza poi poter utilizzare, in definitiva, gli strumenti più snelli che la legge aveva previsto e che erano giustificati dall'urgenza del problema stesso.

Quello che voglio chiarire — e che è già stato sottolineato dal senatore Vassalli — è che l'ammissione di questi presupposti deriva proprio dai limiti precisi posti nel nuovo testo approvato dalla Camera. Questi limiti sono la data ravvicinata del 28 febbraio e il limite dello stanziamento.

Penso che debba essere chiaro al Governo, anche per ribadire una posizione emersa in Commissione, che ciò che è fondamentale perchè sussistano i presupposti di necessità e urgenza è proprio l'attuazione del programma, previsto originariamente in 18 mesi e aumentato adesso di altri 5 fino a febbraio, e il limite dello stanziamento. Non si tratta quindi di una legge-ponte indefinita fino alla riforma della legge n. 38.

Dobbiamo prendere atto pur tuttavia, anche in questo caso senza entrare nel merito, di quanto ha detto il sottosegretario Raffaelli in Commissione, cioè che anche per quanto riguarda questa normativa siamo arrivati a buon punto e ciò consentirà il passaggio dal regime della legge n. 73 a quello della legge n. 38 senza alcun vuoto legislativo. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei brevemente sottolineare due punti che sono emersi nel corso del dibattito e che mi sembrano decisivi.

Concordo ovviamente con quanto ha detto il relatore e quindi ribadisco che l'intenzione del Governo, attraverso questo decreto, è semplicemente di impedire che si crei un vuoto, una soluzione di continuità.

A questo proposito è importante chiarire la questione del meccanismo, previsto dalla

legge n. 73, attraverso il quale si fanno confluire sul fondo normale di cooperazione le somme non erogate che sarebbero confluite nel dipartimento per essere impegnate agli stessi fini. Ma questo non è il solo problema che abbiamo di fronte. Tale norma, nella legge n. 73, era concepita nella convinzione che si arrivasse alla riforma; tant'è vero che essa legge si apre con la dizione «in attesa della riforma organica della cooperazione». Sappiamo peraltro che il dibattito parlamentare che ha preceduto il varo della legge n. 73 e quello che l'ha seguita hanno evidenziato un punto di convergenza fra tutte le forze politiche: cioè la necessità di procedere ad una riforma che comprenda entrambi i tipi di intervento, ordinario e straordinario, che comprenda due modalità di intervento, sia pure in un'unica struttura riformata, che comprenda due procedure diverse. Dunque una cosa è che, un giorno fatta la riforma, i fondi non erogati confluiscono in uno strumento che potrà impegnarli con le stesse procedure, altra cosa sarebbe oggi, di fronte alla decadenza ed in assenza della riforma, che tali fondi finissero per confluire certamente nel dipartimento, ma con procedure del tutto diverse, non quelle cioè attraverso le quali sono stati concepiti questi progetti.

Allora, la ragione per la quale il Governo ha ritenuto di dover ricorrere a questo strumento è quella di rimediare ad una situazione di difficilissima governabilità che si sarebbe determinata. Tant'è vero che la scelta del Governo non è stata improvvisa nè operata all'insaputa del Parlamento, della Camera. Infatti fu proprio la Commissione affari esteri, presso la quale si sta discutendo la riforma, a chiedere al Governo, attraverso i Capigruppo, prima di procedere, che intenzioni avesse di fronte alla scadenza della legge n. 73. Il Governo, attraverso la mia persona, in Commissione ribadì chiaramente che intendeva intervenire con un decreto che avesse questi vincoli; e, devo dire, senza che alcun Gruppo abbia sollevato la benchè minima obiezione: nessuno ha detto che non condivideva questa scelta. Le obiezioni — è vero — sono venute successivamente, in sede di Commissione affari costituzionali sui punti ricordati; vale a dire: precisare meglio che

non si tratta di un nuovo rifinanziamento, precisare la data di scadenza e quindi la volontà di non procedere ad un astratto prolungamento dell'efficacia della legge, ma solo a una proroga legata alle vicende della riforma.

Da questo punto di vista posso senz'altro ribadire, in merito alla richiesta che mi è stata fatta, che i lavori sono in fase molto avanzata; siamo oltre quanto il senatore Anderlini già riteneva positivo: non solo sono finiti i lavori del Comitato ristretto, si è votato in sede referente il disegno di legge nel suo complesso e quindi esiste un testo votato in Commissione e ritengo ragionevole che, nel giro di poche settimane, si possa giungere qui in Senato alla discussione della riforma.

Possono essere queste le motivazioni in base alle quali il Senato può appoggiare la richiesta del Governo; sono le motivazioni con le quali, presso la Camera, il Gruppo comunista è passato da un voto contrario, espresso in sede di Commissione affari costituzionali, ad una astensione, nel momento in cui si è arrivati in Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1997.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1986, n. 671, recante assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il quarto trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989».

Ha facoltà di parlare il relatore.

SAPORITO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1998, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1986, n. 671, recante assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il quarto trimestre del 1986, a titolo di anti-

pazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989», si è reso necessario per coprire il vuoto dell'ultimo trimestre del 1986 attraverso un provvedimento urgente che assegnasse l'importo di 240 miliardi — pari, appunto, a quello previsto per il terzo trimestre — al fine di consentire, sia pure in via provvisoria, una continuità nei contributi erogati all'ente. La Commissione affari costituzionali ha deciso, alla unanimità, di riconoscere i caratteri di necessità e di urgenza al disegno di legge in esame e tali conclusioni rassegnò all'Assemblea.

SANTUZ, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUZ, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, il Governo ringrazia il relatore per la chiarezza della sua esposizione e si associa alla richiesta che egli stesso ha avanzato.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1998.

Sono approvate.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1968

MURATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURATORE. A nome della 12^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1968 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Muratore si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali» (1968)
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURATORE, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i danni diretti ed indiretti provocati di recente dall'afta epizootica nel nostro paese hanno, tra l'altro, causato un intervento della Comunità economica europea che ha bloccato per tre mesi le nostre esportazioni di prodotti carnei con gravi ripercussioni anche sul settore dell'industria di trasformazione. Si è reso pertanto necessario fronteggiare con provvedimenti immediati e radicali l'epizootia aftosa allo scopo di dare garanzie sia agli allevatori che alla industria di trasformazione delle carni per una sollecita ripresa produttiva e commerciale, bloccando, insieme alla diffusione della malattia, anche la crescente gravità dei danni.

Da tempo le stesse organizzazioni di categoria degli agricoltori e dei produttori zootecnici avevano richiesto un congruo e tempestivo risarcimento dei danni subiti a causa dell'abbattimento degli animali nei casi previsti dalle norme vigenti di polizia veterinaria. La gravità dell'afta epizootica e, al tempo stesso, le difficoltà nel combatterla nascono dai seguenti principali motivi: innanzitutto, la malattia è sostenuta da diversi tipi e varianti del virus. Tali agenti causali virali sono altamente diffusivi; soggetti guariti cli-

nicamente possono restare a lungo portatori ed eliminatori di virus. Il virus, inoltre, può sopravvivere a lungo, in determinate condizioni, anche nell'ambiente esterno.

Sono ricettivi all'infezione aftosa non solo i bovini e gli altri ruminanti, ma anche i suini ed in questa specie animale, soprattutto negli allevamenti intensivi, non è facile una diagnosi tempestiva della malattia. Le campagne di vaccinazione sistematica, peraltro, avevano fatto registrare risultati decisivi nel nostro paese. Se la malattia è ricomparsa, si è diffusa e persiste, si pone dunque anche il problema di una verifica delle attività di profilassi, che si svolgono compatibilmente con la dotazione di personale e di mezzi a disposizione delle unità sanitarie locali.

Certo è che il movimento degli animali all'interno del nostro paese e gli scambi internazionali si sono molto intensificati, come del resto sono intensi gli scambi di carni e di altri prodotti di origine animale che possono veicolare il virus. A nostro avviso, la lotta contro questa, come contro altre malattie infettive e diffuse degli animali, si affronta e si sostiene con un servizio veterinario adeguato e rispondente alle effettive esigenze. Intanto, si deve bloccare la malattia con misure urgenti, predisposte dal Governo in conformità alle direttive che in materia ha emanato la CEE.

Il decreto-legge varato dal Governo il 29 settembre 1986, sottoposto oggi all'attenzione del Parlamento per la conversione in legge, reca appunto misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica e contro altre malattie degli animali. La Commissione sanità ha esaminato approfonditamente il provvedimento e ha proposto alcune modifiche al testo governativo, senza peraltro alterarne l'impostazione di fondo.

All'articolo 1, che prevede il potere del Ministro della sanità di adottare disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 80/1095, n. 84/643, n. 84/645, n. 85/320 e n. 85/322 anche in deroga alla normativa nazionale vigente, la Commissione ha proposto la soppressione dell'inciso «anche in deroga alla normativa vigente», solo in quanto si è ritenuta eccessiva l'attribuzione di una

delega così ampia che comporterebbe di fatto un'innovazione rilevante nel modo di recepire la normativa comunitaria, non più mediante atto legislativo, bensì con atto ministeriale. Del resto l'anomalia era stata rilevata anche dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, che nel parere fornito alla Commissione sanità aveva espresso perplessità al riguardo. Pertanto con l'emendamento in questione la Commissione sanità ha inteso limitare il contenuto delle disposizioni ministeriali in materia a profili prevalentemente tecnici.

All'articolo 2 la Commissione sanità ha proposto taluni emendamenti. Tale articolo prevede, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia e previa individuazione dell'area interessata, l'abbattimento oltre che degli animali infetti anche di quelli sospetti di contaminazione e pure di quelli sani ricettivi alla malattia. Anche nei casi di altre malattie per le quali è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità stabilisce l'abbattimento ed eventualmente la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione. Il provvedimento peraltro comporta la concessione al proprietario per l'abbattimento degli animali infetti o sospetti di una indennità pari all'80 per cento del valore del mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria. Nel caso inoltre di abbattimento di animali solo sospetti di contaminazione o di animali sani ricettivi, la misura dell'indennità è del 100 per cento del valore di mercato, prevedendosi una detrazione particolare qualora venga consentita l'utilizzazione per l'alimentazione umana delle carni degli animali di cui è stato ordinato l'abbattimento.

In proposito la Commissione ha proposto di elevare al 100 per cento del valore di mercato anche l'indennità per l'abbattimento degli animali infetti o sospetti di infezione, a condizione che siano state regolarmente effettuate le vaccinazioni. L'emendamento, il cui contenuto è peraltro conforme ad una raccomandazione in tal senso espressa dalla Commissione agricoltura, è finalizzato da un lato ad incentivare la pratica di vaccinazione e dall'altro ad eliminare eventuali remore nella denuncia delle malattie.

L'emendamento, che certo comporta una maggiore spesa, ha avuto il parere favorevole della Commissione bilancio. Conseguentemente, la Commissione allo stesso articolo 2 ha proposto altri due emendamenti a carattere tecnico, derivanti dal primo.

Sulle altre disposizioni contenute nell'articolo 2 la Commissione non ha osservazioni da svolgere, convenendo con quanto ivi previsto.

Sull'articolo 3 — secondo cui le indennità per l'abbattimento gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 17 della legge n. 887 del 1984, prevedendosi tra l'altro norme particolari per lo snellimento delle procedure di finanziamento alle regioni — si è sviluppato in Commissione un ampio dibattito, inteso a chiarire l'entità presumibile delle somme occorrenti per l'indennizzo e la sufficienza di tali somme all'interno del fondo anzidetto in cui sono inserite anche altre voci, senza che a queste ultime siano sottratti stanziamenti.

Il rappresentante del Governo ha chiarito che il fondo è ampiamente sufficiente a far fronte agli impegni. Pertanto la Commissione ha ritenuto congrua la formulazione delle disposizioni in questione; ha tuttavia proposto una formulazione diversa per il terzo comma, intesa ad imporre alle regioni l'obbligo di procedere all'indennizzo entro 60 giorni dall'avvenuto abbattimento degli animali, addossando alle stesse regioni l'onere degli interessi in caso di ritardato pagamento. Una previsione di questo tipo è sembrata particolarmente importante in quanto finalizzata a garantire gli allevatori, che sono quindi ulteriormente sollecitati a denunciare le malattie, dando così luogo alle conseguenti misure di profilassi.

Per quanto riguarda l'articolo 4, che definisce la competenza in materia di abbattimento e di indennità, e l'articolo 5, che stabilisce le sanzioni per i contravventori, la Commissione non propone modifiche.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte e con gli emendamenti proposti dalla Commissione, il relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Calì. Ne ha facoltà.

CALÌ. Signor Presidente, onorevole Ministro, non vi è dubbio, come ha detto poc'anzi il relatore Muratore, che si tratta di un disegno di legge estremamente urgente ed importante poichè attiene ad una epidemia che ha già fatto strage di bovini, ovini e caprini in questi ultimi mesi.

Desidero limitarmi soltanto a qualche riflessione, che non ho avuto il tempo di fare in Commissione poichè sono stato assente.

Vorrei ricordare anzitutto che l'afta epizootica ha fatto la sua ultima comparsa nel nostro paese negli anni '50 e, quindi, che per trent'anni è stata assente, per cui ci ha colto un po' di sorpresa. Credo che questo sia stato il vero motivo per cui gli allevatori non si sono preoccupati di adottare le necessarie misure profilattiche. Ciò che è ancora più grave sono le inadempienze delle unità sanitarie locali, nella fattispecie dei servizi veterinari, che si sono anch'essi disinteressati delle terapie immunitarie profilattiche, peraltro previste dall'articolo 14 della legge n. 833.

A questo punto mi consenta, signor Presidente, un dubbio anche per quanto riguarda la funzionalità dei servizi informativi del Ministero. A me risulta — come, credo, a molti di noi — che il Ministero della sanità, così come del resto l'Istituto superiore di sanità, riceve il bollettino epidemiologico dell'Organizzazione mondiale della sanità, che dà la panoramica della situazione epidemiologica di tutte le malattie in tutti i paesi del mondo.

Ora, mi sembra veramente strano che non vi sia stata una previsione statistica per quanto riguarda la probabile comparsa di questa epidemia in uno dei paesi dell'Europa. La cosa, tuttavia, non deve sorprendere perchè ricordo che l'epidemia di colera del 1973 a Napoli era stata ampiamente prevista dall'Organizzazione mondiale della sanità, ma nessuna misura preventiva fu allora adottata.

Fatte queste brevissime considerazioni, ag-

giungo anche che in questo provvedimento sono state recepite ben cinque direttive della CEE, che peraltro attengono ad altre malattie infettive, nel caso particolare alla peste suina. Vorrei soltanto sottolineare che ancora una volta il nostro paese recepisce con notevole ritardo direttive della CEE, e mi pare — se ricordo bene — che nella casistica dei paesi siamo gli ultimi, il «fanalino di coda», in quanto ben 170 direttive non sono state recepite dal nostro paese.

Detto questo, per quanto riguarda soprattutto la funzionalità dei servizi veterinari delle USL, vorrei rivolgere, a nome del mio Gruppo, al Ministro della sanità un caloroso invito perchè nelle terapie ricostituenti delle unità sanitarie locali, che sono previste, si voglia tener conto anche del risanamento dei servizi veterinari, i quali, oltre ad assolvere compiti importantissimi per i riflessi sulla salute dell'uomo, svolgono anche compiti importanti per quanto riguarda l'aspetto economico dei problemi veterinari.

In questa fiduciosa attesa — come ho detto poc'anzi — e anche perchè si è tenuto conto nel corso della discussione in Commissione di alcune osservazioni fatte dai colleghi del mio Gruppo, dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il Ministro della sanità.

* DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Ringrazio il relatore per il suo intervento. Non ripeto nulla, perchè sarebbe superfluo, dal momento che l'urgenza per la quale il provvedimento è stato presentato sotto forma di decreto è stata rilevata anche da chi è intervenuto a nome dell'opposizione. Mi rendo conto del fatto che noi recepiamo in una forma impropria direttive comunitarie. Tuttavia devo dire, per quanto riguarda l'emendamento che tende a sopprimere la deroga alle disposizioni in vigore, che è perfettamente inutile recepirlo, se non deroghiamo alle disposizioni in vigore.

Se fossimo già in sede di esame degli emendamenti, potrei dire che sono contrario

all'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, perchè annulla parte notevole del provvedimento per quanto riguarda il recepimento delle direttive comunitarie. Noi non intendiamo estendere a tutto quel che esiste nelle direttive comunitarie il potere di decretazione del Ministero: lo facciamo per ragioni di urgenza su queste direttive specifiche, ripromettendoci, per ogni altro caso che comporti modificazioni delle leggi vigenti, e anche per le modificazioni che saremo costretti a fare in deroga, ad approntare un disegno di legge che contenga quelle modificazioni che abbiamo applicato e che diventano poi nuova disposizione di legge nella misura in cui si modificano le leggi stesse.

Devo fare presente altresì che i limiti di copertura non sono enormi e che abbiamo già stabilito la distribuzione per le regioni. Non considero innanzitutto accettabile, parlando a nome del Governo e in particolare per il Tesoro, il gravame di interesse, in quanto si stabilirebbe un precedente di enorme gravità per il bilancio dello Stato, tenendo anche conto che non sono le regioni che con finanza propria pagano, ma la fonte del finanziamento è definita all'articolo 3, comma 1: «Le indennità di abbattimento gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali». Quindi si tratta di fondi dello Stato, sui quali non posso pronunciarmi, senza chiedere semmai il parere alla Commissione bilancio, la quale non potrà non darmi ragione, perchè altrimenti rimane in sospeso il bilancio dello Stato per altre voci quando si introduce quel tipo di interesse; non posso far altro perciò che respingere anche questo emendamento 3.1.

Sono altresì contrario all'emendamento 2.1 che tende ad aumentare le indennità. Noi abbiamo generalizzato il provvedimento, portando il risarcimento per altre malattie, come la brucellosi e la peste suina, dalle misure 50-70 per cento alle misure 80-100 per cento e per l'afta epizootica al 70-80 per cento per una parte e al 100 per cento per l'altra parte. Se fosse accolto l'emendamento 2.1, non avremmo la copertura.

L'urgenza dell'adozione del provvedimento deriva anche dal fatto che, come voi sapete, continuiamo ad essere bloccati nella possibilità di esportazione dell'area comunitaria, con danni emergenti anche in altre direzioni, per talune specie di carni, lavorate e non, con danno notevole per la produzione di alcuni settori agricolo-industriali e per la nostra bilancia dei pagamenti.

È per queste ragioni che raccomando l'approvazione del provvedimento nel testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, anche in deroga alla normativa vigente, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, n. 84/643 e n. 84/645 dell'11 dicembre 1984, e n. 85/320 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo le parole: «politiche comunitarie», sopprimere le altre: «anche in deroga alla normativa vigente».

1.1

LA COMMISSIONE

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Art. 2.

1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

2. Quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani ricettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale.

3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi dell'articolo 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale.

4. Per l'abbattimento degli animali infetti o sospetti di infezioni è concessa al proprietario una indennità pari all'80 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. La misura della indennità viene elevata sino al 100 per cento del valore di mercato in caso di abbattimento di animali sospetti di contaminazione o di animali sani ricettivi di cui al comma 2.

6. Qualora venga consentita la utilizzazione per l'alimentazione umana delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nei commi 4 e 5 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

7. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorchè nazionalizzati, qualora venga accertato che in atto la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

8. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio in animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.

9. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal presente decreto e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove compete, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni o per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

10. Il Ministro della sanità dispone che le carni e i prodotti ed avanzi, ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.

11. Per i trattamenti di cui al comma 10 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'abbattimento degli animali infetti o sospetti di infezioni o contaminazione e sani ricettivi, purchè vaccinati, è concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di con-

certo con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

2.1 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 5.

2.2 LA COMMISSIONE

Al comma 6, sostituire le parole: «nei commi 4 e 5» con le altre: «nel comma 4».

2.3 LA COMMISSIONE

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Art. 3.

1. Le indennità di abbattimento gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali.

2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga delle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

3. Le regioni provvedono direttamente alla liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le regioni provvedono direttamente alla liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti entro 60 giorni dall'avvenuto abbattimento degli animali. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento sulla somma da liquidare».

3.1

LA COMMISSIONE

MURATORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURATORE, *relatore*. Signor Presidente, succede per la prima volta una cosa piuttosto strana. Il Governo in Commissione ha accolto, signor Ministro, signor Presidente, tutti gli emendamenti che la Commissione ha proposto; oggi il Governo respinge invece tutti gli emendamenti proposti dalla Commissione e che lo stesso Governo aveva accolto in sede di Commissione. A questo punto non so come comportarmi. Fra l'altro mi sembra che uno degli emendamenti, quello relativo agli interessi, abbia avuto regolarmente il parere favorevole della Commissione bilancio, anche se comportava una maggiore spesa.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, esso è stato determinato dal parere espresso sia da parte della Commissione CEE sia da parte della Commissione competente. Si è pensato che la delega fosse troppo ampia per cui con l'emendamento 1.1 proponiamo di ridimensionare la delega riportando il provvedimento al suo contenuto prevalentemente

tecnico. Del resto è soprattutto questo che ci interessa, visto che esamineremo tra poco in Aula un provvedimento di recepimento delle direttive comunitarie.

Ciò detto, mi sento in grande difficoltà, signor Ministro, e devo dichiarare il mio imbarazzo nei riguardi del Governo che in Commissione si comporta in un modo e in Aula in un altro. In conclusione confermo gli emendamenti e mi rimetto all'Assemblea.

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Signor Presidente, se si insiste sull'emendamento relativo agli interessi e questo verrà approvato, ritiro il provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, non è nella facoltà del Governo ritirare un provvedimento *in itinere*.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

L'emendamento 2.3 è precluso per effetto della reiezione dell'emendamento 2.2.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.1.

CAROLLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO. Signor Presidente, ho chiesto di parlare sia per assolvere il mandato ricevuto sia per fare una precisazione. Il relatore forse non ricorda bene, ma la Commissione bilancio non ha espresso il parere in merito all'emendamento 3.1, in particolare per quanto riguarda la frase: «A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento sulla somma da liquidare».

PRESIDENTE. Come mai la Commissione non ha espresso il parere?

CAROLLO. Perché l'emendamento era diverso e non comportava la norma riguardante il 10 per cento.

PRESIDENTE. Mi pare strano che la Commissione non abbia preso in visione quest'emendamento.

CAROLLO. Siamo solo ora venuti a conoscenza di questa norma, non abbiamo espresso il parere. Pertanto mi permetto di farlo in questa sede.

Devo dire che siamo un po' preoccupati, per le considerazioni fondate espresse dal Ministro della sanità. I fondi debbono essere trasferiti alle regioni; sappiamo quali sono i meccanismi procedurali che non raramente provocano ritardi, e le colpe di questi ritardi non sono certo nè del Ministro del tesoro nè della Ragioneria generale nè della Banca d'Italia nè del Ministro della sanità. Non è improbabile che quel 10 per cento possa essere considerato più un premio a chi ritarda anche se non ha motivi per farlo. In ogni caso si tratta pur sempre di un aumento di spesa: è ipotetico, ma anche in questo caso va considerato il modo come eventualmente possa essere pagato questo aumento. Nell'emendamento non è previsto e quindi il parere non può che essere sfavorevole.

MURATORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURATORE, *relatore*. A nome della Commissione, ritiro l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Ricordo che i restanti articoli del decreto-legge sono i seguenti:

Art. 4.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootologica, in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità.

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità dell'articolo 2, comma 6. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

Art. 5.

1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'anima-
le, impartito ai sensi degli articoli 2 e 4 del presente decreto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire 300.000 per ogni capo non abbattuto.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000. Alla stessa sanzione sono assoggettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi del presente decreto per impedire la diffusione delle malattie in esso previste.

4. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MERIGGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Per i fatti nuovi emersi nel dibattito, dichiaro il voto contrario del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Dispongo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, su

conforme avviso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare ora alla discussione del disegno di legge n. 1602, e, successivamente, alla discussione del disegno di legge n. 1969.

Discussione e approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 1602

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Misure urgenti per assicurare talune prestazioni di assistenza sanitaria nell'anno 1985» (1602).

COVI. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, intervengo sul disegno di legge n. 1602 a nome della Commissione bilancio. La Commissione, in data 26 febbraio 1986, ha espresso parere favorevole al testo del disegno di legge, sulla base del presupposto che il comma primo dell'articolo 1 limitava esclusivamente alle prestazioni di diagnostica specialistica e farmacoterapeutica gli interventi previsti per sanare i bilanci delle USL, ricorrendo ad operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti, secondo criteri e procedure stabilite con decreto del Ministro del tesoro. In relazione a tali oneri per capitale e interessi che venivano assunti a carico dello Stato, la clausola di copertura valutava gli oneri stessi in 170 miliardi per l'anno 1987 e successivi.

In seguito la Commissione di merito, anche sulla base di un parere espresso dalla Commissione affari costituzionali in data 25 marzo 1986 — il quale diceva: «censurabile appare inoltre la previsione di cui al comma primo dello stesso articolo 1, non essendo giustificata la limitazione ivi disposta delle assunzioni di impegni esclusivamente alle prestazioni di diagnostica specialistica e farmacoterapeutica, ove situazioni debitorie risultassero sussistenti per altri settori» — ha integralmente riformulato il comma primo dell'articolo 1, ricomprendendo in sostanza

tutte le situazioni debitorie delle USL per l'anno 1985.

A questo punto sorge il dubbio fondato che la clausola di copertura non sia sufficiente in quanto, se era sufficiente perchè gli interventi previsti erano limitati esclusivamente ai maggiori oneri per determinate prestazioni, estendendoli a tutte le situazioni debitorie può risultare non sufficiente.

Certo è che si arriva in Aula con questo dubbio, vivacemente espresso dal Ministero del tesoro, quando mi pare che un migliore coordinamento tra il Ministero della sanità ed il Ministero del tesoro avrebbe consentito di risolvere precedentemente la questione. Ma perchè la questione va esaminata con ocularità, per vedere quale sia l'effettivo onere cui si va incontro, sono costretto a proporre una questione sospensiva per il rinvio in Commissione, in modo che la Commissione bilancio possa esprimere a fondo il proprio parere, eventualmente anche rivedendo la clausola di copertura.

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Pregho il senatore Covi di avere la compiacenza di non insistere nella sua richiesta per motivi di carattere generale.

Questo provvedimento, infatti, è stato presentato il 10 dicembre 1985 — oggi è il 23 ottobre 1986 — e riguarda una parte delle passività derivate da un sistema dismesso con la legge finanziaria del 1987, quello cioè di portare in bilancio in sottostima lo stanziamento per il sistema sanitario nazionale, tutti gli anni e continuativamente al di sotto della stima, per arrivare poi, in chiusura d'esercizio, alla sospensione di prestazioni con generale disagio sia dei preposti al servizio sanitario nelle regioni e nelle unità sanitarie locali, sia soprattutto degli utenti che in talune zone sono stati abbandonati a se stessi o sottoposti all'assistenza indiretta che rappresenta la conseguenza della mancanza di alcuni finanziamenti.

Già in precedenza, in occasione dell'esame

di questa disposizione di legge, la Commissione affari costituzionali si era pronunciata contro la delimitazione ad alcune materie del finanziamento per la copertura dei passivi, definendola incostituzionale perchè non si hanno poteri di interferire sulla ripartizione dei fondi da parte delle regioni. È questa materia, infatti, nella disponibilità delle regioni. Si possono dare indirizzi di programmazione; se le regioni concordano si possono stabilire le misure all'interno del Consiglio sanitario nazionale, che è un organo diverso con una partecipazione preponderante delle regioni, ma non si può stabilire con legge dello Stato altro se non il flusso del finanziamento.

D'altra parte, il limite delle possibilità di copertura — come tutti sappiamo e come sapevamo anche nel momento in cui è stato esaminato all'origine, e non in questa fase successiva alla crisi, il disegno di legge n. 1602 — non serve a coprire totalmente il debito, tanto che nella legge finanziaria del 1987 questa voce rimane di 170 miliardi per i ratei dei mutui ed il rimborso di capitale dei mutui che le regioni possono contrarre in applicazione di questo disegno di legge con la Cassa depositi e prestiti, fermo rimanendo che l'onere è proprio dello Stato; ma la misura, nella legge finanziaria è stata portata a 700 miliardi, con l'aggiunta di 530 miliardi che, quando la legge sarà tale, dovranno essere utilizzati per un altro provvedimento il quale preveda la contrazione di altri mutui, sempre a carico dello Stato, per coprire l'intero passivo del 1985 e il passivo, già previsto con una stima nel mese di agosto, del 1986.

In queste condizioni ciascuno di voi si può rendere conto di come le unità sanitarie locali e i servizi regionali possano funzionare. Si attende con una certa preoccupazione che siano varati questo provvedimento e, appena possibile, quello successivo.

Il presente provvedimento peraltro avrà bisogno di tempo prima di determinare effetti pratici, nel senso che le regioni potranno essere autorizzate alla stipula dei mutui soltanto nel limite previsto dalla legge di un aggravio di 170 miliardi sul bilancio 1987. Non potranno eccedere tale limite, anche se

noi non possiamo indicare se le spese debbano riguardare il settore farmaceutico o la specialistica: provvederanno, nella misura in cui contratteranno con la Cassa depositi e prestiti, a far fronte ai creditori più solleciti.

Allora, se ritardiamo ancora, rinviandolo in Commissione, un provvedimento che ci occupa da 11 mesi, svuotiamo in parte, contribuiamo in qualche misura a ridurre la portata del nuovo criterio adottato, cioè quello di prevedere che lo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale sia corrispondente ad una logica previsione che, in questo caso, è pari a quella del 1986 aumentata del tasso di inflazione pari al 4 per cento.

Non so cosa possa avvenire in sede di Commissione dopo l'eventuale rinvio. Evidentemente potrebbe insorgere un conflitto non con il Ministero del tesoro, ma con la Commissione affari costituzionali che è sempre stata ritenuta competente in materia di pronuncia sui diritti dell'amministrazione centrale rispetto alle amministrazioni regionali. Poichè la 1^a Commissione si è già pronunciata in ordine alla incostituzionalità di una eventuale indicazione specifica, non potrà che ribadire tale parere.

Prego allora il senatore Covi di tenere conto di queste ragioni. Le norme del provvedimento, nella sostanza, non modificano assolutamente nulla perchè i mutui contraiabili sono dell'ordine di 170 miliardi, ripetibili per la serie di anni utili a coprire i mutui contratti che ammontano a circa 1.400 miliardi, se ben ricordo. In tal modo il provvedimento potrà essere sottoposto anche all'altro ramo del Parlamento per essere urgentemente approvato, sia pure con enorme ritardo. Solo a gennaio, quando saranno approvati la legge finanziaria e il bilancio dello Stato, esso potrà essere seguito dall'altro provvedimento che deriva dal maggiore stanziamento di altri 530 miliardi per gli anni 1988, 1989 e seguenti.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, ho

chiesto al relatore di poter rispondere al suo posto perchè ritengo che, di fronte ad alcuni problemi, il presidente della Commissione debba assumere intera la responsabilità. E io questa responsabilità assumo per intero dicendo al Ministro che ho molto apprezzato le sue considerazioni e che nel merito sono anche d'accordo. Ma quanto ha detto mi ha convinto che noi abbiamo il dovere di sottoporre di nuovo all'esame della 5ª Commissione questo provvedimento. Perchè? Non si pongono problemi di costituzionalità, ma problemi di rigore, di rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Dobbiamo cioè accertare che vi sia la copertura corrispondente alla spesa. Questo non vuol dire che ci opponiamo al provvedimento. Le alternative potrebbero, a mio avviso, essere le seguenti: introdurre un meccanismo che consenta, almeno per questo anno, di non superare certi limiti, ridurre le spese oppure aumentare lo stanziamento. Credo che probabilmente la terza sarà la soluzione giusta.

Signor Presidente, mi impegno quindi non solo a far riesaminare il provvedimento in Commissione mercoledì prossimo, ma anche a mettere la Commissione stessa in condizione di fornire alla Presidenza del Senato informazioni che possano consentire una rapida ripresa della discussione in Aula di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'intervento del presidente della Commissione bilancio, senatore Ferrari-Aggradi, sia stato molto chiaro.

Ricordo che a norma dell'articolo 93, quarto comma, del Regolamento, nella discussione sulla questione sospensiva possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

MELOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELOTTO. Signor Presidente, udite le dichiarazioni del Ministro e del presidente della Commissione bilancio, mi permetto di

insistere affinché il provvedimento venga esaminato oggi stesso per le seguenti ulteriori ragioni.

Il disegno di legge in esame rientra nell'ambito di una manovra che attiene al biennio 1985-86, che prevede uno stanziamento di 170 miliardi di lire nella legge finanziaria 1986-87, già proposto dal Governo, mentre per il successivo biennio 1988-89 è portato a 700 miliardi. Lo stanziamento di 700 miliardi coprirà quindi totalmente il disavanzo derivante dalla sottostima del fondo sanitario relativa a questi anni. Del resto, l'articolo 4 del disegno di legge prevede che: «All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro». È chiaro che potrà essere di più: anzi, sarà certamente di più. È altrettanto chiaro, però, che nel disegno di legge finanziaria per il 1987 è già previsto che, nel triennio, si passerà da 170 a 700 miliardi l'anno per la sua copertura. Pertanto, nella legge che dovremo approvare a completamento di questa, relativa alla sanatoria del 1986, troverà posto la completa definizione del problema.

Nel frattempo, si deve aggiungere che all'articolo 1 è stata introdotta la rilevazione, da parte delle unità sanitarie locali e delle regioni, della situazione esatta delle entrate e delle uscite (e quindi della situazione debitoria), che ci sarà trasmessa man mano che verrà completata. Ritengo perciò opportuno che venga approvato oggi stesso il provvedimento, per trasmetterlo alla Camera prima che inizi la sessione di bilancio, affinché in quella sede trovi puntuale riscontro, senza di che credo il provvedimento potrà subire ulteriori negativi rinvii.

Il presidente Ferrari-Aggradi mi scuserà: comprendo le sue ragioni. Ha fatto bene, nella sua veste e per le sue responsabilità, a farcele presenti. Sono convinto, però, che nulla sarà compromesso dal momento che la strada da seguire è stata indicata e che la copertura potrà essere completa per il bien-

nio 1985-86, anche se, alla fine, i provvedimenti legislativi di copertura dovranno necessariamente essere due, anzichè uno.

SIGNORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, permettete ad un oppositore così coerente e così duro — come stamane sono stato in Commissione sanità — rispetto a questo disegno di legge, che costituisce una ulteriore sanatoria e che è soltanto il penultimo, ovviamente, per la cronologia, degli splafonamenti — sono i neologismi del sistema — che si produrrà ancora in successione, di provare in qualche modo gioia ed orgoglio perchè si deve riconoscere al Movimento sociale italiano di aver già rimarcato questa contraddizione in termini.

Signor Ministro, abbiamo studiato il provvedimento, ce lo siamo «digerito» in Sottocommissione dove io personalmente sono stato puntualmente presente, c'è stato il filtro di tutte quelle normative regolamentari per cui si arriva in Aula conoscendo le determinazioni di ogni Commissione, e stranamente stasera che ci avviavamo, o meglio che vi avviavate, ad una conclusione di sanatoria e di perfezionamento di questo ripianamento di quelle che sono le omissioni della periferia, si fa marcia indietro. Ecco a cosa porta un sistema, un regime che da otto anni vive in questa maniera: anche a queste incredibili situazioni in Aula, penosissime.

Stamattina mi sono rivolto a lei, signor Ministro — che come uomo lo avevo nel cuore — io come operatore della sanità a lei come Ministro della sanità, di questa sanità, come uomo politico al vertice, in questo momento, per continuare quello che da otto anni è stato perpetrato contro la salute del cittadino. E veramente questa sera sono molto più addolorato sul piano umano e sono qui ad aspettare gli sviluppi di questo garbato battibecco tra le competenze delle varie Commissioni, le quali ritenevo che avessero ormai «digerito» completamente tutto il provvedimento, tanto da averlo perfezionato

per mettere in conto sulle casse dello Stato un ulteriore *deficit* delle unità sanitarie locali.

Finisco brevemente. Non ci trovo niente di incoerente, presidente Ferrari Aggradi. Ricordo che durante l'inverno passato in Sottocommissione ci siamo presi il gusto, doveroso, di ascoltare alcuni interlocutori nel corso delle audizioni che i sottocomitati devono tenere per poter comprendere quello che stanno facendo, in vista della formulazione di un disegno di legge, che deve essere sottoposto all'esame della Commissione sanità per poi, sentiti tutti i pareri, giungere all'esame dell'Aula. Stamattina, quando eravamo ancora tutti insieme in Commissione sanità, ho ricordato come i funzionari del Ministero del tesoro allora, certo non con arroganza — perchè penso che un funzionario non venga qui con arroganza ma con determinazione — assicuravano che non sarebbero stati accettati *deficit* o voci debitorie che andassero al di là dei provvedimenti per gli splafonamenti — perdonate il neologismo — effettuati dalle unità sanitarie locali per l'assistenza farmaceutica e per l'assistenza specialistica convenzionata esterna. È stato dichiarato esplicitamente che non avrebbero più consentito a pagamenti connessi a splafonamento in quanto, se non fosse comparso un accenno qualsiasi in un disegno di legge in cui fossero definite le responsabilità soggettive dei responsabili, il Ministero non avrebbe più pagato, non era più nelle condizioni di pagare. Quindi non so che fine abbiano fatto queste dichiarazioni. Le ritrovo qui stasera quando si afferma che il Tesoro deve essere rassicurato, perchè non c'è copertura. Hanno ragione dunque i funzionari, hanno più ragione di noi, sono più coerenti, più morali e obbediscono al dovere di badare ai soldi dell'erario. In fondo fare questa sanatoria significa fare una soprattassa: c'è la tassa sulla salute e questa è la soprattassa sulla salute, in quanto il solito contribuente paga in anticipo la sua condizione di possibile malato, ed è facile, quando ci si ammala, peggiorare perchè lo Stato dà poca assistenza con costi veramente incredibili rispetto ai sacrifici. Evidentemente qualche cosa sta accadendo per cui non si è più nella condizione di poter finanziare queste stranezze.

Ripeto, non posso dare assolutamente consigli nè indicazioni; attendiamo le conseguenze di questo strano balletto di competenze. Certo, la regione Lazio, *in extremis*, perchè non aveva la possibilità di disporre di coerenti e decenti strumenti di verifica in ordine a quelle che sono le reali fonti del deficit delle unità sanitarie locali del Lazio, per potere approfittare di tale finanziamento ha messo insieme queste bollette di accompagnamento per la salute così disgraziatamente portate avanti nel Lazio e adesso, signor Ministro, tira fuori un altro conto di 260 miliardi. Ma allora a questi assessori non dobbiamo assolutamente dare responsabilità soggettive. Continuiamo a ripianare, certo, poi finirà la legislatura e queste cose le dimenticheremo, ci saranno ancora «splafonamenti» perchè è nel sistema, è il costo di regime che ci porta a questo punto.

MERIGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, il senatore Muratore a proposito del provvedimento precedente, dopo le cose accadute — cioè il Ministro che respingeva gli emendamenti votati in Commissione con il parere favorevole del Governo — aveva detto che si sentiva a disagio. Adesso ci occupiamo di un altro provvedimento e anch'io mi sento a disagio, ma soprattutto stupito, oso dire anche un po' indignato, per quello che sta accadendo.

Credo che vi siano divergenze all'interno del Governo e che vi sia soprattutto una divergenza tra il Ministero della sanità e quello del tesoro. Non vorrei che fosse un'ultima sortita del Ministero del tesoro, questa.

Comunque, quello in discussione era un provvedimento indubbiamente sofferto, che aveva trovato una soluzione unitaria in Commissione — e lo testimonia il fatto che il relatore era portatore di una posizione unitaria — mentre ora assistiamo ad un nuovo colpo di scena da parte della Commissione bilancio.

Saremmo favorevoli a continuarne l'esame per le ragioni espresse anche dal senatore Melotto, tuttavia non vorremmo che, un do-

mani, vi fosse un rinvio per mancanza di copertura finanziaria. In questa sede, infatti, è intervenuto il Presidente della Commissione bilancio, oltre ad un membro della Commissione stessa. A noi interessa in definitiva che il provvedimento venga approvato ma che non incontri intoppi nè ostacoli futuri.

Quindi, mi rimetto anche a lei, signor Presidente. Non vorrei, infatti, che continuando oggi l'esame del provvedimento, ci trovassimo poi domani con un provvedimento inficiato dalla mancanza di un nuovo parere della Commissione bilancio.

Pertanto, ripeto, mi rimetto a lei, signor Presidente, per sapere cosa fare. Ciò comunque che a me soprattutto premeva era rilevare le contraddizioni all'interno del Governo e della maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore Meriggi, purtroppo io non posso decidere in merito poichè, dal punto di vista formale, è stata proposta una questione sospensiva ed è necessario che l'Assemblea si esprima su tale questione.

Nei casi in cui, nel corso della discussione, viene presentato un emendamento nuovo, posso d'autorità rinviare il provvedimento in Commissione. In questo caso però non si tratta della presentazione di emendamenti nuovi, e dunque a me spetta soltanto mettere in votazione la questione sospensiva e, in questo caso, ripeto, è l'Assemblea che deve decidere.

Metto quindi ai voti la questione sospensiva, proposta dal senatore Covi, per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1602.

È approvata.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno» (1969)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Consoli, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

impegna il Governo, prima di attivare le procedure di concessione dei contributi per gli smantellamenti dei tubi saldati, ad informare le competenti Commissioni parlamentari del quadro delle domande presentate e delle iniziative che intende mettere in atto specie a tutela dell'occupazione.

9.1969.3 CONSOLI, MARGHERI, FELICETTI, BAIARDI, URBANI, POLLIDORO, PETRARÀ, GIANOTTI

Il senatore Consoli ha facoltà di parlare.

CONSOLI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente. L'ordine del giorno da me presentato insieme ad altri senatori si riferisce ad un emendamento del Governo, con cui si estendono al settore dei tubi saldati i meccanismi previsti dalla legge n. 193, cioè si incentiva la dismissione di impianti e si incentiva con differenziale la dismissione di impianti legati a progetti di riconversione.

Poichè la crisi del settore è vera e poichè vi è stato un grave ritardo nell'affrontare le problematiche di questo settore, riteniamo che l'operazione di ristrutturazione del settore dei tubi saldati, benchè necessaria e dolo-

rosa, sia di difficile gestione, per cui possono determinarsi forti contrapposizioni di interessi. Il risultato finale non può essere il migliore dal punto di vista dell'efficienza complessiva del settore e dell'interesse dell'azienda Italia; le problematiche occupazionali possono essere fortemente sottovalutate. Perciò, pur essendo d'accordo con il testo presentato dal Governo, sentiamo il bisogno che ci sia un impegno esplicito da parte del Governo stesso a riferire nelle Commissioni competenti del Parlamento, nel momento in cui saranno state presentate tutte le domande per accedere a queste provvidenze, al fine di avere un quadro complessivo di quel che si taglia, di quel che si ristrutturava, di quel che si verticalizza, di quanti sono i progetti di riconversione per avere, quindi, un'idea, in sede politica e parlamentare, dei criteri-guida di questo processo di ristrutturazione, non perchè non abbiamo fiducia negli apparati tecnici del Ministero, ma per evitare che tutta l'operazione del settore sia fondata in termini esclusivamente burocratici, con conseguenze difficili da governare e addirittura pericolose.

Per queste ragioni prego il Governo e i colleghi di accogliere positivamente questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zito. Ne ha facoltà.

ZITO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente perchè, se non sbaglio, è la terza volta che questo ramo del Parlamento si occupa della conversione in legge di un decreto-legge riguardante la proroga per alcune aziende in amministrazione straordinaria e alcune modifiche alla cosiddetta legge Prodi.

Mi pare di ricordare che il primo decreto che si occupava di questa materia portasse la data del 24 maggio di questo anno, quindi, se non sbaglio, sono cinque mesi che questo disegno di legge oscilla tra il Senato e la Camera. Ciò dovrebbe indurci ad una sollecita discussione e — mi auguro — approvazione di questo disegno di legge e dovrebbe indurci altresì ad esprimere l'augurio che il testo così come approvato da questo ramo

del Parlamento possa essere recepito dalla Camera dei deputati, anche perchè nel testo che oggi è in discussione sono stati eliminati, o si propone l'eliminazione, di taluni punti controversi e sono state recepite anche alcune indicazioni venute dalla Camera dei deputati.

Entrando nel merito, l'articolo 1 riguarda la proroga, come ho già accennato, dell'esercizio di alcune imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria — si tratta perciò di una misura di carattere particolare — mentre negli articoli 2, 3, 4 e 5 sono previsti degli interventi che modificano la normativa afferente all'amministrazione straordinaria.

Ritengo che alcune di queste modifiche abbiano delle caratteristiche tali di urgenza e di necessità da essere legittimamente inserite nel decreto-legge e da richiedere altrettanto sollecitamente la nostra approvazione, mentre, probabilmente, per qualcuna delle disposizioni contenute nel decreto-legge, sarebbe più saggio il rinvio alla normativa di modifica della legge Prodi.

Com'è noto, in Commissione industria del Senato già da diverso tempo giace un disegno di legge estremamente sintetico presentato dal Governo, che in sostanza abroga la disciplina dell'amministrazione straordinaria, e sono stati presentati anche alcuni disegni di legge d'iniziativa parlamentare che modificano in misura abbastanza radicale la cosiddetta legge Prodi. Io esprimo l'augurio e rappresento l'esigenza che la discussione di questi disegni di legge possa procedere a ritmo accelerato in modo che si arrivi rapidamente in Aula con una proposta di modifica della legge Prodi.

Non so se passerà la linea sostenuta dal Governo, cioè quella di un'abrogazione *tout court* di tale legge, oppure se passerà la linea, che mi sembra più rappresentativa dell'opinione dei Gruppi parlamentari, di una sua modifica radicale; in ogni caso è importante che si arrivi alla approvazione della nuova disciplina.

Mi risulta che in questi ultimi mesi non ci sono state nuove ammissioni alla disciplina della legge Prodi. Tutto sommato il fatto è positivo; non so però se siamo in grado di

garantire, stante il particolare meccanismo della legge Prodi che affida la decisione relativa all'ingresso o meno nell'amministrazione straordinaria ad organi giurisdizionali, il mantenimento di questa sorta di congelamento della legge Prodi. Mi chiedo anche se sia saggio, per così dire, mantenere questo congelamento, senza avere riguardo ad una considerazione complessiva dei problemi che si pongono in ordine alle situazioni di crisi che, come i colleghi sanno, vengono affrontate soprattutto con gli strumenti della legge Prodi ma anche con lo strumento della finanziaria GEPI. Io ritengo che le discussioni su questi due disegni di legge, l'uno relativo alla Prodi, l'altro relativo alla GEPI, dovrebbero, se non procedere parallelamente, almeno tener conto l'una dell'altra.

Signor Ministro, approfitto dell'occasione per sottoporre alla sua attenzione un problema estremamente delicato. Come è noto, l'intervento della GEPI è limitato alle aree meridionali del paese ed esclusivamente alle piccole e medie industrie, mentre la legge Prodi, secondo anche le indicazioni provenienti dai due disegni di legge all'esame del Parlamento, dovrebbe riguardare le grandi imprese che sono collocate prevalentemente nel Nord del paese. Ricordo che il Governo, per quello che riguarda la GEPI, ha assunto un atteggiamento molto rigido in ordine al mantenimento dell'attuale ambito territoriale. Mi auguro — ed è per questo che faccio un accenno al parallelismo tra le due leggi — che se si rispetta tale parallelismo, sia possibile mantenere ferma questa posizione del Governo.

Fatte queste poche considerazioni, esprimo naturalmente parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premesso che secondo quanto disposto dall'articolo 2-bis della legge 2 aprile 1986, n. 88, per la FIT-Ferrotubi si ipotizzano interventi di ristrutturazione o di riconversione,

impegna il Governo, qualora si dovesse procedere a programmi di riconversione, a far sì che:

a) prioritariamente sia chiamata l'IRI a predisporre iniziative sostitutive;

b) la qualità dei programmi sia tale per valenza produttiva industriale e per livelli occupazionali non solo da rispettare quanto disposto dall'articolo 2-bis della legge n. 88, ma anche da essere adeguati alle risorse disponibili, dato che alle risorse indicate dall'articolo 2-bis della legge n. 88 vanno aggiunte tutte quelle derivanti dal rilevante patrimonio aziendale.

9.1969.2 URBANI, CONSOLI, FELICETTI, MARGHERI, BAIARDI, GIANOTTI, PETRARÀ, POLLIDORO, ZITO

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URBANI. Signor Presidente, colleghi, l'ordine del giorno n. 2, che si riferisce alla situazione particolare della FIT-Ferrotubi, fabbrica ligure di Sestri Levante, di cui abbiamo largamente discusso nel passato, ha bisogno di qualche parola di illustrazione, soprattutto per intenderne il significato.

Questo ordine del giorno assume un valore particolare dal momento che, dopo gli ultimi contatti che si sono avuti, su di esso si è creato un largo consenso e vi è stato anche l'assenso da parte del Governo.

Credo che tutti conoscano la drammaticità della situazione che si è determinata nella zona di Sestri nelle ultime settimane dopo la decisione del Governo di non ottemperare alla decisione, che era stata assunta fra il giugno 1984 e il giugno 1985, di attuare un programma di ristrutturazione della FIT-Ferrotubi, incaricandone la Dalmine, come soluzione industriale che doveva ristrutturare il settore dei tubi senza saldature per renderlo pienamente competitivo nei confronti di un mercato internazionale particolarmente difficile e rischioso, ma suscettibile di prospettive positive, soprattutto quando la crisi congiunturale odierna fosse stata superata.

Credo che non si possa capire la dramma-

ticità cui ho fatto cenno prima — che peraltro non è di oggi ma che è corsa come un filo rosso nel corso di tutti questi anni, almeno cinque, nella vicenda della FIT in Liguria entro il quadro della crisi generale dell'industria ligure — se non si tiene conto di un fatto e cioè che via via, per risolvere questa grave crisi, sono state presentate dal Governo, dall'IRI, dalla Dalmine stessa, una serie di soluzioni, che successivamente sono sempre via via state abbandonate. Da ultimo la soluzione prevista dalle due leggi dell'84 e dell'85 sulla siderurgia per la quale sono state anche stanziare delle risorse, sulla quale discutemmo nei due rami del Parlamento anche con momenti di tensione, che portò ad una decisione del Parlamento a sostegno della proposta del Governo — lo voglio ricordare — non priva di difficoltà. Si trattò di una scelta controversa, di una scelta difficile per certi aspetti e tuttavia fu una scelta precisa, una scelta industriale, tale che pareva risolvere definitivamente agli occhi soprattutto dei lavoratori e dei cittadini di Sestri l'annoso e drammatico problema della FIT. Voglio ricordare, a riprova del senso di responsabilità dei lavoratori e delle forze politiche liguri e di Sestri, che tale soluzione, pur industrialmente valida, significava tuttavia che dalla vecchia FIT di 3.000 lavoratori si passava ad una nuova FIT, sempre impegnata sui tubi senza saldatura, con 600-700 lavoratori.

L'accettazione di una proposta di questo genere era il segno che in Liguria si sapeva guardare al futuro, si sapevano fare i sacrifici necessari in vista soprattutto di una soluzione molto più «piccola», ma industrialmente valida.

Il cambiamento abbastanza improvviso del Governo, che non ha attuato la legge entro i termini fissati dalla norma, non si è impegnato per avere il via dalla CEE e che alla fine, in una recentissima riunione pubblica a livello ministeriale, ha confermato che quel progetto non poteva essere più attuato, riporta in alto mare tutto il problema. Credo che tutti noi che abbiamo esperienza delle difficoltà e dei drammi che apre una crisi industriale siamo consapevoli delle ragioni dell'emergenza che si operava a Sestri e in Liguria e che ha visto anche iniziative cla-

morose, pur se discutibili agli occhi di alcuni, come le dimissioni di tutta la giunta di Sestri, che fra l'altro non è di sinistra, e anche iniziative nei confronti del Governo, concretatesi in particolare in un appello al Presidente del Consiglio a cui anche il nostro Gruppo ha dato il suo contributo in quanto il presidente del nostro Gruppo, senatore Pechioli, su tale questione ha scritto al Presidente del Consiglio.

Stando così le cose, nel momento in cui consideriamo necessario questo ordine del giorno del quale anzi ci siamo fatti promotori, tuttavia dobbiamo dire che, dal nostro punto di vista, la soluzione prevista dalla legge n. 88 del 1985, la soluzione cioè che mantiene la FIT-Ferrotubi nella produzione dei tubi senza saldatura, è quella per noi ancora più valida. Non ci convincono, infatti, le ragioni avanzate per giustificare l'abbandono di questa soluzione, soprattutto perchè la crisi di fronte alla quale ci troviamo è congiunturale. Tutto dice che tale crisi sarà superata e forse in quel momento si vedrà che la Dalmine, un volta chiuse le altre fabbriche interessate con la FIT al settore — le quali, non ristrutturate, difficilmente potranno resistere nella situazione attuale, riprenderà i suoi vecchi programmi, puramente aziendali, in contrasto con quello che è il prevalente interesse generale, che invece corrispondeva alla soluzione che manteneva e rilanciava la FIT-Ferrotubi nel settore.

Tuttavia, se il Governo, come è parso ormai chiaro, insieme all'IRI e alla Dalmine hanno deciso che di quel progetto non se ne deve fare più nulla — anche se ci sono due leggi che di fatto lo prevedono e lo finanziano — allora lo stesso Governo deve prendere un impegno, deve dare una risposta, deve dire che cosa intende fare per risolvere la grave situazione della FIT-Ferrotubi. Riteniamo insomma che, responsabile come è di questa nuova scelta tanto discutibile, lo stesso Governo debba presentare un programma preciso. Ma siccome anche il Parlamento è coinvolto oggettivamente in questa responsabilità, questo ordine del giorno se, come penso, verrà votato unanimemente, rappresenterà un indirizzo del Parlamento al Go-

verno perchè proponga una soluzione valida, anche nel caso — che noi non condividiamo — che si decida l'abbandono del programma di ristrutturazione e si punti esclusivamente ad una problematica riconversione.

L'ordine del giorno da me presentato prevede che in una ipotesi di riconversione ci sia un soggetto sicuro, come controparte trasparente e chiara, nella difficile opera di realizzazione di un programma sostitutivo. Abbiamo individuato questo soggetto nell'IRI che può essere investito prioritariamente di tale comparto anche tenuto conto del fatto che non solo questo istituto è il più affidabile — altri enti del resto non ce ne sono e qualora fossero possibili altre soluzioni, queste, come la GEPI, non darebbero certamente sufficienti garanzie — ma anche perchè, bene o male, sul precedente programma l'IRI era presente con la Dalmine.

L'ordine del giorno prevede, inoltre, che nel perseguire programmi di riconversione si utilizzino sia le risorse già fissate nelle leggi n. 193/84 e n. 88/85, sia le altre, vigenti risorse patrimoniali dell'azienda, risorse che, sommate insieme, possono assicurare una soluzione produttiva industriale valida non solo nel settore industriale ma anche di servizi avanzati collegati all'industria. Queste risorse superano i 200 milioni per addetto, se si prende come base il numero minimo di addetti di cui parla l'articolo 2-bis della legge n. 88.

Abbiamo quindi le condizioni oggettive perchè, con un impegno serio e onesto del Governo, pur in un'ottica che — ripeto — non condividiamo, di riconversione e non più di ristrutturazione, si abbia una soluzione industrialmente ed economicamente valida.

Credo che tutti noi, tutti i Gruppi, anche per l'analogia di posizione in cui ci siamo venuti a trovare tutti a causa del rapido cambio delle decisioni odierne rispetto a quelle del recente passato, possiamo capire i problemi reali che oggi investono aree in crisi come quella dove da decenni opera la FIT.

Per questo siamo interessati all'impegno cui il Governo è chiamato con questo ordine del giorno. Il Parlamento deve sostenerlo

affinchè finalmente la questione si chiuda in modo corrispondente alle attese della gente, dei lavoratori, ma anche ai vincoli effettivi di una politica industriale seria.

Per questo, se come penso vi sarà consenso, desidero che l'ordine del giorno non sia presentato soltanto dal mio Gruppo, ma venga fatto proprio da tutti i Gruppi che in questo modo convergono su una scelta che, date le circostanze, può essere valida anche perchè è quella che può essere realisticamente perseguita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593,

considerato che nel settore siderurgico nazionale e internazionale, nonostante i drastici interventi sulla struttura, permane tuttora una grave situazione di crisi, legata anche alla ulteriore riduzione dei consumi specifici nei vari settori d'impiego;

vista la necessità di offrire ulteriori certezze sia ai lavoratori dipendenti dalle aziende del settore sia alle imprese stesse per i loro programmi di risanamento;

considerato che il regime di prepensionamento per i lavoratori citati, previsto dalla legge 31 maggio 1984, n. 193, viene a scadere il 31 dicembre 1986;

considerato che nel disegno di legge finanziaria 1987, tab. B, sono previsti stanziamenti per gli anni dal 1987 al 1989 per la proroga del regime di prepensionamento di cui sopra;

impegna il Governo

a provvedere, con propria iniziativa, alla tempestiva proroga al 31 dicembre 1988 del regime di prepensionamento previsto dalla legge n. 193 del 1984.

9.1969.1

LA COMMISSIONE

ROMEI, relatore. La mia replica sarà telegrafica, signor Presidente. Ringrazio in modo

sentito il senatore Zito e faccio miei gli auspici che egli ha formulato circa l'esigenza di approvare, finalmente, questo decreto-legge — è la terza volta che lo stiamo esaminando —, ma soprattutto circa la necessità di accelerare l'iter parlamentare dell'esame dei disegni di legge di riforma della cosiddetta legge Prodi.

Detto questo, signor Presidente, vorrei illustrare altrettanto rapidamente l'ordine del giorno che presento a nome della Commissione e che ha ricevuto l'approvazione unanime di essa. Con tale atto si vuole richiamare, come del resto si evince dalla lettura del testo, l'impegno del Governo ad attivare le necessarie iniziative affinché il regime di prepensionamento per i lavoratori siderurgici, previsto dalla legge 31 maggio 1984, n. 193, che scade il prossimo 31 dicembre, sia prorogato per altri due anni. Tale proroga si impone perchè, nonostante i drastici interventi operati nel settore della siderurgia, esso versa tuttora in una grave situazione di crisi, legata anche alla riduzione dei consumi dei relativi prodotti nei vari settori di impiego. Di qui, onorevoli senatori, la necessità di un tempestivo intervento governativo, vista la scadenza imminente, mirato a realizzare la suddetta proroga quale condizione imprescindibile per proseguire nell'opera di ristrutturazione del settore e per assicurare la opportuna copertura sociale ai lavoratori interessati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il mio intervento sarà breve, signor Presidente ed onorevoli senatori: cercherò soprattutto di chiarire alcuni punti e di assicurare nuovamente coloro che sono intervenuti; ringrazio per questo il senatore Zito, il senatore Consoli, il senatore Romei e il senatore Urbani. Desidero assicurarli dell'impegno del Governo nel proseguire secondo quanto già ricordato in più occasioni, dal momento che questo decreto-legge è la terza volta che viene presentato in Parlamento.

Vorrei iniziare da quanto ha dichiarato il senatore Urbani, facendo riferimento al suo

ordine del giorno. Egli, nell'illustrare l'ordine del giorno n. 2, che il Governo accetta, ha fatto riferimento alla legge n. 88 e agli impegni che il Governo non avrebbe mantenuto. Ecco, vorrei precisare che non soltanto il Governo ritiene di aver mantenuto fino in fondo gli impegni indicati dalla legge n. 88 del 1986, ma addirittura, attraverso questo decreto-legge e attraverso la proroga dei termini stabiliti da quella stessa legge, ha voluto nuovamente far presente al Parlamento — assumendosene la responsabilità e rivolgendo una sollecitazione a tutti coloro che devono adottare le conseguenti iniziative — che gli impegni previsti dalla legge devono essere mantenuti.

D'altra parte, il senatore Urbani sa benissimo — per essere un conoscitore profondo e di quei problemi e del settore — che dalla emanazione della legge n. 88 ad oggi sono intervenute diverse variazioni, soprattutto nel mercato dei tubi, che hanno peggiorato

lo scenario non solo nazionale ma anche europeo. Inoltre, lo stesso senatore Urbani sa benissimo che questa situazione si è pesantemente riverberata sull'azienda maggiormente coinvolta nell'attuazione della legge n. 88 del 1986, vale a dire la Dalmine. Ora, la situazione verificatasi successivamente all'entrata in vigore della legge è una situazione oggettiva, tanto è vero che la Comunità economica europea ha di recente manifestato, attraverso una propria pronuncia, perplessità nel consentire il ripristino di talune capacità produttive e, quindi, di impianti non più funzionanti.

Sono dati oggettivi che — come appare evidente — il Governo deve far presenti, perchè nasconderli vorrebbe dire non essere responsabili di fronte ad una situazione che ha duramente colpito ormai da tempo una zona del nostro paese e, di conseguenza, i lavoratori, le loro famiglie e l'intero comprensorio nel suo insieme.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato). Con l'articolo 6 del decreto-legge si proroga dunque il termine previsto dalla legge n. 88, che prevedeva due tipi di intervento; questo il senatore Urbani lo sa bene e ne ha anche parlato nell'illustrare l'ordine del giorno da lui presentato. Si tratta, in particolare, di interventi di ristrutturazione e di riconversione. Il Governo manterrà quindi i propri impegni, ricercando, come ha fatto negli ultimi mesi, soluzioni nell'uno e nell'altro campo. È chiaro che l'ordine del giorno in questione non fa altro che rimarcare quella legge, anche se rivolge una sollecitazione prioritaria all'IRI affinché si ricerchino soluzioni anche nel campo della riconversione. In questo senso il Governo concorda ed in questa direzione assicura che si muoverà.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per esprimere altresì il consenso del Governo all'ordine del giorno n. 3 presentato dal se-

natore Consoli. Il Governo informerà le Commissioni parlamentari delle domande che perverranno per quel che concerne gli smantellamenti nel settore dei tubi saldati. Il Governo accoglie, inoltre, l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione, che il relatore, senatore Romei, ha illustrato poco fa ed assicura, infine, al senatore Zito che si impegnerà a seguire la fase di attuazione del disegno di legge relativo all'aggiornamento della legge Prodi, attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento, affinché siano esaminati e colti in maniera più congrua quegli aspetti che giustamente il decreto-legge non ha affrontato e risolto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli ordini del giorno in esame.

ROMEI, relatore. Il giudizio sull'ordine del giorno n. 1 presentato dalla Commissione

l'ho già espresso. Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dai senatori Urbani e Consoli, n. 2, relativo alla FIT-Ferrotubi, sono favorevole in quanto prioritariamente l'IRI è chiamato a predisporre iniziative sostitutive.

Il parere del relatore sull'ordine del giorno n. 3, infine, è anch'esso favorevole.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Come avevo già anticipato poco fa, signor Presidente, il Governo è favorevole a tutti e tre gli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. Senatore Romei, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione?

ROMEI, *relatore*. Non insisto per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

URBANI. Sì, signor Presidente; insisto per la votazione per dare maggiore rilievo all'ordine del giorno da me presentato con altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori.

È approvato.

PRESIDENTE. Senatore Consoli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

CONSOLI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, invito il senatore Carollo a riferire all'Assemblea il parere espresso dalla 5^a Commissione

sugli emendamenti comportanti oneri finanziari.

CAROLLO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 6.0.1, che comporta — l'ultimo comma lo precisa — una spesa di 80 miliardi di lire, la disponibilità viene indicata nelle giacenze della legge n. 675 (e credo che purtroppo ce ne sono). Quindi gli 80 miliardi non credo che possano rappresentare un grosso problema o un danno di natura contabile, per cui il parere è favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.0.2, si tratta di una proroga eventuale di sei mesi della cassa integrazione. Formalisticamente sembra che non sia ipotizzata la spesa e la relativa copertura. In verità però in materia non è che debba esistere effettivamente una quantificazione che è sempre ipotetica. Si tratta di una copertura che si sa come viene trovata: più o meno automaticamente e più o meno malinconicamente, ma viene trovata. Pertanto, inserendo le ragioni del giudizio nel quadro tradizionale che è proprio della materia, il parere non può che essere favorevole e lo esprimo in questi termini.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979,

n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1986 e il 31 marzo 1987, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 2.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, può disporre con proprio decreto che le imprese che siano state o vengano assoggettate ad una medesima procedura di amministrazione straordinaria con continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e che abbiano svolto o svolgano effettivamente attività di identico oggetto, ovvero abbiano costituito o costituiscano fasi o stadi di una impresa sostanzialmente unitaria, ovvero di cui risulti accertata l'effettiva identità della direzione amministrativa, siano considerate come un unico soggetto, avente come denominazione sociale quella di una delle società sottoposte alla procedura, a far data dall'inizio di questa e per tutta la sua durata.

2. Restano ferme l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese del gruppo e l'esperibilità delle azioni revocatorie fra le imprese stesse. Il risultato della gestione, al momento della chiusura della procedura, viene imputato alle singole imprese proporzionalmente al rapporto esistente, per ciascuna impresa, tra il valore del passivo e quello dell'attivo stimato all'inizio della procedura.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1, il commissario deve depositare copia dello stesso nell'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede delle imprese interessate, nonchè curarne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e nel Foglio degli annunci legali della provincia.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

2.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

ROMEI, *relatore*. Signor Presidente, con questo emendamento si propone la soppressione dell'articolo 2 del decreto. Tale proposta trova la sua giustificazione nella rilevanza che assume la prevista modifica della vigente normativa in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Infatti, la possibilità che verrebbe riconosciuta al Ministro dell'industria di disporre, con proprio decreto, la gestione unitaria delle imprese commissariate facenti parte di un medesimo gruppo omogeneo, costituisce una tale innovazione della legge n. 95 del 1979 che è più opportuno, ad avviso della Commissione, valutarla in sede di riforma complessiva di detta legge.

Le modifiche che il Governo ha apportato al testo originario dell'articolo 2 del decreto-legge n. 218, che non fu convertito, sono indubbiamente apprezzabili, ma non tali da fugare interamente i dubbi e le perplessità che erano sorte già in sede di esame del precedente decreto. La salvaguardia dell'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese e la loro partecipazione al risultato finale della gestione del gruppo, proporzionalmente al rapporto esistente, per ciascuna di esse, tra il valore del passivo e quello dell'attivo, stimato all'inizio della procedura, attenuano sicuramente la portata delle analoghe disposizioni contemplate nel precedente decreto, ma lasciano aperti alcuni rischi, sia per quanto riguarda l'intangibilità del principio della *par condicio creditorum* sia per quanto riguarda la possibilità delle singole imprese di ottenere i crediti bancari. Già oggi gli istituti bancari sono restii a concedere prestiti alle imprese commissariate, anche se presentano oggettive condizioni di risanabilità o siano addirittura tornate *in bonis*.

Prevedere che anche queste ultime saranno chiamate in solido a ricoprire le perdite del gruppo potrebbe rendere ancora più restia la disponibilità delle banche a concedere finanziamenti.

La possibilità della gestione unitaria delle imprese commissariate facenti parte del medesimo gruppo omogeneo può e dovrà essere prevista, ma in una nuova e diversa impostazione dell'istituto dell'amministrazione straordinaria e, quindi, all'interno della leg-

ge di riforma, per la qual cosa la Commissione di merito sta già esaminando le relative proposte di legge.

Per queste ragioni, signor Presidente, si chiede l'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo, ascoltate le dichiarazioni del relatore, si dichiara favorevole a questa soppressione, registrando l'impegno della Commissione stessa a voler affrontare questo problema in sede di esame del provvedimento organico di aggiornamento della disciplina, legge n. 95 del 1979.

Al tempo stesso, il Governo prende anche atto che sarà reintrodotta nella sostanza quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge e di cui in sede di Commissione era stata proposta l'abrogazione.

Quindi, ribadisco il parere favorevole del Governo all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

CONSOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, sarò molto breve anche perchè per accelerare i tempi dei nostri lavori ho rinunciato ad intervenire in sede di discussione generale.

Riteniamo che la decisione assunta all'unanimità in Commissione di sopprimere questo articolo del decreto-legge sia l'atto politico più rilevante e positivo dell'esame parlamentare di questo provvedimento, e ciò per una ragione molto semplice.

Questa norma — ne avevamo già discusso altre volte — se pone una questione reale, cioè quella della possibilità di prevedere una gestione unitaria nei casi di aziende collegate in amministrazione straordinaria, è anche

vero però che introduce una lesione molto grave della *par condicio* tra i creditori. Nel momento in cui siamo orientati in larga parte, come Gruppi parlamentari, ad andare ad una riforma della legge Prodi, sarebbe stato un fatto gravissimo che avrebbe accentuato le tensioni nei confronti dell'istituto dell'amministrazione straordinaria introdurre in un decreto-legge una norma che ledesse la *par condicio*. Infatti, tutti sappiamo che, oltre al modo in cui è stata gestita e via dicendo, il punto più critico di questa esperienza della legge Prodi è stato proprio il rapporto irrisolto con i creditori.

Una soluzione che avesse creato problemi su quel fronte, secondo me, avrebbe determinato forti resistenze o, comunque, un clima

non idoneo ad affrontare con serenità, facendo tesoro dell'esperienza, una riforma di un istituto che ritengo debba rimanere fondamentale nella nostra legislazione per gli interventi a sostegno di crisi, che meritano di essere affrontate, dell'apparato produttivo.

Per questo motivo, confermiamo il nostro voto favorevole all'emendamento soppressivo presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Art. 3.

1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria, salva la esperibilità di azioni revocatorie, la comunicazione da parte del commissario della revoca per giusta causa dei mandati irrevocabili all'incasso rilasciati nei due anni anteriori all'inizio della procedura, anche se nell'interesse del creditore, per i crediti che maturano durante la gestione commissariale e relativi contratti con terzi debitori nei quali il commissario sia subentrato, obbliga il debitore a versare le somme direttamente all'amministrazione straordinaria. Ogni eventuale azione di rivalsa da parte del mandatario, anche per i pagamenti diretti già effettuati, potrà essere intrapresa o proseguita solo nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 4.

1. Alle cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria autorizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 2112 del codice civile limitatamente al personale non contestualmente trasferito anche qualo-

ra il prezzo di cessione sia stato determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, con l'obbligo per il cessionario alla continuazione dell'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e al mantenimento dei livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.

2. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «Alle cessioni», con le altre: «In caso di cessioni» e dopo le parole: «articolo 2112» inserire le altre: «, primo comma.».

4.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

ROMEI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, le correzioni proposte all'articolo 4 hanno il solo scopo di rendere più chiara la norma circa la inoperatività prevista dall'articolo 2112 del codice civile nei riguardi dei lavoratori che non siano stati contestualmente trasferiti alle società cessionarie.

In sostanza, con questa norma si vuole precisare che l'acquirente delle aziende, o di rami aziendali, è chiamato ad assorbire e a mantenere in servizio per non meno di due anni il numero di dipendenti indicato dall'autorità che vigila sulla procedura di amministrazione straordinaria sulla base di quanto è previsto dalla legge 8 giugno 1984 e non può pertanto rispondere per quella parte di lavoratori che non siano stati contestualmente trasferiti ad essa. Perciò, la correzione che si propone precisa che è solo il primo capoverso del citato articolo 2112 ad essere inoperante nei casi in questione.

Per queste ragioni si chiede l'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

CONSOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, proprio in quest'Aula, durante l'esame del precedente decreto, vi fu un'accesa discussione su questo punto.

Devo dare atto alla sensibilità del relatore e dei commissari degli altri Gruppi di aver trovato una soluzione equilibrata che agevola le cessioni delle aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria, ma che non lo fa ledendo alcuni diritti fondamentali dei lavoratori per i quali non c'è la garanzia di essere trasferiti alle nuove aziende. Mi pare un fatto molto positivo che conferma che, quando è possibile lavorare con serenità, si possono trovare anche le soluzioni giuste.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

ROMEI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEI, *relatore*. Signor Presidente, non so se sia avvenuto un disguido, ma nella relazione scritta che ho presentato si fa esplicita-

mente riferimento alla determinazione della Commissione di inserire, in coda al primo capoverso dell'articolo 4, un emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'emendamento non è stato formalizzato, non risulta alla Presidenza. Tuttavia, se lei lo ritiene opportuno, può presentarlo anche adesso.

ROMEI, *relatore*. Presento allora il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

1.bis. Le procedure di amministrazione straordinaria sono esonerate dal pagamento delle penali e sanzioni amministrative per i contributi previdenziali obbligatori non versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. I pagamenti effettuati sono irripetibili».

4.2

IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrarlo.

ROMEI, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento riproduce un analogo emendamento che fu approvato dai due rami del Parlamento — per primo qui in Senato — e introdotto nel decreto n. 218 del 24 maggio 1986. Per queste ragioni la Commissione di merito, visto che nel testo riprodotto dal Governo non era stata riportata questa norma, norma che aveva ricevuto anche parere favorevole della stessa Commissione bilancio nella precedente discussione del decreto n. 218, è venuta nella determinazione di riproporlo. L'esenzione delle imprese in amministrazione straordinaria dal versamento dei diritti di mora e delle penalità per ritardato pagamento dei contributi sociali è resa necessaria per tre considerazioni che svolgo rapidamente. In primo luogo perchè rimuove una grave situazione di incertezza, consentendo al commissario, una volta che la procedura sia giunta alla fase liquidatoria, di computare quale debito sussista verso gli enti previdenziali, in modo certo e immuta-

bile, e quindi di rendere concretamente possibile l'elaborazione di un attendibile piano di riparto non più condizionato da pregiudizievole variabili.

In secondo luogo perchè la cristallizzazione dei debiti verso gli enti previdenziali nella misura fissa del contributo dovuto permetterebbe di dare effettiva applicazione all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, giacchè intanto il commissario può prevedere il differimento della regolarizzazione alla fine del mese successivo a quello di cessazione della procedura, in quanto sia stato eliminato ogni elemento di incertezza in ordine all'entità dell'accantonamento.

Infine tale previsione risponde ad altre due esigenze: quella di evitare l'erosione ulteriore dell'attivo, con grave pregiudizio per i creditori, sui quali, in ultima analisi, verrebbero a gravare le penali e le sanzioni, e quella di sollevare il commissario da quel vincolo di solidarietà che, se plausibile nei riguardi delle imprese *in bonis*, lo è un po' meno nei confronti del commissario, chiamato dall'autorità amministrativa al difficilissimo tentativo di recupero di una impresa insolvente.

Per queste ragioni, signor Presidente, a nome della Commissione raccomando la riproduzione di questa disposizione anche nell'attuale decreto.

CONSOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Noi siamo favorevoli all'introduzione di questa norma perchè semplifica e aiuta le procedure di chiusura delle amministrazioni straordinarie da un lato e dall'altro aiuta lo stesso INPS nel recupero di questi crediti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 5.

1. Alla chiusura della liquidazione coatta amministrativa si provvede anche nei casi previsti dai numeri 2 e 4 dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. La chiusura della liquidazione coatta amministrativa è dichiarata con decreto dell'autorità governativa che ha adottato il provvedimento che ha ordinato la liquidazione, su istanza del commissario liquidatore o d'ufficio. Il decreto è pubblicato, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salvo le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“5. Alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria si provvede anche nei casi previsti dai numeri 2 e 4 dell'articolo 118 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

6. La chiusura della procedura è dichiarata con decreto dell'autorità di vigilanza, su istanza del commissario straordinario o d'ufficio. Il decreto è pubblicato a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salvo le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento”».

5.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

ROMEI, *relatore*. L'emendamento tende a sostituire l'intero articolo del decreto-legge in esame. La Commissione intende restringere, anche per tener conto delle osservazioni che sono state formulate dalla 1^a Commissione,

ne, alla procedura di amministrazione straordinaria quanto originariamente era previsto dall'articolo anche per la procedura coatta amministrativa.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo avrebbe preferito l'approvazione dell'articolo 5 nel testo del decreto-legge, tuttavia, avendo seguito i lavori della Commissione ed essendosi reso conto delle ragioni che limitano quest'estensione unicamente alle aziende assoggettate alla legge n. 95 del 1979, dichiara parere favorevole all'emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

ALIVERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Mi dichiaro perfettamente d'accordo con la proposta formulata dal relatore, anche se devo far rilevare che le Commissioni, in modo particolare la 1^a, non ave-

vano eccetto sul testo che era stato presentato dal Governo. Sono particolarmente d'accordo perchè sono state accolte alcune osservazioni che in sede di discussione generale e poi sull'articolato mi sono permesso di fare in Commissione.

Ho ritenuto di dover sottolineare non solo il fatto che il decreto-legge in discussione mi sembrava una sede impropria per procedere alla modifica di un istituto quale la liquidazione coatta amministrativa, ma anche che una modifica come quella che si intendeva introdurre con l'articolo 5 non riguardava soltanto le imprese sottoposte alla procedura Prodi, ma tutte le imprese sottoposte alla liquidazione coatta amministrativa, cioè le imprese assicurative, le imprese cooperative e le società fiduciarie. Mi sembrava pertanto che fosse sproporzionato l'impegno del Governo che, in un'ottica riduttiva qual è quella della Prodi, prevedesse anche modifiche di non poco conto all'intero istituto. Pertanto aver chiuso la procedura che non era prevista nè contemplata dalla legge n. 95 del 1979 ritengo sia stato un atto di saggezza perchè a

questo punto molte imprese, o almeno alcune di esse, sono pronte per essere sottoposte alla procedura di chiusura e quindi possono essere messe in condizione di presentare il bilancio finale, circostanza questa che non era espressamente contemplata nella procedura Prodi. Di conseguenza esse avrebbero dovuto seguire la procedura della liquidazione coatta amministrativa che in qualche modo sarebbe risultata paralizzante ed avrebbe provocato un ulteriore differimento della chiusura della procedura.

Per queste ragioni ritengo di pronunciarmi positivamente sull'emendamento presentato dal relatore e che corrisponde alle considerazioni che mi sono permesso di formulare in Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Art. 6.

1. Il termine del 30 settembre 1986 previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 31 dicembre 1987. Le domande di contributo di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 devono pervenire entro la data del 31 luglio 1987.

2. Il termine del 30 settembre 1986 per la presentazione delle domande relative ai programmi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 30 settembre 1987.

3. Fino alla data del 30 settembre 1987, il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, potrà esaminare le domande di modifica dei programmi di reinvestimenti già approvati ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, presentate dalle imprese che abbiano proposto programmi di ristrutturazione o di riconversione ai sensi dell'articolo 2-bis di cui al comma 2 del presente articolo, nonchè dalle imprese a favore delle quali ai sensi del predetto articolo 4 sia stato deliberato un contributo finalizzato al sostegno di iniziative consortili.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 del decreto-legge:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Alle imprese per la produzione di tubi saldati che entro il 30 giugno 1987 realizzino riduzioni di capacità produttiva attraverso la rottamazione totale e completa degli impianti, sono concessi i benefici di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge n. 193 del 31 maggio 1984. Saranno consentite rottamazioni anche di singole linee produttive se le stesse avvengano nell'ambito di accordi di specializzazione produttiva tra aziende dello stesso settore o comunque collegate da rapporti di fornitura di materia prima, in essere e da realizzare, nonchè in aziende acquisite da procedure concorsuali o in amministrazione straordinaria.

2. Il predetto contributo è elevato a lire 50.000 a favore delle imprese con obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del contributo in altri settori industriali o in servizi alla produzione industriale stessa.

3. Gli impianti che formeranno oggetto di incentivazione debbono essere in possesso dell'istante alla data del 1° gennaio 1986 ed essere, alla data del 30 marzo 1986, agibili, cioè idonei a produrre mediante normale attività manutentiva.

4. Le domande di contributo devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le procedure di concessione o di erogazione si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

5. I contributi previsti dai precedenti commi, graveranno sul «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo incrementato di lire 80 miliardi.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte di lire 80 miliardi».

6.0.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare questo emendamento.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, nel 1986, come ho già accennato prima, la situazione di mercato nel settore dei tubi senza saldatura e dei tubi saldati è andata progressivamente deteriorandosi: questo principalmente per due ragioni, per la caduta del prezzo del petrolio e del valore del dollaro.

Questi fattori hanno notevolmente ridimensionato il consumo dei tubi nel settore della perforazione petrolifera, incrementando così la produzione negli altri settori di consumo dove esisteva già un equilibrio tra la domanda e l'offerta.

Tutti i produttori, quindi, hanno accentuato l'esportazione, con la conseguenza che in tutti i paesi si sta registrando un calo dei prezzi che in Italia mediamente si è aggirato attorno al 30 per cento nei primi otto mesi di quest'anno. In questa situazione ogni produttore, in qualsiasi parte del mondo, ha intrapreso delle iniziative.

Pertanto, il Governo, fruendo dell'autorizzazione comunitaria ad utilizzare l'ultima tranche di aiuti, sia per quanto riguarda i tubi senza saldatura — faccio riferimento alla legge n. 88 del 1986 — sia per quanto riguarda i tubi saldati, con questo emendamento propone di approfittare dell'ultima occasione possibile per razionalizzare il settore. Sono, infatti, noti i recentissimi orientamenti del Consiglio dei Ministri della CECA del 20 ottobre scorso, nel corso del quale si è proposto di estendere il regime di sorveglianza e quindi l'eliminazione, per il futuro, di ogni aiuto anche al settore dei tubi oltre a quello dei laminati a caldo.

Per queste ragioni il Governo invita il Senato ad approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ROMEI, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 7.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, e 28 luglio 1986, n. 411.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

7.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

ROMEI, relatore. Signor Presidente, la richiesta di soppressione dell'articolo 7 trova la sua motivazione nell'opportunità, che ci è stata suggerita dalla 1^a Commissione, di trasferire la stessa norma nel disegno di legge di conversione del presente decreto-legge. Si tratta di un puro trasferimento di questa norma dal decreto-legge al disegno di legge di conversione.

CONSOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Concordo con l'emendamento proposto dal relatore, ma preannuncio subito la presentazione di un subemendamento.

Con il trasferimento della norma contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge nel disegno di legge di conversione, compiamo il solito atto di salvaguardia per gli effetti giuridici sorti sulla base di decreti precedenti e non convertibili. Noi ci troviamo a convertire un decreto che riprende buona parte delle materie contenute in quei decreti deca-

duti, avendo però, con la soppressione dell'articolo 2, annullato la norma prevista anche nell'articolo 2 del decreto-legge del 24 maggio 1986, n. 218 e nell'articolo 2 del decreto-legge del 28 luglio 1986, n. 411, cioè la facoltà del Ministero dell'industria di autorizzare una gestione unitaria di società collegate.

Ritengo che questa norma di salvaguardia degli effetti giuridici determinati dai decreti precedenti non debba esserci per questo principio. Infatti mi rifiuto di credere che il Governo abbia autorizzato — per essere chiari si parla di una specifica realtà: la flotta Lauro — il commissario delle aziende del gruppo Lauro ad agire secondo il principio di una gestione unitaria, creando così situazioni al limite dell'incostituzionalità per i creditori delle singole società. Mi rifiuto di credere che vi sia stata questa autorizzazione perchè non sarebbe stato corretto farla in presenza di decreti che ancora non erano stati convertiti in legge e che poi — la verità dei fatti lo ha dimostrato — hanno avuto, per quanto riguarda questa norma, un *iter* molto travagliato che ci ha portato stasera alla soppressione di quella norma; e mi auguro che la Camera ripeterà questo atteggiamento assunto dal Senato. Dunque mi rifiuto di credere che vi sia stato un elemento di scorrettezza.

Se questo c'è stato, sarebbe bene che il Governo ci dicesse con chiarezza se, quando e perchè ha autorizzato il commissario della

flotta Lauro ad operare secondo il principio della gestione unitaria e quindi ad utilizzare le risorse e a risolvere crediti magari creando disparità tra i creditori e ledendo il principio della *par condicio*. Se questo è stato fatto, certamente si apre un problema; ma tale problema credo vada risolto diversamente, non con questa norma di salvaguardia. Infatti — lo dico subito — anche se c'è stata autorizzazione, nel momento in cui eliminiamo dal decreto in esame — mi auguro anche in seconda lettura presso la Camera — la norma dell'articolo 2, cioè quella che prevede l'autorizzazione alla gestione unificata, quell'autorizzazione non potrà più essere valida, perchè non è più in vigore la norma generale. Dunque, se c'è stata l'auto-

rizzazione è stata commessa una scorrettezza e il commissario della Lauro è stato posto in una zona di profonda incertezza del diritto.

Per questi motivi presenterò un subemendamento per restringere la norma di salvaguardia. Se il problema c'è — il Governo ce lo dica — rifletteremo per trovare una soluzione al caso specifico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 8.

1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono iniziare la loro attività anche prima dell'emanazione del decreto previsto dal comma 8 del citato articolo 4, che dovrà essere effettuata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 8.1, nel comma 1, sostituire le parole: «e la gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono iniziare la loro attività» *con le altre:* «, prevista dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1986, n. 64, inizia la sua attività».

8.1/1 CONSOLI, CANNATA, CALICE, CROCCETTA, BOLLINI, CARMENO, DI CORATO, ALICI

All'emendamento 8.1, nel comma 2, sostituire le parole da: «Fino a tale data» *a:* «provvede» *con le altre:* «Fino a tale data, all'esecuzione delle attività contemplate nei piani di completamento già approvati e non in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, provvede».

8.1/2 CONSOLI, CANNATA, CALICE, CROCCETTA, BOLLINI, CARMENO, DI CORATO, ALICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono iniziare la loro attività anche prima dell'emanazione del decreto previsto dal comma 8 del citato articolo 4, che dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 1986.

2. Fino a tale data, all'attuazione del piano dei completamenti, trasferimenti e liquidazione delle attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno, già approvato dal CIPE, provvede l'Agenzia con i criteri, le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Restano ferme tutte le altre norme della legge 17 novembre 1984, n. 775, non incompatibili con le disposizioni del presente articolo».

8.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CONSOLI. Gli emendamenti 8.1/1 e 8.1/2 non hanno bisogno di essere illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ha pronunciarsi sugli emendamenti 8.1/1 e 8.1/2.

ROMEI, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

* DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, esprimerò il parere del Governo sugli emendamenti 8.1/1 e 8.1/2, che sono connessi all'emendamento 8.1 presentato dalla Commissione.

Il Governo è contrario all'emendamento 8.1/1, in quanto non si può sopprimere la dizione che la Commissione ha proposto con il primo comma dell'emendamento 8.1, relativa all'inizio dell'attività non solo dell'Agenzia ma anche della gestione separata; infatti, se la gestione separata non iniziasse la propria attività, per effetto del secondo comma dell'articolo 5 della legge n. 64 del 1986, non scatterebbe l'obbligo, per il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di presentare al CIPE la relazione definitiva sullo stato dei completamenti per l'adozione delle conseguenti decisioni. Ciò significherebbe rinviare a gennaio la proposta al CIPE di delibera conclusiva sui completamenti e non credo che questo rientri tra gli obiettivi che l'emendamento intende perseguire. Ciò si evince, del resto, dal secondo comma dell'emendamento 8.1, e quindi anche dall'emendamento 8.1/2, nel quale lei, senatore Consoli, esprime in sostanza la preoccupazione che la dizione: «piano di completamento già approvato dal CIPE» — anche se la formulazione del testo proposto dalla Commissione è abbastanza precisa — possa riguardare anche i nuovi piani di completamento. La sua preoccupazione è legittima e tuttavia non ritengo accettabile, così come è formulato, l'emendamento 8.1/2, in quanto vi si fa riferimento a piani di completamento che non esistono. La invito pertanto, senatore Consoli, a ritirare gli emendamenti 8.1/1 e 8.1/2.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione, il secondo

comma dello stesso dovrebbe essere modificato nel modo seguente: «Fino a tale data, all'attuazione dei programmi già approvati nell'ambito del piano dei completamenti, trasferimenti e liquidazione delle attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno» — sopprimendo le parole: «già approvato dal CIPE», che ha creato preoccupazioni circa l'interpretazione — «provvede l'Agenzia con i criteri, le modalità e le procedure... eccetera». Credo che questa formulazione sia conforme anche al parere espresso dalla Commissione per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno, per dare seguito al quale la Commissione industria ha presentato l'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Senatore Consoli, accetta l'invito del Ministro di ritirare gli emendamenti 8.1/1 e 8.1/2?

CONSOLI. Li ritiro entrambi, signor Presidente, ritenendomi soddisfatto dei chiarimenti forniti dal Ministro, a condizione, però, che il relatore accetti la modifica proposta dal Governo all'emendamento 8.1 presentato dalla Commissione.

Preannuncio, inoltre, l'astensione dalla votazione dell'emendamento 8.1 presentato dalla Commissione, anche qualora lo stesso sia modificato così come proposto dal Ministro, per le ragioni di carattere generale che ho esposto in precedenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 8.1 e a esprimere il parere sulla modifica, proposta a tale emendamento, dal rappresentante del Governo.

ROMEI, *relatore*. Signor Presidente, la necessità di consentire all'Agenzia per la promozione e lo sviluppo nel Mezzogiorno di iniziare la propria attività anche in attesa della definizione del proprio assetto organizzativo ha trovato consenso nella Commissione di merito. Tuttavia, nel corso del dibattito sono state sollevate alcune riserve in ordine alla formulazione del testo originario del decreto-legge ed è stata espressa l'opportunità di conoscere, in via preliminare, le osservazioni che sullo stesso articolo avrebbe for-

mulato la Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno.

L'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 tiene infatti conto delle osservazioni che la Commissione ha formulato il 16 ottobre scorso, osservazioni espresse — anche questo vorrei richiamare all'attenzione dei senatori — in un testo elaborato dall'Ufficio di Presidenza, quindi, si dovrebbe presumere, all'unanimità.

Ciò premesso, si deve ricordare, in ordine al merito specifico della norma proposta, che il venir meno della gestione commissariale dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno alla scadenza del termine del 29 settembre 1986 — termine fissato dalla legge 1º marzo 1986, n. 64, agli articoli 17 e 19 — e la conseguente costituzione dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno mediante l'insediamento dei suoi organi, ha posto un delicato problema di operatività e funzionalità del nuovo organismo, dato che, senza un intervento legislativo urgente, si sarebbe temporaneamente bloccato il flusso della spesa straordinaria nei territori meridionali. Infatti la citata legge n. 64, nell'istituire l'Agenzia, stabilisce che la stessa debba darsi, con apposito provvedimento, un proprio ordinamento e una propria organizzazione con la conseguente normativa per il personale, peraltro con una procedura per l'approvazione di tale provvedimento alquanto complessa e tale comunque da richiedere un lasso di tempo certamente non breve.

Ad evitare il rischio della effettiva non operatività dell'Agenzia non vi era altra strada al di fuori di quella di ricorrere alla decretazione d'urgenza che autorizzasse, appunto, l'operatività anche prima dell'approvazione del regolamento di organizzazione.

La Commissione di merito, come ho già ricordato, accogliendo i suggerimenti forniti dalla Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno, ha provveduto a riscrivere il testo dell'articolo 8, nel quale viene precisato espressamente che l'operatività dell'Agenzia, per quanto riguarda l'attuazione in questa fase del piano di completamenti, trasferimenti e liquidazione della cessata Cassa per il Mezzogiorno —

piano approvato dal CIPE il 20 dicembre 1984 — sia disciplinata dagli stessi criteri e procedure previsti dalla legge n. 775, le cui norme per tali aspetti sono scadute il 29 settembre scorso.

In definitiva, con questo provvedimento, si garantisce fin d'ora la funzionalità dell'organismo preposto alla gestione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il quale, mentre attraverso i suoi organi deliberanti predispone i vari adempimenti di carattere organizzativo, può continuare ad adottare decisioni di spesa riferite agli interventi straordinari nel Sud sia nel settore delle opere che in quello dei finanziamenti alle attività produttive, con la precisazione che, per quanto riguarda le opere, le deliberazioni saranno limitate a quelle derivanti esclusivamente dal citato piano di completamento.

Mi pare che l'emendamento proposto dalla Commissione, sostitutivo dell'articolo 8 del decreto, abbia recepito completamente le osservazioni che erano state formulate dalla Commissione.

Rispetto alla proposta di modifiche, formulata dal ministro De Vito, dichiaro di essere d'accordo e raccomando l'approvazione, con tali modifiche, dell'emendamento all'articolo 8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1 presentato dalla Commissione, con le modifiche proposte dal Ministro e accolte dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. ...

«1. I crediti per capitale interessi ed accessori, maturati ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché gli altri diritti derivanti dai contratti di finanziamento concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive modificazioni e integrazioni, sono trasferiti all'Istituto Mobiliare

Italiano che potrà adottare tutti i provvedimenti previsti dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1973, n. 274, anche in deroga al proprio statuto e alle leggi che regolano la sua attività.

2. I crediti di cui al comma 1 vengono trasferiti senza i privilegi che li assistono e le ditte finanziate potranno ottenere la formale cancellazione dei privilegi su semplice loro richiesta senza il consenso dell'Istituto Mobiliare Italiano.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procedure esecutive e concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi i versamenti già precedentemente effettuati. Per i residui crediti l'Istituto Mobiliare Italiano parteciperà con gli altri creditori chirografari.

4. A fronte dei crediti trasferiti l'Istituto Mobiliare Italiano iscriverà un corrispondente debito verso lo Stato e provvederà entro il 28 febbraio di ogni anno al versamento al fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, di un importo determinato annualmente dal Ministro del tesoro, correlato ai rientri dei crediti avvenuti nell'anno precedente al netto delle spese sostenute e degli interessi maturati successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Agli interessi maturati sui crediti di cui ai precedenti commi è applicabile la disciplina degli interessi di mora prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973».

8.0.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, intervengo brevemente per far presente agli onorevoli senatori che la legge n. 1470 del 1961 prevedeva finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali — anche temporaneamente inattive — in grave difficoltà.

La finalità della legge è stata quella di salvaguardare l'occupazione presso aziende che versavano in gravi difficoltà economiche e finanziarie, agevolandone la continuazione dell'attività produttiva ed evitando quindi la dichiarazione di fallimento, o quanto meno ritardandola.

Nonostante questa finalità, l'amministrazione dei finanziamenti è rimasta legata a complessi *iter* burocratici.

Per queste ragioni, per ovviare a questi inconvenienti, è stato predisposto tale emendamento, con il quale i crediti nascenti da finanziamenti concessi vengono trasferiti all'IMI per consentire all'Istituto di gestire, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, i crediti stessi con la speditezza che la materia richiede.

Per questi motivi chiedo all'Assemblea di approvare l'articolo aggiuntivo proposto.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ROMEI, *relatore*. Il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CONSOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamento poichè è sacrosanto e giusto semplificare le procedure per agevolare l'IMI nel recupero di crediti che vanno ad incentivare uno degli strumenti più efficaci della politica industriale del nostro paese: i fondi di ricerca applicata. Su questo punto, quindi, siamo pienamente d'accordo.

Tuttavia, devo aggiungere — e mi rivolgo a lei, onorevole Presidente — che questo emendamento è sul filo della improponibilità, per cui vorremmo che non suonasse precedente.

Nello stesso tempo, ancora una volta, bisogna dire al Governo che la decretazione d'urgenza non può continuare ad andare avanti

in questo modo, diventando una sorta di treno che parte con vagoni di vario tipo e che, strada facendo, aggancia altri convogli. Mi sono convinto che in Parlamento occorre procedere sollecitamente alla conversione dei decreti-legge perchè quanto più tempo sta in Parlamento un decreto-legge, tanto più vagoni di materie diversissime possono agganciarvisi.

PRESIDENTE. Senatore Consoli, lei ha dichiarato che l'emendamento è sul filo dell'improponibilità. Vuol dire che non l'ha oltrepassato?

CONSOLI. Signor Presidente, ho detto che l'emendamento è sul filo dell'improponibilità ma ho anche aggiunto che voterò a favore.

PRESIDENTE. Pertanto, senatore Consoli, lei non ne ha contestato la proponibilità.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«1. Il periodo massimo previsto dal sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ulteriormente incrementato di sei mesi».

8.0.2

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

ROMEI, relatore. Signor Presidente, questo emendamento è sicuramente omogeneo rispetto alla materia prevalente trattata dal decreto-legge in discussione. Infatti, riguarda i lavoratori dipendenti dalle aziende in amministrazione straordinaria.

Esistono alcune situazioni nelle quali per i lavoratori dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria le quali hanno cessato la loro attività ed i cui dipendenti non sono stati tutti trasferiti alle società cessionarie, la copertura sociale della cassa integrazione guadagni non opera in quanto il termine di due anni fissato dalla legge sta per scadere e questi lavoratori si verrebbero a trovare senza alcuna copertura sociale. Si tratta di casi, molto limitati, ma non per questo immeritevoli di attenzione.

Ecco perchè, con l'emendamento in esame, si propone di aumentare il limite massimo dei due anni per l'erogazione della cassa integrazione di ulteriori sei mesi, limitandone però l'operatività ai soli dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa entro l'entrata in vigore della presente legge di conversione, e non costituisce pertanto una innovazione generale della procedura. Data la portata limitata dell'emendamento si raccomanda la sua approvazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 9 è il seguente:

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge.

CONSOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Noi voteremo a favore della conversione di questo decreto-legge. I colleghi che hanno avuto la pazienza di seguirci, e che non appartengono alla Commissione industria, nella discussione dei vari passaggi, hanno potuto, credo, comprendere l'estremo disagio nel quale, come Parlamento, ci troviamo ad operare, data la grande disomogeneità delle materie trattate. In secondo luogo — e si tratta di un elemento positivo rispetto al primo che è negativo — vi è il fatto che la quasi totalità delle soluzioni adottate sono state adottate all'unanimità, sulla base, quindi, di un confronto positivo e reale.

In terzo luogo, nella discussione generale è emerso un punto politico a mio avviso molto importante, per quanto riguarda la materia fondamentale di questo decreto, che è l'istituto dell'amministrazione straordinaria. Noi, in Commissione industria, abbiamo in esame alcuni disegni di legge di riforma di iniziativa parlamentare: uno presentato dal senatore Romei ed altri, un altro presentato dal mio Gruppo ed infine uno presentato dal Governo che propone l'abolizione dell'istituto della legge Prodi. Nella discussione generale e nel lavoro in Commissione abbiamo sentito anche da parte di altri Gruppi, come qui stasera dal collega Zito, un pronunciamento favorevole ad andare sollecitamente ad una revisione organica della normativa

della legge Prodi e abbiamo sentito — così mi sembra di aver capito — una certa apertura ed un certo impegno del Governo a non contrastare questo positivo impegno dei vari Gruppi parlamentari.

Complessivamente, sulla base di queste ragioni, voteremo a favore della conversione in legge del decreto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento e del relativo subemendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

«1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218 e 28 luglio 1986, n. 411».

1.0.1

IL RELATORE

Aggiungere infine le seguenti parole:

«, eccezione fatta per quelli scaturiti dall'articolo 2 del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218 e dall'articolo 2 del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411».

1.0.1/1

CONSOLI, MARGHERI, FELICETTI,
BAIARDI, URBANI, POLLIDORO, PE-
TRARA, GIANOTTI

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, da intendersi già illustrati.

ROMEI, *relatore*. Signor Presidente, pur comprendendo le ragioni che hanno ispirato la proposta di emendamento del senatore Consoli, perchè le aveva già formulate anche in sede di Commissione, devo esprimere parere contrario.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Onorevole Presidente, invito il senatore Consoli a non insistere per la votazione del suo emendamento, altrimenti il parere sarebbe contrario, mentre sarà favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Consoli, udito l'invito del Governo, insiste per la votazione del suo emendamento?

CONSOLI. Sì, signor Presidente; la contrarietà del Governo non mi soddisfa. Devo anche sottolineare che ad un quesito sollevato non mi è stato risposto e comunque mantengo l'emendamento e chiedo che sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/1. presentato dal senatore Consoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ALIVERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, una brevissima dichiarazione di voto per far rimarcare come il decreto-legge al nostro esame, che si è messo in movimento diversi mesi or sono, con un'altra dizione, sembra finalmente approdare alla stazione di arrivo. È stato un convoglio accelerato al quale, cammin facendo, si sono aggiunti parecchi vagoncini. Partendo dal testo originale del decreto sottoposto al nostro esame nel maggio 1986 si è trovata l'occasione per inserire altre materie che non erano proprie della legge Prodi. Ritengo comunque che il dibattito svoltosi in Commissione, la necessità constatata che le materie trattate nello stesso decreto-legge fossero sottoposte ad attenta considerazione e quindi accettate dal punto di vista di una proroga generale, considerato anche il fatto che il precedente decreto-legge era stato sottoposto al nostro esame perchè vi erano a monte alcuni problemi insoluti, giustifichino le nostre determinazioni.

Già nella dichiarazione di voto precedente sull'articolo 5 ho dato ragione di alcune nostre decisioni. Ora penso che stiamo per approdare felicemente alla conclusione dell'iter del provvedimento. Voglio ringraziare il relatore che ha profuso tanto impegno nella trattazione di questa materia e che ha usato tanta pazienza nei confronti di tutte le parti politiche, segnatamente della maggiore forza di opposizione che è intervenuta in termini propositivi ma anche critici nei confronti dei diversi articoli del decreto-legge. Dichiaro, pertanto, che il Gruppo per il quale parlo voterà a favore.

Il provvedimento in esame affronta tre questioni essenziali: innanzitutto la proroga della continuazione dell'esercizio dell'impresa e ritengo che, trattandosi di una materia già ampiamente discussa nel corso dell'esame di precedenti decreti-legge, meriti benevola considerazione.

Il secondo punto riguarda la disponibilità delle somme di competenza dell'amministra-

zione straordinaria e anche questo è un punto controverso sul quale ci siamo ampiamente diffusi in passato e che, a mio modesto avviso, ha trovato una formulazione pertinente nel testo del decreto-legge. Infine abbiamo la continuazione dell'attività di esercizio per le imprese cedute e anche questa è materia controversa che alla fine, con alcune precisazioni, correzioni ed integrazioni ha trovato una formulazione accettabile.

Ritengo che questi siano i capisaldi di questo decreto-legge che ne giustificano l'approvazione. Va da sé che c'è anche un elemento fondamentale che sta alla base di questo testo: ancora una volta abbiamo avvertito una profonda esigenza di riconsiderare tutta la materia e la materia trattata dalla legge n. 95 del 1979 è pronta per essere discussa in Commissione in quanto siamo in presenza di due disegni di legge proposti dalle due maggiori forze politiche. Ritengo in questa sede, anche alla presenza del rappresentante del Governo, non solo di caldeggiare che ci si assista nella discussione di questi due disegni di legge, ma che ci si conforti anche di un parere che possa consentirci di approdare il più presto possibile ad una formulazione nuova, una formulazione profondamente aggiornata in quanto tutti

abbiamo ritenuto di rivedere la posizione iniziale del Governo, favorevole alla soppressione della legge Prodi. Sono convinto che questo è un traguardo politico che tutti insieme abbiamo conquistato e che anche il Governo si sia convinto della nuova scelta. Però, a questo punto, ritengo giunto il momento di affrontare definitivamente un problema certamente in sofferenza che, se lasciato irrisolto, dovremmo probabilmente ritrovare in altri decreti-legge, perchè la materia è ampia e complessa e credo rimangano ancora questioni in sospeso.

Con queste raccomandazioni, che formuliamo a noi stessi, ma che chiedono l'ulteriore conforto esterno, segnatamente del Governo, ribadisco il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. *(Applausi dal centro)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

È approvato.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato sino alle festività di fine anno 1986.

- Disegno di legge n. 1982 — Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge n. 1844 — Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti di alta tecnologia *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge n. 1790 — Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 891 (ed altri connessi) — Norme sul servizio militare di leva (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente per la sola votazione finale*)
- Disegno di legge n. 1677 — Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1875 — Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 28 ottobre al 7 novembre 1986.

			— Disegno di legge n. 1244 — Giochi automatici (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
			— Disegno di legge n. 1677 — Limite di altezza per i concorsi pubblici (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
			— Disegno di legge n. 1844 — Procedure contrattuali per i prodotti di alta tecnologia (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Martedì	28 ottobre	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1790 — Recupero dei Sassi di Matera (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	29 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	
			— Disegno di legge n. 1982 — Legge pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	30 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	
			— <i>Doc. XVI, n. 7</i> — Prospettive della politica agricola comune
			— <i>Doc. XVI, n. 9</i> — Piano agricolo nazionale
			— Disegno di legge n. 1977 — Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti (<i>Presentato al Senato - scade il 3 dicembre 1986</i>)

			— Disegno di legge n. 891 (ed altri connessi) — Norme sul servizio militare di leva (Approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente per la sola votazione finale)
Martedì	4 novembre	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 245 — Modifiche ed integrazioni alla legge recante istituzione di nuove università
Mercoledì	5 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Seguito del disegno di legge n. 1352 — Ricercatori universitari
		(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	— Disegno di legge n. 1875 — Organico cancellerie
Giovedì	6 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1745 — Assegni accessori pensioni di guerra
		(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	— Disegno di legge n. 1538 (costituzionale) — Statuti speciali (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati)
Venerdì	7 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 1839 — Completamento delle aree doganali del valico autostradale di Tarvisio (Approvato dalla Camera dei deputati)
			— Autorizzazioni a procedere in giudizio (Doc. IV, nn. 73, 74, 75, 77 e 78)

I lavori del Senato saranno sospesi dal pomeriggio di giovedì 30 ottobre in occasione del Congresso del Partito radicale.

Le autorizzazioni a procedere saranno esaminate all'inizio della seduta pomeridiana di mercoledì 5 novembre.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Discussione del disegno di legge:**«Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare)» (1491)****Approvazione di questione sospensiva**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare)».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bisso. Ne ha facoltà.

* BISSO. Signor Presidente, signor Ministro, il disegno di legge n. 1491 in origine era esclusivamente finalizzato al risanamento, alla ristrutturazione ed al rilancio della società Finmare. Nel corso del lungo — ed aggiungo travagliato — iter di questo disegno di legge il provvedimento ha finito per estendere verso l'armamento privato provvidenze di un certo rilievo, anzi notevoli.

Siamo perciò di fronte ad un disegno di legge assai diverso da quello originario e ciò non può non significare, almeno per la parte che qui rappresento, una diversità di giudizio rispetto a quello che avremmo espresso se il disegno di legge avesse conservato la sua dizione e i suoi contenuti originari.

Riconfermiamo, come Gruppo comunista, il nostro apprezzamento — e qui daremo anche voto favorevole — a tutta quella parte del disegno di legge inerente all'armamento pubblico e precisamente a quella parte che si riferisce alla presentazione di un programma di ammodernamento e di rinnovamento della flotta (perciò anche nuove costruzioni) per la ristrutturazione degli organici, per un nuovo e più consono rapporto tra la società e lo Stato e per tutte quelle parti — per non dilungarmi — che si riferiscono ai problemi del rilancio e della ristrutturazione della Finmare.

Tutte queste misure previste nel disegno di legge, a nostro giudizio, si muovono lungo finalità che sono in grande coerenza — così noi le vediamo: non sappiamo gli altri, ma per noi è così — con le risposte positive che la flotta italiana sempre più è impegnata a

dare e sarà chiamata a dare se in qualche misura intende sottrarsi alla morsa di un processo, che l'ha investita, di emarginazione.

Mi ero anche documentato per fornire dei dati sui quali sorvolo per non tediare con delle cifre; ma la collocazione rispetto alla flotta mondiale di quella italiana è certamente tale da vedere la nostra flotta in continua regressione. E questo non è un fatto positivo nè per la flotta, nè per l'economia nazionale, nè per un paese come il nostro con le sue peculiarità a questo riguardo.

Tutto questo, a nostro modo di vedere — non so a modo di vedere di altri — costituisce un radicale mutamento rispetto a precedenti orientamenti che, come i colleghi ricordano — e per chi non lo ricordasse lo ricordo io — facevano della vendita di tutte le navi di più recente costruzione (ricordo una riunione con l'allora ministro Carta), del no più assoluto a nuove costruzioni e del ricorso al noleggio, magari se possibile a scafo armato, per l'adempimento dei servizi a cui la società deve far fronte, le scelte strategiche di fondo per risanare e risollevare così le sorti dell'armamento pubblico della società Finmare.

Rispetto a questi orientamenti che si erano manifestati negli anni 1943-1944 in modo particolare, la legge attuale segna un radicale mutamento. È un fatto positivo perchè costituisce un orientamento che, secondo noi, manifesta profonda coerenza con la necessità così impellente per la flotta italiana di recuperare capacità competitiva. Come si vede, con il disegno di legge n. 1491, siamo di fronte a un modo completamente diverso di rapportarsi alla questione, nel caso specifico, dell'armamento pubblico. Infatti, mentre con la vecchia soluzione avremmo avuto la fine di questa presenza pubblica nel campo marinaro, abbiamo ora fondate ragioni che le linee marittime riconosciute indispensabili per l'economia nazionale e le attuali quote di traffico della Finmare potranno essere mantenute, ma — ecco il punto che vorrei sottolineare con forza e con estrema chiarezza — da una società diversamente gestita rispetto al passato (i fatti ce lo stanno dimostrando), gestita cioè secondo criteri di eco-

nomicità e di efficienza. Credo che occorra andare avanti su questa strada per trarne tutti i risultati possibili.

Per la parte invece del disegno di legge che fa riferimento alle provvidenze all'armamento privato, il nostro giudizio differisce rispetto a quello testè espresso per quanto riguarda l'armamento pubblico. Tengo a precisare — e lo voglio fare con grande chiarezza e forza, se ancora ve ne fosse bisogno — che la diversità di giudizio che su questa parte manifesta il Gruppo comunista non investe la questione se si debbano o no destinare risorse a favore dell'armamento privato. Questo problema per noi non esiste, ammeso che sia mai esistito; e, per essere estremamente chiaro nei confronti di chi mi ascolta, noi affermiamo che risorse pubbliche vanno finalizzate anche a sostegno dell'industria armatoriale privata. Su questo non c'è discussione per quanto ci riguarda. D'altronde, l'ho voluto affermare con enorme precisione e chiarezza da questa tribuna, in questa Aula, perchè non vi sia equivoco, anche se non è questo l'oggetto della discussione: forse però andava riaffermato. Come ebbi già a dire in sede di 8ª Commissione lavori pubblici allorchè fu licenziata la legge, il nostro giudizio si differenzia; e si differenzia — dissi allora — sia per ragioni di metodo che per ragioni di contenuto. In quella stessa sede rinunciai ad entrare nei particolari; intendevo oggi soffermarmi a lungo sul problema, ma ridurrò di molto le considerazioni che intendevo fare. Può darsi che ciò vada a scapito della chiarezza; spero di no, perchè non vorrei che sorgessero equivoci. Data la situazione, sento comunque il dovere di andare un po' oltre rispetto al dibattito che ha avuto luogo in Commissione.

Per quanto riguarda le ragioni di metodo, sono a tutti note le motivazioni che spinsero a suo tempo l'Associazione dell'armamento privato a chiedere una riduzione degli stanziamenti per la Finmare, ritenuti eccessivi, per destinarne una parte a favore, da un lato, dello stesso armamento privato e, dall'altro, ad alcune finalità che riguardavano l'intero armamento, sia pubblico che privato. Chi mi ascolta sa bene a cosa mi riferisco. Aggiungerò che su tutta una serie di punti che venivano indicati anche come condizione

affinchè l'armamento italiano potesse muoversi su un terreno di maggiore parità, sul piano della concorrenza con quello estero, demmo il nostro consenso, che abbiamo poi riconfermato. Ci rammarichiamo quindi che il Governo — ed in particolare quei Ministri che dovevano rispondere all'esigenza di far fronte alle finalità alle quali ho fatto poco fa riferimento — non sia intervenuto in Commissione per esprimere un parere, sia pure negativo. Credo che su quegli aspetti dovremo ritornare e che dovremo riproporli all'attenzione del Governo e dei vari Ministeri.

Ora, quella posizione la si può condividere o la si può anche non condividere. Personalmente, sia io che il Gruppo ci collochiamo fra coloro che non condividono fino in fondo tale posizione. Vorrei sottolineare con estrema chiarezza, tuttavia, che quella stessa posizione venne comunque assunta e resa pubblica dall'organizzazione sindacale dell'armamento privato e, a mio avviso, legittimamente. Sul contenuto di tale presa di posizione si potrà o meno essere d'accordo; il dato di fatto, però, è che il problema è stato sollevato alla luce del sole e sottoposto all'attenzione di chi doveva affrontarlo.

La Finmare — a quanto mi risulta per le conoscenze che ho — finì poi per farsi carico della richiesta, sia perchè il contenzioso che in quel momento si era aperto rendeva più difficoltoso l'iter del provvedimento, sia perchè, nel frattempo, vi erano state sostanziali modifiche nel cambio del dollaro e nel prezzo del petrolio. Ciò rese disponibile una certa cifra precedentemente destinata alla copertura degli oneri derivanti dai maggiori consumi di carburante. L'ammontare della spesa — ed è questo un altro elemento che intendo sottoporre alla vostra attenzione — quale risultò dalla somma delle risorse finanziarie che dovevano essere ripartite attraverso un certo criterio che l'articolo 7 e gli emendamenti presentati dal Governo delineano, se non commetto errore e se la memoria non mi tradisce — cerco sempre di essere attento nelle cose —, non superò mai la cifra di 190 miliardi. Nelle nostre discussioni ricordo che dicemmo che occorreva trovare una copertura di 20 miliardi, poichè l'intera cifra non era ancora a disposizione.

Il problema che voglio sollevare sulla questione di metodo — e concludo — è che però a questo punto, quando tutto sembrava avviato a soluzione, ci si trova dinanzi ad una richiesta aggiuntiva di una certa entità, di una notevole entità, portando complessivamente lo stanziamento, se non sbaglio, attorno alla cifra di 310 miliardi. Questo era il livello raggiunto dal contributo complessivo, contributo che dopo i diversi no del Governo è sceso a 270 miliardi, 238 più gli altri 30 diversamente finalizzati, avendo respinto il Governo — ripeto — alcuni stanziamenti sui quali la Commissione ed il sindacato si erano già pronunziati unitariamente.

Chi mi ascolta può chiedersi il perchè di questa quasi minuta ricostruzione, se pur per grandi *flashes*. Vengo perciò al dunque. Non risulta, almeno a me, che la richiesta del contributo aggiuntivo sia stata avanzata dalle organizzazioni che rappresentano gli armatori, cioè dalla Confitarm, anzi — non certamente per mia illazione, ma perchè si deduce dalla lettura di articoli di stampa — so che ciò ha sollevato anche certi problemi di tenuta unitaria all'organizzazione. Ma non avendo le organizzazioni stesse sollevato il problema e, per quanto mi risulta, non avendo riscontro alcuno di un'iniziativa che sia partita dall'interno del Ministero, del Governo, mi chiedo solamente, come logica conseguenza di questo ragionamento che avrei voluto rendere ancora più argomentato ed arricchito, come ha potuto prendere corpo l'esigenza di uno stanziamento aggiuntivo che, ripeto, era nell'ordine di 120 miliardi.

Sono certo che al collega ed amico relatore non mancheranno le motivazioni e le argomentazioni per dare una risposta. Per me, per il mio Gruppo, questa risposta ha un certo valore.

Per quanto riguarda invece le questioni di contenuto, dall'intera normativa del disegno di legge e da tutto l'articolo 7, pur articolato in ben tredici punti — se non erro —, non è dato di capire il perchè di questo stanziamento.

Si dice unicamente che il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro, è autorizzato a concedere un contributo.

Ora, a questo proposito mi sono posto una domanda: perchè mentre prima era possibile — si poteva essere o meno d'accordo ma era, ripeto, possibile — capire una certa finalità, ora anche quella finalità sparisce? Mi chiedo inoltre: quali obiettivi si propone questa parte? Quali risultati si vogliono ottenere? Questo non si rileva in nessuna parte della normativa. Ritengo che ciò non sia positivo.

Solo nella parte introduttiva del provvedimento — però non votiamo questa parte ma l'intero disegno di legge, facciamo i conti con esso — si legge: «Fattori internazionali di particolare gravità, quali l'eccesso di naviglio, la caduta del dollaro ed il protezionismo adottato da vari Stati sono andati determinando una situazione di grave precarietà».

Credo che avremmo potuto trovare anche nell'introduzione un'argomentazione più solida, più corposa, se mi permettete di esprimermi così. Cosa voglio dire con questo? È ormai da anni che conviviamo con quelle condizioni: l'esuberanza di naviglio non è un fatto nuovo come non lo è il protezionismo adottato dai vari paesi.

In questo scenario, secondo me, di nuovo vi è solo il calo del prezzo del bunkeraggio e del dollaro. Ma questo non gioca solamente in termini negativi e sottacere anche le conseguenze positive che ciò determina per quanto riguarda la nostra flotta significa — mi permetto di dirlo in questi termini, molto modestamente — come minimo (non voglio usare altri aggettivi poichè non lo ritengo neanche giusto) avere una visione distorta dei fatti economici.

Comunque, la questione non è, a nostro avviso, tanto quella di denunciare per l'ennesima volta il permanere di situazioni che rendono certamente più difficile e complessa la soluzione dei nodi al cui interno si dibatte la nostra marineria, sia pubblica che privata, quanto, invece, quella di affrontare il problema in una comunità di intenti, in un confronto, in uno spirito collaborativo poichè maggiore sarà il giovamento che ne ricaverà la marineria del nostro paese, e l'armamento italiano.

Ritengo che il problema che abbiamo di fronte sia quello di definire finalmente politiche che affrontino in una visione moderna

le condizioni del nostro modo di essere presenti sul mercato del trasporto marittimo. Credo che questo sia un problema che va affrontato certamente con politiche adeguate, mentre non lo sono, ad esempio, quelle che vengono a questo riguardo proposte.

Noi comunisti non escludiamo in assoluto, per principio, quasi per derivazione ideologica, in nome della modernità, alla quale testè ho fatto cenno, anche interventi assistenziali; non siamo contrari, a condizione però che siano interventi fortemente mirati — come si suol dire oggi — e circoscritti a ben determinate situazioni, finalizzati cioè a rimuovere le cause che possono per questa o quella azienda mettere in forse la sua esistenza, a patto che quella esistenza sia ritenuta valida, perchè potremmo anche trovarci in presenza di aziende che per ragioni di natura strutturale non è opportuno mantenere in vita.

Ci sono invece altre aziende, che per ragioni contingenti o congiunturali necessitano di un intervento (e penso alla vicenda della flotta Lauro: 13 miliardi di *deficit*; si è sciolta una società di navigazione che indubbiamente significava qualcosa); ci sono altre società che possono trovarsi transitoriamente, per una molteplicità di motivi, in situazioni di difficoltà congiunturali. Occorre verso queste avere grande sensibilità perchè abbiamo un patrimonio da difendere.

Siamo invece contrari a provvedimenti di ripartizione di cifre anche consistenti, come nel caso specifico, date — questo è il punto, e qui c'è un elemento di divaricazione con molti che mi ascoltano, c'è una diversità di giudizio — a fondo perduto, senza vincolo alcuno, ed erogate sulla base di un meccanismo che rende uguali realtà profondamente diverse tra loro: un meccanismo che fa tutti i gatti bigi. No: lo abbiamo detto sin dall'inizio che su questo punto divergeva la nostra posizione. Sì a dei finanziamenti, ma che siano fortemente finalizzati. Se non ci si dimostra che questi finanziamenti sono fortemente finalizzati ad ottenere dei risultati, continuiamo a dire che questi finanziamenti, così come ci sembra, non sono finalizzati, non hanno vincolo alcuno, sono a fondo perso, e non so quale sarà il beneficio che ne trarrà la flotta nazionale.

Anche se fossi dall'altra parte, avrei già cinque o sei risposte da dare, anche per dimostrare che un beneficio lo danno. Ma che logica — questo è il punto, onorevoli colleghi — è mai quella che dice: tutti gli armatori privati che posseggono navi da 0 a 12 anni, che superano le 2.500 tonnellate di stazza lorda, hanno diritto ad un contributo, prescindendo dallo stato di salute delle loro singole aziende? Si vuole fare dell'assistenza — usiamo questa espressione a me poco simpatica —? Ma, a questo punto, occorre farla a chi ne ha effettivamente bisogno, laddove un atto di questo tipo sortisce un effetto. Si aggiunge poi: per coloro che hanno fatto costruire navi superiori alle 10.000 tonnellate, e come età non superiore ai 5 anni, questo contributo è rivalutato secondo un determinato parametro. Anche qui, perchè, per cosa? Ora vedete — sono in alcune cose un pignolo — mi sono preso il tabulato del registro navale e sono andato a spulciare tutte le navi con un tonnellaggio da 10.000 tonnellate in su relativamente agli ultimi 5 anni. Devo dire che non ho trovato decine di navi ma solo un numero limitato; basta poco più delle dita delle due mani per contarle. Inoltre tutte sono di tonnellaggio inferiore alle 29.000 tonnellate.

Faccio questo riferimento perchè vorrei che chi mi ascolta riflettesse su un dato: il tonnellaggio è di 29.000, 12.000, 16.000 tonnellate. Ora, vorrei che qualcuno prendesse la penna in mano e con la legge del credito navale da un lato e, tenendo conto del meccanismo previsto dalla legge per rivalutare il contributo, facesse un calcolo su una qualunque delle navi da 25-28-30.000 tonnellate. Si vedrà alla fine che il contributo dello Stato è assai superiore al costo della nave. Per di più il numero di navi interessate è piuttosto ridotto.

Chi facesse questo conto potrebbe avere delle sorprese; potrebbe scoprire che lo Stato ha dato miliardi al privato in misura tale da superare anche di molto il costo complessivo della nave.

A nostro giudizio una situazione del genere non è accettabile. Ammettiamo pure che il calo del dollaro riduca i margini di entrata ed abbia modificato i precedenti equilibri di

gestione delle navi, anche di quelle di più recente costruzione. In qualche caso questo potrà anche essersi verificato. Ma tutte le navi in questione che beneficiano del contributo — ecco il punto che voglio sollevare — operano in perdita di gestione? Pongo la domanda perchè non conosco la risposta e nessuno me l'ha data. Ma nel momento in cui questo è l'elemento su cui si fonda un contributo, un minimo di verifica avrebbe dovuto aver luogo.

Ebbene, io mi chiedo: sulla base di quali considerazioni, per non dire accertamenti, che diano a noi che dobbiamo legiferare delle certezze, possiamo decidere? Certo, la parola conta moltissimo, ma qui staniamo risorse notevoli e non è solo un problema di parola. Questo è un altro elemento che pongo alla vostra riflessione.

Vorrei aggiungere che in un calcolo abbastanza comparato, se volessimo entrare nel merito dei costi di gestione di una nave, non si può dimenticare di considerare che cosa vuol dire il calo del prezzo del petrolio, se è vero che nell'area del Nord Europa il prezzo per tonnellata è sceso dalla media di 150 dollari a 63 e che nell'area mediterranea i prezzi medi per tonnellata sono scesi da 160 a 65 dollari. Cito delle cifre che ho letto su riviste specializzate e se sommiamo la quantità di tonnellate, per una flotta o per più navi, vediamo che anche da questo punto di vista il risparmio in termini di costo gestionale è piuttosto un risparmio di rispetto.

Concludendo, voglio dire che comunque la si voglia mettere siamo dinnanzi a misure che io definisco di pura assistenza e ciò che vorrei sottolineare è che non migliorano, non danno nessun apporto migliorativo alla capacità competitiva o ad un recupero di capacità competitiva della flotta nazionale, ma, invece, a mio e a nostro giudizio, procrastinano nel tempo le cause della nostra emarginazione. Io credo che l'assistenza generi assistenza: o si affrontano alle radici le questioni, e certo allora l'impegno deve essere più notevole di quello che non è in questa legge, oppure un decollo sarà difficile, checchè possiamo dire nei convegni o in Assemblee come questa.

Io ritengo, il mio Gruppo ritiene, che di

ben altro ha bisogno la flotta italiana. Si tratta in primo luogo di considerare chiusa finalmente una fase della politica marittima fatta dai Governi che sin qui si sono succeduti. Io ritengo, signor Ministro, che occorra da parte di tutti — ripeto ancora, con spirito fattivo — su un piano di confronto serio, ma teso a perseguire finalità e risultati che incidano, porre mente ad una riconsiderazione degli obiettivi strategici che si vuol perseguire, definendo poi con grande chiarezza, con grande puntualità, con grande precisione politiche adeguate, tese a perseguire certe finalità che devono essere definite una volta per tutte. Apriamo un terreno di confronto e apriamolo non solo tra le forze politiche, ma tra le forze politiche e il mondo armatoriale che molte cose ci può dire. Questo è un invito pressante che mi permetto di rivolgerle, signor Ministro, affinché si chiuda una pagina, se ne apra un'altra e si passi ai provvedimenti conseguenti. Da questo punto di vista a noi comunisti due questioni sembrano oggi prioritarie rispetto a tante altre, ma comunque siamo aperti ad un confronto in quanto può accadere che altri ci facciano riflettere diversamente. Certo, per quanto possiamo capire, per quanto ricaviamo dall'analisi dei fatti, la prima delle questioni che ci sembra debba essere oggetto di un confronto tra noi e di politiche adeguate riguarda l'aumento delle quote di traffico per la flotta italiana.

In proposito mi ero portato una documentazione che vi risparmio: troveremo modo di tornarvi sopra.

Una domanda che vi pongo e che vorrei porre anche al mondo armatoriale in uno spirito positivo è la seguente: che cosa impedisce a noi, alla nostra flotta, di poter avere quote diverse, superiori rispetto a quelle attuali che poi generano tutte quelle perdite di natura economica e finanziaria che ben sappiamo?

Abbiamo una bilancia dei noli che ormai supera i 2.000 miliardi di passività all'anno: con 2.000 miliardi guardate che se ne fanno tante di navi!

Che cosa impedisce questo?

Questa è una prima questione. Pertanto occorre un aumento delle quote di traffico

per quanto riguarda il trasporto nazionale, cioè per quanto riguarda il traffico prodotto dall'Italia cui partecipiamo in termini così scarsi, rispetto a quello che ci conferiscono gli stessi accordi internazionali, ma anche aumento di quote nel traffico internazionale. Infatti, se per esempio vogliamo riportare entro un certo numero di anni la bilancia dei noli ad un rapporto meno squilibrato, è evidente che dobbiamo operare per aumentare quelle entrate. Ma quando affrontiamo il problema, in primo piano si pongono questioni di capacità competitiva della nostra flotta.

La seconda questione che sollevo, cui ho appena fatto cenno, riguarda il capovolgimento di una tendenza in atto da molti anni. Insisto su questo da anni e fintanto che sarò in quest'Assemblea continuerò ad insistervi.

Infatti, non accetto che si debba subire con passività una situazione che ormai dura da decenni e che vede la nostra bilancia dei noli in continua ascesa, ma negativamente, cioè con l'aumento delle perdite.

Ebbene, mediante quali politiche sono conseguibili questi obiettivi? Ritengo prima di tutto mediante politiche di difesa delle riserve di carico per la bandiera italiana. Ritengo che questo sia il modo giusto per venire incontro — se vogliamo usare questa espressione — al mondo armatoriale: occorre fare, in fondo, la nostra parte. Siamo l'unico paese che in proposito non ha una legge. Non è poi che con una legge si possono risolvere i problemi; ma occorre una legge che affronti il problema della difesa delle riserve di carico della nostra flotta.

Questo è un problema da affrontare: prima l'affrontiamo, meglio è. Ma penso anche che dobbiamo operare andando nel concreto per risolvere un altro problema. Come possiamo garantire un recupero di capacità competitiva alla flotta nazionale?

Considero questo un altro grande elemento di una politica che va perseguita con grande forza. Recuperare capacità competitiva significa tante cose e tra queste mi permetto di citare l'innovazione, la dotazione della nave delle tecnologie più avanzate. Non credo che andremo ad un recupero di capacità competitiva con navi obsolete. Mi sono anche senti-

to dire che il costo di gestione di una nave di una certa età (che è stata comprata spendendo meno) è più basso oggi per un certo servizio rispetto ad una nave nuova. Posso anche capire il mercato che è una realtà estremamente ricca e varia, posso capire che in un momento dato ciò si possa manifestare. Ma se guardo alla prospettiva e se voglio stare sul mercato e acquisire quote di traffico — stare nel mercato in un certo modo cioè: è il problema che ponevo all'inizio —, questo aspetto va affrontato con grande serietà e con i piedi per terra, senza astrazione o voli stratosferici.

Questo può avvenire certo con grandi operazioni di trasformazione delle navi, di ammodernamento del settore marittimo; ma, a mio modesto modo di vedere, per questo forte recupero di capacità competitiva sarà decisiva la definizione di un programma che affronti il nodo del rinnovo intanto della parte più vecchia e obsoleta della flotta italiana, che non è poca: siamo nell'ordine di qualche milione di tonnellate di stazza lorda. Se non mettiamo mano e se non diamo avvio a meccanismi che aiutino, stimolino in questa direzione, potremo fare molti discorsi, molte chiacchiere, ma le cose continueranno a rimanere come sono e proseguirà il processo della nostra emarginazione.

Le grandi trasformazioni, il rinnovamento della parte più in degrado della flotta e quindi l'avvio di costruzioni adeguate possono essere fatti non solo con il concorso finanziario ma anche tenendo presente la qualità della nave e il servizio che essa è chiamata a svolgere nel mondo armatoriale.

Tutto ciò ci riporta ai problemi dell'investimento. E qui si pone il problema dei problemi: come lo Stato deve intervenire e qualificare l'investimento — concludo tornando al disegno di legge al nostro esame — come deve essere il contributo dello Stato. Deve essere un contributo a pioggia di tipo assistenziale, che non incide sulla qualità della flotta o invece deve essere un contributo fortemente mirato, fortemente finalizzato a un forte recupero di capacità competitiva? Da questo punto di vista dovremmo fare uno sforzo, uno sforzo di immaginazione di nuove idee: aiutiamoci l'uno con l'altro per vincere

questa battaglia per essere più adeguati, più rispondenti alle necessità del momento. A queste nuove idee devono conseguire nuove proposte, proposte fattibili, che possano essere subito percorribili, che mettano — ecco il punto — l'operatore italiano in condizioni di parità rispetto al suo concorrente estero intanto sul piano del ricorso al mercato dei capitali. Ecco, questa mi sento di prospettarla come una pressante esigenza, come una importante questione da discutere e di cui verificare le possibilità di soluzione; per parte mia, credo che tali possibilità esistano. Con l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7 da noi presentato intendiamo muoverci, appunto, in questa direzione. Forse dovrà esserne migliorata la formulazione; tuttavia, quello è lo spirito della nostra proposta di modifica, quella la sua finalità.

Ritengo pertanto, signor Ministro, che ci sia di che discutere per cambiare, per innovare, per affrontare attraverso adeguate politiche di sviluppo il grave problema dell'occupazione nel settore marittimo, risolvendolo e dando una risposta positiva ad un comparto del trasporto essenziale per l'economia del nostro paese e che continuo a considerare uno degli anelli deboli della «azienda Italia».

Avviandomi a concludere, signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione che mi è offerta da questo dibattito per rivolgere da questa tribuna un invito a quel settore del mondo armatoriale — che probabilmente in larga parte dissente dalle nostre posizioni, ma non me ne meraviglio — più aperto, più sensibile e più disponibile affinché venga affrontato il complesso problema del rilancio della nostra bandiera nell'ambito dei traffici marittimi in una visione che sia sempre più di tipo industriale. Ho ascoltato molte volte i discorsi che si fanno ai lavoratori delle compagnie circa la conduzione imprenditoriale; probabilmente, sono giusti. Mi si permetta però di rivolgere, da questa tribuna, un modesto invito a quella che reputo — lo ripeto — la parte più sensibile, più aperta e più disponibile ad affrontare il problema in una visione di carattere sempre più industriale, affinché l'interesse legittimo della singola azienda armatoriale — è questo il punto — si saldi con quello più generale del rinnovamento e della promozione dello sviluppo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* PATRIARCA, *relatore*. Sarò molto breve, signor Presidente, anche se gli argomenti di cui stasera ci occupiamo avrebbero meritato un ulteriore approfondimento ed anche se l'intervento del senatore Bisso mi stimola a fare alcune importanti precisazioni che d'altra parte ho già avuto modo di fare nel corso delle numerose sedute che si sono tenute presso la Commissione di merito.

Desidero soltanto sottolineare, per quanto riguarda le questioni di metodo, la plateale incongruenza della posizione del senatore Bisso, con riferimento ad una sua valutazione differenziata del provvedimento, una valutazione tutta in chiave encomiastica ed ottimistica dell'intervento per la parte che attiene al rifinanziamento di una precedente legge, vale a dire la legge n. 684 del 1974. Vi è tuttavia una sottolineatura che condividiamo; secondo quanto ha detto lo stesso senatore Bisso a conclusione del suo intervento, se l'elemento della gestione, della sana gestione da parte del nuovo amministratore delegato, sarà veramente l'elemento positivo portante per il risanamento e la ristrutturazione della Fimmare — così come tutti ci auguriamo — forse, signor Ministro, di qui a dieci anni, o a cinque, o a qualche anno, il Governo e il Parlamento non saranno chiamati a rifinanziare con una spesa complessiva che si aggira sui 1.000 miliardi un'azienda pubblica che complessivamente dal 1974 ad oggi è costata allo Stato ben 1.660 miliardi.

Certamente non sarà sfuggito all'attenzione così vigile del senatore Bisso quanto la Corte dei conti ha ancora rilevato in merito alla gestione del gruppo pubblico. (*Interruzione del senatore Bisso*). Siamo preoccupati, siamo rammaricati di queste cifre, che sono spaventose. Esse sono state contestate dalla Corte dei conti, invitandosi il Ministero vigilante — vigilante si fa per dire con questo ordinamento, signor Ministro — ad individuare la possibilità di una gestione più rigorosa e più adeguata della flotta pubblica.

Certo, devo dare atto a tutti i Governi che si sono succeduti da qui ad alcuni anni di aver preso a cuore il problema complessivo

della crisi dell'armamento, sia esso pubblico che privato, e il Governo si è fatto carico, nel riproporre il rifinanziamento del provvedimento, essenzialmente di un dato che poi ritorna nella logica del provvedimento che riguarda i privati, cioè quello delle nuove costruzioni e degli oneri che esse hanno comportato per il bilancio delle aziende e della necessità, in una situazione di crisi della cantieristica, di rialimentare l'industria armatoriale pubblica per consentirle quel «pacchetto» di realizzazioni — le famose 17 navi — che dovrebbero assicurare ai nostri cantieri il lavoro per i prossimi anni.

Rispetto a questo dato e a queste considerazioni il Governo ha predisposto un disegno di legge che è stato tormentato prima di essere presentato. Infatti ci sono state le riserve e le obiezioni del Tesoro, numerose e motivate, c'era la perplessità tuttora presente sul piano della validità della gestione di questi gruppi armatoriali. Non va dimenticato il monito dell'onorevole La Malfa che, rispetto al disastro precedente alla legge di ristrutturazione del 1974, spaventato affermava con rammarico ma con estrema chiarezza: «Questa flotta bisognerebbe affondarla», per potere in un certo senso liberare lo Stato e l'erario da un dispendioso impegno di natura finanziaria che non fa intravedere delle soluzioni. Infatti, quando abbiamo abbandonato il settore crocieristico che è costato allo Stato somme ingenti, e lo abbiamo dovuto abbandonare quasi immediatamente, avevamo ritenuto con la legge n. 684 di avere imboccato la strada giusta, cioè quella della partecipazione alle grandi linee, la strada della riorganizzazione dei servizi e della ottimizzazione anche dei servizi dovuti, ma ci siamo accorti che purtroppo tutto questo non è accaduto; però ciò torna comodo per esempio alla Tirrenia, che da dieci anni non riesce a firmare la convenzione con il Ministero della marina mercantile perchè c'è un provvedimento, un'iniziativa legislativa che consente il ripiano dei *deficit* a piè di lista per quanto riguarda questa società. E anche se quest'ultima, la scorsa primavera, ha potuto annunciare di avere imbarcato sui suoi traghetti per la Sicilia e la Sardegna passeggeri e automobili per oltre 36.000 uni-

tà, raddoppiando il volume di affari dell'anno precedente, ciò non di meno essa chiude l'esercizio con oltre 200 miliardi di *deficit*.

Ora, di fronte a questi dati, senatore Bisso, il Governo non si è impressionato nè ha pensato che un rifinanziamento di questa legge obbedisse a carattere puramente assistenziale. Certo, per quanto riguarda questo settore vi è una scuola di pensiero che sostiene che questo è deteriore assistenzialismo. Noi diciamo, invece, che lo sforzo va sostenuto e, in modo particolare, quello volto all'ammodernamento del naviglio e al mantenimento di alcune linee essenziali, anche per il prestigio della nostra bandiera. Vanno sostenute società convenzionate e deve essere regolamentato l'intero settore. Ringrazio il ministro Degan per aver predisposto, in una visione organica d'insieme, alcuni emendamenti che dovrebbero portare finalmente ordine anche in questo settore.

Ci auguriamo pertanto che con questo provvedimento gli obiettivi che ci siamo proposti, che si è proposto il Governo e che la Commissione ha condiviso, siano portati avanti ma che lo siano congiuntamente al mantenimento in vita dell'armamento privato. Infatti, se si pensa che la Finmare rappresenta il 19 per cento dell'armamento italiano, cosa vogliamo fare dell'altro 81 per cento? Lo vogliamo distruggere? Lo vogliamo vedere in una posizione — come diceva il senatore Bisso — di perdita di gestione, cioè vorremmo non aver discusso successivamente al provvedimento precedente? Vorremmo che tutte queste imprese armatoriali, come la Lauro, fossero poste sotto il regime della legge Prodi? Era questo il segnale dell'indicazione che ci ha fornito il senatore Bisso?

La discussione relativa al settore privato, alla ricerca che abbiamo condotto è stata portata avanti attraverso una sollecitazione democratica.

Sul problema del metodo, il senatore Bisso ha voluto fare anche qualche insinuazione?

BISSO. No.

PATRIARCA, *relatore*. Nella pienezza del Parlamento, dichiaro che la 8^a Commissione — tutti concordi su questo provvedimento —

ha aperto un ampio confronto con i soggetti interessati: con la Finmare, con la Fincantieri, la Confitarm, con tutti i sindacati. E in quella sede, attraverso un dibattito vasto e un approfondito confronto è venuta alla determinazione di cercare — l'ho scritto nella relazione — attraverso un equilibrio tanto difficile e tormentato, al quale tutti abbiamo collaborato e contribuito, di finalizzare un altro provvedimento molto più ridotto per sostenere l'armamento privato, in un momento di gravissima crisi, in un momento di crisi mondiale.

È inutile che ricordi in quest'Aula le crisi paurose che investono grandi gruppi armatoriali sul piano mondiale. Questo per effetto anzitutto del ristagno del commercio internazionale, ma in modo particolare per effetto della moltiplicazione, della lievitazione eccessiva dei vettori marittimi. Grandi società che hanno dato luogo anche a forme moderne di trasporto, le famose società «giramondo», si trovano in gravissime difficoltà finanziarie, e gli Stati Uniti hanno finanziato abbondantemente, senza suscitare scandalo, queste stesse società che avevano tentato o stanno tentando, attraverso questa nuova formula, di superare il grave momento di crisi, che certamente ha colpito particolarmente l'armamento italiano, e l'ha colpito sia perchè il nostro armamento è uno dei più vecchi, sia perchè la nostra posizione geografica rimane una delle più infelici: essendo al centro di un'area di grande traffico, i caricatori trovano comodo servirsi di altro naviglio, magari a costi migliori.

Vi è quindi una serie di difficoltà e certo questo provvedimento va coordinato con altre iniziative: su questo sono stato sempre d'accordo. Siamo pronti — nel momento in cui stiamo per portare in approvazione il disegno di legge sulla difesa di bandiera — a raccordare il provvedimento al nostro esame con quello della difesa di bandiera.

Il Ministro è stato già più volte a Bruxelles, dove alcuni *partners* comunitari portano avanti delle politiche di riserve di carico che certamente costituiscono e devono costituire un contenzioso che deve essere sollevato in sede comunitaria; noi saremo attenti a evitare che la nostra marineria, che ha subito un

processo di crisi spaventoso, possa subire ulteriori colpi. Tutto questo non può essere assolutamente dimenticato.

Tutto ciò ha consentito altresì alla Commissione, e allo stesso senatore Bisso che ha partecipato ai lavori del comitato ristretto, di ideare un emendamento, che poi è diventato un articolo, nel quale parallelamente agli interventi attuati per il settore pubblico, ma con importi assolutamente inadeguati e sproporzionati rispetto all'impegno che per ogni singola nave spende lo Stato nel settore pubblico, si sostengono le imprese che partecipano alle linee, ai traffici internazionali e si salvaguarda quel poco che è rimasto anche del settore crocieristico, per il quale giustamente la Commissione ha portato avanti la ricerca, attraverso l'accoglimento di provvedimenti di modifica, di equilibri per consentire anche a questi armatori un sostegno che li faccia uscire dall'attuale momento di difficoltà.

Il provvedimento, tuttavia, è finalizzato all'armamento complessivo dei due esercizi del biennio nei quali è diviso il contributo, ad un armamento di 300 giorni complessivi, per cui quella politica di disarmo, che ha portato ad oltre 1 milione di tonnellate di disarmo nel giro di un anno, venga ad essere cancellata o, quanto meno, attenuata.

Ecco le finalizzazioni, contenute in queste indicazioni. Le finalizzazioni sono contenute nella graduazione sulla età delle navi, perchè abbiamo voluto sottolineare agli armatori che lo Stato può e vuole intervenire, in un momento di crisi, ma le linee di condotta economica per il recupero, per evitare i sovraccosti, sono indicate dall'azione coerente del Governo. Perciò questo contributo è stato graduato in rapporto alla minore età della nave ed è stato tutto in un certo senso correlato alla complessa situazione dell'armamento pubblico.

Questi sono i dati che ci hanno portato a segnare una serie di interventi in ordine a questo settore, interventi per i quali la Commissione si è resa responsabile di alcune indicazioni, come quella dei giovani diplomati degli istituti nautici i quali, per effetto della rigidità delle tabelle di armamento, venivano esclusi dalla possibilità di introdurre

si nel mondo del lavoro. Opportunamente abbiamo approvato un emendamento con il quale si consente per ogni singola nave l'imbarco di due allievi capitani di macchine e di coperta e per questo imbarco al di fuori delle tabelle di armamento lo Stato corrisponde un contributo di un milione al mese. Alcuni emendamenti sono stati bloccati dal Tesoro, altri dal Ministero delle finanze, come quello riguardante l'abbassamento delle aliquote delle assicurazioni che indubbiamente comportano un aggravio maggiore per la nostra marineria. Comunque attraverso una serie di emendamenti e di indicazioni abbiamo cercato di contribuire all'abbattimento, anche se solo simbolicamente, di quei sovraccosti che pesano sul nostro armamento.

Abbiamo voluto privilegiare quegli armatori coraggiosi che, in un momento di crisi, hanno creduto ancora nella validità del rinnovo del naviglio e hanno affrontato situazioni certamente di grande difficoltà. Se questi armatori possono essere contati sulle dita di una mano, ciò è dovuto al fatto che la crisi che ha investito la nostra industria armatoriale ha decimato le grandi famiglie armatoriali e ne sta riducendo sempre di più il numero. Ma gli armatori che hanno realizzato nuove costruzioni non si sono limitati ad un naviglio di dimensioni ridotte.

Senatore Bisso, le sue tabelle non sono aggiornate perchè fra questi armatori ce n'è uno di Torre del Greco che fino ad oggi ha varato tre Vulcanier da oltre 40.000 tonnellate ed una supera le 60.000 tonnellate. Questa nave esula dalla logica dei contributi perchè giustamente il Ministro ha voluto stabilire una soglia invalicabile per evitare che quello che si fa per la Finmare si potesse ripetere anche per l'armamento privato. Il Ministro e la Commissione nella sua maggioranza hanno voluto limitare questo intervento di natura finanziaria esclusivamente al superamento della situazione di difficoltà che riteniamo contingente, per dare comunque una testimonianza ed una spinta all'armamento privato, per superare questo grave momento di crisi.

Per questi motivi ritengo che il Senato debba accogliere le indicazioni alle quali lungamente e laboriosamente la Commissione è giunta con grande spirito di servizio, con grande obiettività, tentando comunque di affrontare la crisi di un comparto che pesa enormemente sul complesso dell'economia nazionale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DEGAN, *ministro della marina mercantile*. Signor Presidente, ringrazio vivamente il senatore Patriarca per la relazione e per la sua replica che si è limitata evidentemente a rispondere alle osservazioni dell'unico intervenuto, il senatore Bisso. Ritengo però che nei due interventi siano stati toccati tutti i nodi fondamentali delle questioni che abbiamo di fronte a noi nella discussione di questo disegno di legge che mi auguro possa avere una sollecita approvazione da parte di quest'Assemblea e quindi, con una velocità piuttosto inusitata rispetto alle tradizioni, possa essere approvato dall'altro ramo del Parlamento in tempo utile. I colleghi che seguono questa materia sanno infatti che il disegno di legge al nostro esame deve diventare legge dello Stato entro poche settimane ormai, altrimenti c'è il rischio di vanificare la ragione stessa per la quale è stato presentato.

È pur vero che la ragione fondamentale per la quale il provvedimento, a suo tempo, venne adottato è stata quella di secondare le scelte da parte dell'azionista della Finmare, di tentarne ancora una volta un recupero ed una sistemazione produttiva per il rilancio della flotta. È stata così scelta la via di un nuovo sforzo, ingente sul piano finanziario, uno sforzo ingente anche sul piano sociale: dobbiamo tener presente che ci sono lavoratori che verranno estromessi dal ciclo lavorativo e certo questa non è una scelta piacevole, però è una scelta necessaria perchè si possa dare a questa struttura una capacità di presenza reale nel mercato internazionale, un mercato in grande difficoltà. Nell'attesa

di questa discussione ho letto un documento presentato dalla Commissione CEE l'altro giorno alla riunione del Lussemburgo, dove erano all'ordine del giorno problemi concernenti la politica cantieristica, relativamente alle conseguenze sociali di un'iniziativa, volta a ridimensionare la capacità produttiva dei cantieri, che l'Italia in questo momento sta contrastando, ma con non molti alleati. La Commissione parte da una serie di valutazioni molto preoccupanti rispetto all'evoluzione dei traffici mondiali, anche in presenza di una fase di sviluppo dell'iniziativa e della produzione a livello mondiale; c'è tutta una diversa ricollocazione dei traffici, un diverso modo di trasporto delle materie, una modificazione delle stesse materie, per cui siamo in presenza chiaramente di una prospettiva preoccupante. Ci sono Governi — e fra quelli del mondo occidentale sviluppato sono la maggioranza — che affrontano sostanzialmente in clima di *deregulation* e quindi di selezione naturale le conseguenze di questa prospettiva. Il Governo italiano ha scelto, viceversa, la strada della programmazione, di un aiuto per far sì che ci si adatti progressivamente a queste nuove evenienze.

È una scelta coraggiosa che richiederà, secondo me, soprattutto da parte della Finmare e degli imprenditori pubblici, una risposta, peraltro già avviata, di riorganizzazione, di recupero di efficienza. L'emendamento che il Governo ha presentato, così come si era impegnato in sede di Commissione, per stilare un tipo nuovo di convenzione volta a disciplinare l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati con le isole, per la verità non straordinariamente nuovo, ma con qualche segnale di novità per la Finmare, è anch'esso un segnale in questa direzione, così come il Governo ha fatto in altri settori. Ci auguriamo che questo emendamento possa essere accolto dal Senato, prima, e dalla Camera, poi, proprio per dare tale segnale positivo, quale atto di fiducia e insieme di stimolo all'imprenditore pubblico, affinché possa proseguire la sua opera avendo non tanto nel Governo un censore, ma un attento partecipe di questa opera di recupero.

Si tratta di una iniziativa che abbiamo assunto seguendo il filone che sostanzialmente era alla base del disegno di legge governativo per il rilancio della Finmare.

La discussione si è accentrata soprattutto attorno all'aiuto che si è inteso dare anche all'armatoria privata. Il Governo — lo ha già detto il relatore — è stato particolarmente attento, sia nella fase precedente sia in questa fase, ad evitare che questi aiuti diventassero aiuti alla gestione: questo avrebbe innescato un meccanismo certamente preoccupante perchè, ancorchè dichiarato come un fatto eccezionale, temporaneo e così via, poi — si sa come vanno queste cose — probabilmente si sarebbero determinate condizioni e pressioni tali da renderlo praticamente un atto definitivo e permanente.

In una stagione che progressivamente nel concetto mondiale e comunitario mostra una tendenza alla *deregulation*, noi, viceversa, abbiamo accettato di proseguire in un'attività di programmazione, però non potevamo porci sul versante di un allargamento delle sovvenzioni alle gestioni per la generalità dell'armamento.

Pertanto, l'apporto del Governo, rispetto a questa richiesta politica, venuta avanti con grande forza dalla Commissione, di un aiuto alla armatoria privata, è stato caratterizzato da due parametri: la certezza della spesa e l'obiettivo di evitare che diventasse un punto di inizio per un sovvenzionamento generalizzato all'attività ordinaria, alla gestione delle compagnie armatoriali.

Il dibattito è stato lungo e talora aspro. Da parte della Commissione si è tenuto conto di molte posizioni diversificate, tutte prese in considerazione, non certo nella misura in cui è stato indicato in alcuni emendamenti, e può essere che si debba tener conto anche di altre posizioni che nel corso del dibattito possono essere prospettate, anche se debbo dire fin d'ora che il Governo sarebbe dell'opinione di attenersi al punto di equilibrio cui si è pervenuti. Il Governo, comunque, è anche aperto a verificare la forza non tanto di pressione, ma di ragionamento obiettivo per eventuali modificazioni che peraltro dovranno essere le minori possibili. Io credo, in

linea di principio, che il Governo, pur essendo aperto, è anche molto cauto in questo suo atteggiamento.

Vorrei far rilevare al senatore Bisso che l'articolo, da lui proposto, sostitutivo di quello elaborato in sede di Commissione, certo ha un indirizzo diverso. Debbo confessare che in qualche maniera siamo stati — io personalmente lo sono stato — sorpresi di questa sua iniziativa. Infatti, pur essendoci state una serie di dichiarazioni di principio nel corso del dibattito, per lo meno nel periodo in cui ho partecipato ai lavori della Commissione, mi sembrava che, in definitiva, anche da parte dell'opposizione si sposasse la linea imboccata dalla maggioranza.

Detto questo, debbo far constatare al senatore Bisso che il contributo alle attività in crisi — dobbiamo augurarci che non siano poi molte — se leggo bene l'emendamento, riguarderebbe sovvenzioni per un fondo di rotazione (credo che così si debba leggere l'emendamento piuttosto che «fondo di dotazione») di 238 miliardi utilizzabili per la concessione di mutui a tasso agevolato, pari al 50 per cento del tasso di sconto vigente. Questo significherebbe erogare al settore in crisi una cifra — facendo un conto a spanne — che va ben oltre le centinaia di miliardi: qui siamo nell'ordine di migliaia di miliardi.

BISSO. Ha ragione.

DEGAN, *ministro della marina mercantile*. Questo vuol dire che il problema esiste, se queste sono le dimensioni che indica l'opposizione, dopo aver così vigorosamente criticato il fatto che la maggioranza — ed il Governo ha collaborato con la maggioranza in tale direzione — ha reperito 238 miliardi.

Dico questo non per amore di polemica, ma per dire che è chiaro che il problema esiste ed è stato affrontato in un certo modo da parte della maggioranza e l'opposizione, ora, ne prospetta uno diverso che peraltro, anche in base agli accenni che ho fatto, non mi sembra ancora sufficientemente meditato.

Resta in me l'augurio che, nel corso della prossima settimana, possa essere ultimato

l'esame di questo disegno di legge. Spero che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ci consenta, così come ho sentito richiedere da diversi Gruppi, di portare celermente a conclusione l'iter, sapendo che certo non avremo risolto tutto, ma avremo dato finalmente un segnale consistente, sia all'armatoria pubblica che a quella privata, di una doverosa attenzione.

Ci riserviamo chiaramente di seguire attentamente poi tutta questa tematica, anche in relazione alle politiche degli altri paesi dell'Europa. Per esempio, la Francia ha innovato profondamente la sua politica in favore degli armatori, imboccando la strada di sciogliere molti lacci e laccioli — come si usa dire — che hanno impacciato l'attività armatoriale. Anche di queste cose allora dovremo prendere atto, con molta ragionevolezza e senza voler copiare quello che fanno gli altri, ma anche senza disattendere quello che fanno gli altri, visto che siamo all'interno della Comunità economica europea e, per di più, all'interno di una concertazione mondiale che dobbiamo sollecitare e per la quale dobbiamo muoverci, anche se ancora non esiste compiutamente.

Siamo esposti quindi alla necessità di provvedere, con qualche sacrificio di natura finanziaria, così come facciamo in questo caso, ma anche con una valutazione più organica delle nostre politiche di settore nel campo della marina mercantile, a che la nazione italiana non sia più deficitaria, come è oggi nel settore dei noli, e senza trovarsi, però, ad essere deficitaria nel bilancio generale dello Stato per erogazioni continue di fondi ad altro titolo: il bilancio deve chiudersi compiutamente e non può essere analizzato soltanto per singoli settori.

Ripeto quindi il mio augurio affinché, nel prosieguo dei lavori, si possa pervenire al varo di questo disegno di legge. Esso sarà poi consegnato alla Camera per una meditazione che auspichiamo profonda, ma veramente celere, nel corso di poche settimane.

SPANO ROBERTO. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPANO ROBERTO. Signor Presidente, vorrei rappresentarle che, con l'accordo di tutti i Gruppi, noi saremmo dell'idea di sospendere questa sera la discussione del disegno di legge n. 1491 per riprenderla la prossima settimana. Siamo consapevoli che vi è già un calendario programmato e quindi suggeriamo alla Presidenza di farsi carico di inserire nel calendario della prossima settimana questo argomento al posto dell'esame di un provvedimento che già adesso posso dire non sarà possibile svolgere, vale a dire il decreto sul risanamento dei porti. La Commissione non prevede realisticamente la conclusione dell'esame di quel provvedimento per la seduta in cui ne è stata prevista la discussione in Aula. Indico quindi anche lo spazio per l'esame del provvedimento che adesso dovrebbe essere sospeso, uno spazio che, con una valutazione un po' affrettata, è stato destinato ad un argomento che invece non può essere sottoposto all'Assemblea nella prossima settimana.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, la questione sospensiva proposta dal senatore Spano si intende accolta.

Sarà pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a deliberare, tenuto anche conto dell'indicazione del senatore Spano, in ordine al successivo inserimento, nel calendario dei lavori dell'Assemblea, del seguito della discussione del disegno di legge n. 1491.

Per lo svolgimento di interrogazioni

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, desidero sollecitare l'inserimento nel calendario dei lavori dello svolgimento dell'interrogazione 3-01344. Chiedo anzi che, ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento, la Presidenza ne dichiari l'urgenza.

Ho già ripetutamente sollecitato l'iscrizione

all'ordine del giorno di questa interrogazione e lo faccio nuovamente, aggiungendo una proposta specifica di riconoscimento della sua urgenza, dato che nel frattempo sono intervenuti due fatti che giustificano la mia richiesta.

Innanzitutto, è stata distribuita la relazione annuale sull'attività della CONSOB nel 1985, nella quale il Presidente della CONSOB stessa, riferendosi all'oggetto dell'interrogazione, cioè al rinnovo dei commissari della CONSOB medesima, rileva che la Commissione sta attraversando un periodo molto delicato e che le sue difficoltà sono rese particolarmente gravi dal fatto che su cinque componenti uno ha cessato la propria attività, mentre il mandato di altri tre è ormai scaduto. Questo è il primo fatto nuovo: la denuncia, cioè, da parte dello stesso Presidente della CONSOB delle gravi conseguenze prodotte dallo stato di precarietà in cui la Commissione attualmente si trova.

In secondo luogo, i giornali di stamane hanno dato notizia della notificazione di una comunicazione giudiziaria ad uno dei commissari — il cui mandato, tuttavia, è già scaduto — e del rischio che a tale comunicazione giudiziaria possano seguire (naturalmente non me lo auguro) ulteriori iniziative da parte della magistratura che comportino la sua sospensione. Pertanto, il funzionamento della Commissione per la borsa, la cui rilevanza in un momento come questo tutti possono immaginare, rischia di essere bloccato dalla mancanza del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Bonazzi, la Presidenza si farà senz'altro carico del sollecito svolgimento della sua interrogazione.

GRAZIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GRAZIANI. Signor Presidente, desidero sollecitare la risposta all'interrogazione 3-01492 presentata il 9 ottobre ed indirizzata, da me e da altri senatori del Gruppo comunista, al Ministro dell'ambiente.

La questione da me posta sul tappeto ha carattere di estrema urgenza e concerne la possibilità che le migliaia di frantoi oleari

esistenti nel nostro paese diano inizio tra alcuni giorni alla campagna di molitura delle olive. Il problema si pone in questi termini: non sembra sia stata ancora approntata una tecnologia capace di depurare le acque reflue dei frantoi riportandole nei limiti tabellari di cui alla legge Merli del 1976. In presenza di questa situazione, i sindaci non rilasciano le autorizzazioni agli scarichi delle acque di vegetazione di cui agli articoli 15 e 21 della legge Merli e le unità sanitarie locali non rilasciano, a loro volta, le autorizzazioni di cui alla legge n. 283 del 1962.

I pretori che si sono occupati della materia hanno emesso numerose condanne in tutta Italia ai danni dei frantoiani perchè sprovvisti di autorizzazione, senza tener conto del fatto che, non essendosi realizzato — nè potendosi realizzare — il presupposto tecnico previsto dalle norme di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme stesse erano inattuabili per quel che riguarda i frantoi oleari e la mancanza di autorizzazione del tutto priva del carattere di infrazione. *Ad impossibilia nemo tenetur*: nessuno può essere obbligato a fare cose impossibili. Tuttavia, se buona parte delle condanne già emesse e non ancora divenute definitive...

PRESIDENTE. Senatore Graziani, non è in corso lo svolgimento di interrogazioni.

GRAZIANI. Lo so, ma mi consenta ancora un minuto.

Tuttavia, come dicevo, se buona parte delle condanne già emesse e non divenute definitive saranno cancellate dal provvedimento di clemenza, il problema si riproporrà in tutta la sua gravità per quel che riguarda la prossima campagna olearia. Infatti, l'attività di molitura delle olive, cui sono interessati gran parte delle regioni italiane e decine di migliaia di produttori, potrà svolgersi solo in violazione di legge...

PRESIDENTE. La prego, senatore Graziani, concluda.

GRAZIANI. ...mentre se i frantoiani vorranno rimanere nella legalità dovranno rinunciare alla loro attività. Io spero che ci si

renda conto di cosa significherebbe un blocco generalizzato dell'attività di molitura delle olive nel nostro paese.

Per questo in quella interrogazione avevo adombrato la possibilità di un provvedimento di natura transitoria, un decreto-legge, per sospendere...

PRESIDENTE. Senatore Graziani, la prego di concludere.

GRAZIANI. La conclusione è questa, signor Presidente. Ritengo che il Governo debba assumersi la responsabilità di questa situazione e deve farlo senza alcun indugio indicando una ragionevole via d'uscita alla drammatica alternativa in cui i frantoiani si trovano: sospendere l'attività o subire altre condanne penali. E deve farlo oggi — non fra un mese, perchè la campagna olearia comincia fra quattro giorni — con un provvedimento di sospensione su questo punto, di moratoria della legge Merli, solo sul problema delle acque reflue dei frantoi.

PRESIDENTE. Senatore Graziani, lei ha sollecitato lo svolgimento di una interrogazione?

GRAZIANI. Sì, signor Presidente, l'ho fatto data l'urgenza del problema. Il rispondere ha un senso se lo si fa nel giro di una settimana, altrimenti è inutile.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di questa sua richiesta, senatore Graziani.

GHERBEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Signor Presidente, vorrei chiedere anch'io i suoi buoni uffici perchè sia messa all'ordine del giorno e sia data risposta sollecitata all'interrogazione 3-01251 del 20 marzo 1986 — di cui la sottoscritta è prima firmataria e firmata anche da altri colleghi del Gruppo comunista — indirizzata al Ministro degli affari esteri e riguardante la situazione in Cile.

Il mio sollecito è legato anche al fatto che in questo ramo del Parlamento sono state presentate cinque interrogazioni analoghe nell'ultimo anno ed altre quindici negli anni precedenti, sempre sulla tematica cilena, cui non è ancora stata data risposta.

Faccio presente che sono certa di interpretare con ciò — avendo anche parlato con loro — l'opinione dei senatori Jervolino Russo e Marinucci, nonché dei colleghi del Partito comunista della Commissione esteri.

Credo che la situazione del Cile ed il fatto che in questi giorni sia venuta in Italia la madre del giovane De Negri, bruciato vivo nel corso degli ultimi moti popolari avvenuti in Cile nel mese scorso, siano già sufficienti motivi che stanno a segnare l'opportunità che il Governo dia adeguato rilievo in questa sede parlamentare ad un problema così importante che richiede una nostra presenza sullo scacchiere internazionale.

PRESIDENTE. Senatore Gherbez, la Presidenza desidera assicurarle che si adopererà presso il Governo nel senso da lei richiesto.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha deliberato che la seduta pomeridiana di domani non avrà più luogo.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PALUMBO, segretario:

NESPOLO, VALENZA, CANETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso: che il Parlamento non è stato messo in condizione di discutere preventivamente le linee del Piano nazionale dell'informatica;

che al secondo anno di attuazione del PNI emerge con chiarezza il rischio che il

Piano non vada verso una concreta e verificabile sperimentazione di nuovi contenuti e metodologie, ma piuttosto verso un'incontrollata e costosa operazione volta a introdurre alcuni elementi di informatica all'interno di curricoli scolastici immo modificati;

che l'efficacia didattica di tale Piano sarà per quest'anno quasi inconsistente poiché la circolare ministeriale 30 maggio 1986 ha consentito solo la possibilità di una sperimentazione volontaria all'interno dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, sperimentazione, perciò, solo metodologico-didattica, senza alcuna possibilità di modificare programmi, strutture e orari della scuola;

che vaga e complessivamente inadeguata è stata l'attività degli organi di gestione, anche perché i comitati interregionali sono stati tardivamente convocati e mai messi in grado di realizzare momenti di verifica del lavoro che si stava svolgendo;

che non si conoscono i criteri in base ai quali sono stati reperiti, reclutati e valutati i docenti sperimentatori;

che questa situazione configura una gestione arbitraria e non controllata del Piano stesso,

gli interroganti chiedono di sapere:

quando il Ministro intenda fornire al Parlamento le notizie sul Piano nazionale dell'informatica, più volte richieste;

se corrisponda al vero che il Ministro ha escluso dal proseguimento del Piano tre docenti formatori esperti nel settore e di comprovata preparazione culturale (Elena Bono, Mauro Palma, Maria Grazia Micci), senza fornire una esplicita motivazione dell'esclusione;

se il Ministro non ritenga indispensabile fornire gli elementi necessari per valutare il carattere della decisione di esclusione, anche per non aggravare la mancanza di criteri per le nomine con atti di intolleranza nei confronti di posizioni culturali e politiche che sono assolutamente legittime.

(3-01500)

MARGHERITI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerato che, già in conseguenza delle gelate e della successiva

siccità, la produzione di nocciole ha subito in Italia una riduzione di circa il 30 per cento, con gravi danni economici per i produttori, l'interrogante chiede di sapere:

1) se risponde a verità che la Germania ha lanciato un allarme secondo il quale le nocciole prodotte in Italia dopo la nube di Chernobyl sarebbero sospettate di contenere un tasso di radioattività superiore al normale e che la commissione internazionale con sede in Amburgo, che stabilisce gli *standards* qualitativi per la frutta secca, ha bloccato nei primi 15-20 giorni di settembre il commercio delle nocciole italiane;

2) quali danni economici, ove il provvedimento di cui sopra rispondesse a verità, sono derivati per il comparto produttivo della nocciolicoltura italiana;

3) se il Ministro non ritenga che quanto è accaduto debba essere interpretato come una pura manovra tesa non solo a turbare il mercato in generale, ma a penalizzare gli esportatori italiani a vantaggio di quelli di altri paesi;

4) che cosa è stato fatto per rimuovere nei tempi più brevi possibile le misure di blocco commerciale e quali iniziative intenda assumere il Ministro per impedire che provvedimenti del genere abbiano a ripetersi e per alleviare le difficoltà incontrate dai produttori e dagli esportatori.

(3-01501)

MARINUCCI MARIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che dal decreto del capo della polizia, datato 22 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti in data 17 aprile 1982, dal quale si evince che le assistenti principali del disciolto corpo della polizia femminile erano inquadrati nel settimo livello retributivo-funzionale già prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121;

che dal decreto del Ministro dell'interno, datato 2 dicembre 1982, si evince che le assistenti del disciolto corpo della polizia femminile che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982, avevano maturato 13 anni di servizio sono state inquadrati nella qualifica di ispettore capo;

che con la legge 11 luglio 1980, n. 312, in particolare con l'articolo 4, soltanto le assistenti capo e le assistenti principali del disciolto corpo della polizia femminile erano state inquadrati nella qualifica superiore, VII qualifica funzionale-retributiva, cioè la stessa in cui erano stati collocati i funzionari direttivi con la qualifica di vice commissario e commissario e gli ufficiali con i gradi di sottotenente, tenente e capitano;

che l'articolo 36 — punto 9 — della legge n. 121 del 1981, nel prevedere l'inquadramento delle assistenti di polizia, pone soltanto il limite dell'anzianità di servizio senza citarne le relative qualifiche di assistenti, assistenti principali e assistenti capo;

che l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982, in conformità alle previsioni della legge n. 121 del 1981, disciplina l'inquadramento delle assistenti di polizia nel ruolo degli ispettori e non cita mai le varie qualifiche di assistenti, assistenti principali e assistenti capo;

visto il decreto ministeriale del 7 aprile 1986 e gli articoli 3, 37, 76, 97 della Costituzione della Repubblica italiana;

considerato:

che la legge n. 312 del 1980 ha consentito l'inquadramento nella qualifica superiore a quella di appartenenza a tutti gli impiegati dello Stato e quindi anche alle assistenti principali e assistenti capo di polizia, in possesso delle qualifiche dell'anzianità di servizio necessarie, anche in assenza di possesso del titolo di studio prescritto per la qualifica;

che l'amministrazione dell'interno, nella prima applicazione della legge n. 121 del 1981, ha discriminato gli appartenenti alla stessa qualifica funzionale, collocando le ex assistenti principali ed assistenti capo nel ruolo degli ispettori e gli ex vice commissari, commissari, sottotenenti, tenenti e capitani nel ruolo dei commissari;

che l'inquadramento delle ex assistenti principali ed assistenti capo di polizia è stato attuato, oltre che in difformità alla vigente normativa, anche in contrasto con i principi costituzionali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno addivenire alla modifica del decreto che inquadra le assistenti princi-

pali e le assistenti capo del disciolto corpo della polizia femminile nel ruolo degli ispettori capo allo scopo di avanzare le predette nello stesso ruolo e nella stessa qualifica in cui sono confluiti i funzionari con l'ex qualifica di vice commissario, commissario, sottotenente, tenente e capitano, già inquadrati, al pari delle tutelate, nella settima qualifica retributivo-funzionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(3-01502)

PETRARA, DI CORATO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che il consuntivo dell'intervento GEPI nel tessile a Bari è del tutto fallimentare, nonostante fossero state impegnate ingenti risorse economiche ed umane, rispetto ai risultati conseguiti nelle varie aziende di abbigliamento di Bari e del suo *hinterland*;

che emblematica è tutta la vicenda dell'intervento ordinario GEPI sull'azienda Hettermarks, nel quale è prevalsa la logica clientelare prima ancora che manageriale, visto che, nonostante fossero state spese decine di miliardi, l'unico risultato è stato quello che ha portato alla graduale distruzione del ricco e articolato tessuto produttivo affermatosi negli anni passati a Bari e Putignano per il modo tutto difensivo (compressione dei costi, riduzione del personale) con cui l'imprenditoria locale ha risposto alla crisi dell'ultimo decennio (ampliamento della commercializzazione, valorizzazione dei marchi, strumenti più idonei per le ricerche di mercato);

che, al contrario, l'intervento GEPI, collocato nella fase di avvio del processo e nella realtà più qualificata del settore, qual è l'Hettermarks, per le caratteristiche stesse con cui era stato definito (rilevazione del marchio, articolazione produttiva, struttura dei servizi), poteva costituire un punto di riferimento per l'intero settore, favorendo l'adozione di logiche di rafforzamento e la dotazione di strumenti di consolidamento;

che, in realtà, non solo è venuto meno lo spirito di quell'intervento, ma l'intero operato GEPI è stato tale da aggiungere crisi a crisi, con logiche nelle quali ogni controllo è

saltato, unitamente all'obiettivo prioritario di creare solidi impianti produttivi e di sviluppare più alti livelli occupazionali;

che la conseguenza è stata disastrosa per il settore abbigliamento, perchè la Società di servizi (Bari Service) non è mai sorta; la Leonetta, costituita ad intero capitale GEPI, è stata per 10 anni oggetto di piani che hanno puntualmente mancato l'obiettivo dell'autonomia produttiva ed economica aziendale, con fallimenti a volte clamorosi e comunque con il licenziamento degli 80 dipendenti per l'esaurimento di un'ormai decennale cassa integrazione guadagni; la MIDÌ, fabbrica di confezioni, ceduta da GEPI al signor Bassi di Verona con l'impegno di attuare il piano di ristrutturazione e di consolidare i livelli occupazionali, è miseramente fallita, mentre le 70 unità attualmente in CIG rischiano il licenziamento con l'inizio del nuovo anno, nonostante fosse stato concesso da GEPI un finanziamento a tasso agevolato di circa 3 miliardi; la Cansiglio, azienda di confezioni sportive con partecipazione azionaria di GEPI e Cansiglio di Treviso, dopo alterne e contraddittorie vicende, pare abbia venduto il proprio pacchetto azionario, dopo aver posto 80 lavoratori in CIG; infine, l'intervento straordinario nei riguardi della Hermanas di Bitonto a distanza di 13 anni non ha prodotto alcun posto di lavoro;

che, di fronte alla drammatica situazione che si è determinata nel settore dell'abbigliamento, si pone l'esigenza di intervenire per risanare i punti di crisi aperti, favorendo la reindustrializzazione e attivando strumenti di sostegno capaci di superare l'individualismo e l'arretratezza imprenditoriale esistenti e di favorire un processo di emersione e razionalizzazione della produzione dei lavoratori;

che, ai fini della ricollocazione di centinaia di lavoratori baresi, la GEPI, unico strumento pubblico previsto per il risanamento della piccola e media impresa nel Mezzogiorno, può ancora rappresentare un soggetto trainante,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali concreti progetti la GEPI è in grado di proporre ed attuare per la soluzione dei punti di crisi evidenziati e in modo parti-

colare quali iniziative intende adottare per la ricollocazione al lavoro delle maestranze per le quali scade a dicembre improrogabilmente la CIGS;

se non ritiene il Ministro interrogato di promuovere sull'intera vertenza un confronto negoziale che veda impegnato l'insieme dei soggetti interessati (regione, GEPI, sindacati) a concorrere alla definizione di impegni concreti in direzione del rilancio occupazionale e produttivo del settore tessile e dell'abbigliamento.

(3-01503)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PANIGAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

1) che presso i licei scientifici e gli istituti tecnici commerciali, per geometri e nautici dello Stato prestano servizio gli insegnanti tecnico-pratici stipendiati per legge dalle amministrazioni provinciali;

2) che con circolari ministeriali nn. 207 del 1970 (direzione tecnica) e 156 del 1972 (direzione classica) codesto Ministero ha impartito istruzioni relative al personale *de quibus* facendo presente che l'orario di servizio deve essere pari nella misura a quello dei docenti statali;

3) che l'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 prevede la soggezione dei docenti tecnico-pratici in parola allo stato giuridico dei professori medi;

4) che con circolare ministeriale n. 82 del 1976 (applicativa dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974) codesto Ministero specificava:

a) l'orario dei docenti medi è costituito da 18 ore settimanali d'insegnamento, oltre 20 ore mensili di non docenza connesse al funzionamento della scuola;

b) le 20 ore mensili devono essere programmate dal collegio dei docenti;

c) gli istituti tecnici provinciali stipendiati dalle province rientrano nel campo dell'applicazione dell'articolo 88 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 417, del 1974;

5) che con interrogazione parlamentare 4-00399, a firma «per il Ministro», quanto sopra è stato ribadito;

6) che numerosissime sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato hanno stabilito univocamente l'applicabilità dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 agli istituti tecnici provinciali (tra le tante si citano: TAR Lombardia - Brescia sentenza n. 349/81; TAR Abruzzo - L'Aquila sentenze nn. 247/83 e 16/84; Consiglio di Stato - V sezione nn. 315/83 e 198/86);

7) che la Corte dei conti, sezione controllo, con delibera n. 1446 del 4 maggio 1984 si è espressa nei termini di cui al punto 6);

8) che l'ufficio di coordinamento di codesto Ministero con nota n. 2972 del 30 giugno 1980 ha ribadito l'inutilità di presenze formali nella scuola, da parte dei professori, nei periodi di non lezione se non in presenza di iniziative programmate dal collegio dei docenti;

9) che tale assunto è stato ribadito dal TAR del Lazio con sentenza n. 888/85;

10) che il TAR del Piemonte (I) con sentenza n. 205/84 ha ribadito, proprio nel caso degli istituti tecnici provinciali, che l'orario d'obbligo nel periodo festivo non può superare le 20 ore mensili,

tutto ciò premesso, si chiede se il Ministro interrogato è al corrente che in certe scuole tale normativa viene disattesa per gli istituti tecnici provinciali i quali vengono costretti a prestare servizio formale nel periodo estivo dai presidi, senza che siano state programmate attività da parte del collegio dei docenti.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se non si ritiene di emanare una specifica circolare in materia, richiamando i presidi alle istruzioni di cui sopra, evitando così contenzioso, illegittimità e disparità di trattamento tra docenti della stessa scuola.

(4-03406)

ORCIARI, SELLITTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato che, con provvedimento amministrativo adottato dall'INPS, sono stati procrastinati al 20 dicembre i termini di pagamento della tassa sulla salute a carico dei liberi profes-

sionisti e lavoratori dipendenti, in scadenza rispettivamente il 30 settembre e il 31 ottobre;

considerato, altresì, che i commercianti e gli artigiani, cui è stato imposto il pagamento di un primo acconto della tassa sulla salute di loro pertinenza già entro lo scorso 25 luglio, dovranno pagare, entro il 25 ottobre 1986, la rimanenza dei rispettivi oneri di tassazione sulla salute;

tenuto conto dell'invito che le associazioni di categoria hanno già rivolto ai rispettivi associati perchè rinviino il pagamento definitivo alla scadenza fissata per le altre categorie,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga opportuno, per quanto richiamato in premessa, se non altro per ragioni di equità e giustizia, disporre lo slittamento del termine di pagamento della tassa degli artigiani e commercianti alla stessa data decisa per le altre categorie di percettori di redditi;

se non si ritenga necessario affrontare immediatamente l'ipotesi di equiparazione del termine suddetto evitando di giungere a ridosso della scadenza stessa nella situazione di confusione determinata, da un lato, dalle iniziative di protesta delle categorie interessate, tendenti a procrastinare di fatto il pagamento e, dall'altro, dall'eventuale mancata o ritardata presa di posizione da parte del Governo.

L'incertezza di indicazioni governative continuerebbe a penalizzare coloro che, non riducendosi all'ultima ora per assolvere ai propri doveri, dovessero provvedere al pagamento senza aspettare la scadenza imposta.

(4-03407)

VENTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che l'obiettore di coscienza Farina Daniele, nato a Pesaro il 15 agosto 1961 ed ivi residente, matricola n. 61RM 511, Levamare Rimini, laureato in scienze geologiche, già in possesso del diploma di benemerita con medaglia del commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e Basilicata per l'opera prestata in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980 e di analogo diploma di benemerita

dell'amministrazione provinciale di Pesaro, servizio di protezione civile, è stato assegnato dal 3 ottobre 1985 in servizio presso la «Casa dell'Amicizia» di Bologna, Via Calderini 3;

che detto istituto è preposto all'ospitalità temporanea di minori in transito (tossicodipendenti, nomadi, prostitute, eccetera), quasi tutti con precedenti penali, la cui difficile vigilanza comporterebbe la presenza di personale idoneo e specializzato sotto il profilo sanitario, psicologico e sotto quello della sicurezza personale;

che il Farina, già vittima di aggressioni e percosse, ha subito un grave *stress* fisico e psichico, che ha richiesto un ricovero all'ospedale militare per «sindrome ansioso-depressiva reattiva», malattia che ancora seriamente lo affligge;

che il Farina ha presentato domanda di trasferimento ed è stato nel contempo richiesto in data 3 luglio 1986 dall'amministrazione provinciale di Pesaro, che ha in servizio solo 11 obiettori di coscienza, mentre la convenzione stipulata con il Ministero della difesa in data 15 gennaio 1986 gliene assegna 30,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di disporre il trasferimento dell'obiettore di coscienza Farina Daniele dalla «Casa dell'Amicizia» di Bologna all'amministrazione provinciale di Pesaro al fine di destinarlo ad attività per la quale sia più idoneo e possa quindi essere di maggiore utilità, soprattutto al fine di evitare che alla salute del Farina possa derivare più grave e irreparabile danno.

(4-03408)

DEL PRETE. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che, a causa delle esigenze e della rilevante incidenza di *handicap* neuropsicopatologico dei minori, già nel dicembre del 1980 a Taranto (USL TA/5 - Ospedale SS. Annunziata) iniziò la sua attività il servizio di salute mentale, organizzato allora e gestito dall'amministrazione provinciale;

che il servizio fu ampliato alla neuropsichiatria infantile per la prevenzione, cura, riabilitazione dei disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia, sopperendo o almeno tentando

di sopperire all'assenza nella provincia ioni-
ca di un ospedale per i bambini;

che nelle province di Bari e Brindisi
esiste invece un dipartimento materno-infan-
tile;

che si deve tenere conto del fenomeno
della migrazione e del pendolarismo sanita-
rio verso il Centro-Nord, a volte anche per
non gravi esigenze, ciò con evidente grave
disagio socio-economico per le famiglie e con
il verificarsi di traumi psichici da separazio-
ni che insorgono nei minori;

che il servizio tarentino è dotato di stru-
mentazione atta alla registrazione poligrafi-
ca dei bambini, ma esso dà solo parziale
copertura del personale previsto;

che il personale consta di 1 primario, 1
aiuto, 1 assistente, 2 infermiere professionali,
1 impiegata amministrativa ed 1 assistente
socio-sanitaria;

che il servizio espleta attività ambulatori-
ali multidisciplinari per le patologie neuro-
psichiatriche della età evolutiva dalla nasci-
ta al compimento del diciottesimo anno d'e-
tà e cura registrazioni encefalografiche, atti-
vità di consulenza per reparti ospedalieri,
pediatrici, altri servizi territoriali sanitari,
socio-assistenziali ed educativi;

che il ripetuto servizio prende in carico
continuativo minori con gravi turbe cerebro-
patiche, gravi sindromi psicopatologiche co-
me autismi infantili strutturati, quadri di
autismo e distorsioni relazionali precoci;

che, a fronte dell'enorme carico di lavo-
ro, sono state rilevate e reiteratamente de-
nunciate vistose carenze di personale in rela-
zione alle attività, al numero degli assistiti,
alla mole del lavoro, svolto peraltro per la
eccessiva burocratizzazione delle attività che
impedisce di seguire in condizione di degen-
za le patologie neuropsichiatriche e quindi
anche l'opera di prevenzione;

che la USL TA/5 dopo circa due anni di
paralisi è stata commissariata nella passata
settimana,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di
sapere se e quali iniziative il Ministro in
indirizzo intenda prendere in ordine al pro-
blema della carenza del personale che impe-
disce o comunque condiziona pesantemente
l'attività del centro di neuropsichiatria di
Taranto che, invece, merita adeguata dota-

zione di personale e di risorse per i compiti
di intervento e per una maggiore qualifica-
zione dell'importante settore.

(4-03409)

PINGITORE, ALBERTI, MARTORELLI,
GUARASCIO. — *Ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della pubblica
istruzione e del lavoro e della previdenza socia-
le.* — Considerato che — come già era acca-
duto in precedenti occasioni — l'Enel ha
recentemente bandito un concorso per tecni-
ci laureati (bando n. 1/dg/86 del 15 luglio
1986) non ammettendo tra i titoli di studio
abilitanti la laurea in «ingegneria delle tec-
nologie industriali — indirizzo elettrico»
conseguita presso l'università della Calabria,
gli interroganti chiedono di sapere:

1) quale sia la ragione di tale incom-
prendibile esclusione, posto che il corso di
laurea dell'università della Calabria non pre-
senta un piano di studi sostanzialmente di-
verso rispetto ai corsi di laurea in elettrotec-
nica impartiti in altre università, considerati
abilitanti per i concorsi dell'Enel;

2) se il Ministro della pubblica istruzio-
ne abbia provveduto, o intenda provvedere
quanto prima, a chiarire l'equipollenza dei
due titoli di studio ai fini dei concorsi nelle
amministrazioni pubbliche;

3) quale sia il numero di tecnici laureati
che l'Enel impiega nella regione Calabria e
— più in generale — nelle regioni meridio-
nali;

4) se il Governo ritenga di dover impar-
tire all'Enel direttive specifiche affinché sia
posto rimedio all'inammissibile discrimina-
zione, riaprendo i termini per i concorsi o
indicandone di nuovi in cui siano ammessi
tutti i giovani laureati in discipline idonee
ad assicurare la necessaria professionalità
(ivi compresa, evidentemente, l'«ingegneria
delle tecnologie industriali — indirizzo elet-
trico»).

(4-03410)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147
del Regolamento, la seguente interrogazione
sarà svolta presso la Commissione perma-
nente:

508^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 OTTOBRE 1986

9^a Commissione permanente (Agricoltura):

3-01501, del senatore Margheriti, sulle difficoltà incontrate dal comparto produttivo della nocciolicoltura italiana a seguito del sospetto inquinamento radioattivo provocato alle nocciole dalla nube di Chernobyl.

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 24 ottobre 1986**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 24 otto-

bre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

- I. Interpellanze.
- II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 21,20).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari